

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

---

## 810<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 28 MARZO 2000

(Pomeridiana)

---

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,  
indi del presidente MANCINO  
e del vice presidente ROGNONI

#### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . Pag. V-XVI

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-57

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel  
corso della seduta)* . . . . . 59-81

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente  
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i  
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-  
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e  
gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . . 83-109



## INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		PERA (FI) . . . . .	Pag. 22
		CIRAMI (UDEUR) . . . . .	23, 24
		Verifica del numero legale . . . . .	12
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		<b>SUI LAVORI DEL SENATO</b>	
<b>CONGEDI E MISSIONI</b> . . . . .	Pag. 1	PRESIDENTE . . . . .	25
<b>PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO</b> . . . . .	2	<b>PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA</b>	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		Integrazioni . . . . .	26
Seguito della discussione:		<b>CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA</b>	
(2207) <i>Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia</i>		<b>Discussione e reiezione di proposta di modifica:</b>	
(1927) <i>VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia</i>		PRESIDENTE . . . . .	26, 29, 30 e passim
(1976) <i>LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia</i>		LA LOGGIA (FI) . . . . .	29, 31, 32
(2843) <i>CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia:</i>		ANGIUS (DS) . . . . .	32
PRESIDENTE . . . . .	2, 3, 5 e passim	D'ONOFRIO (CCD) . . . . .	33, 34
FOLLIERI (PPI), relatore . . . . .	3, 6, 7 e passim	RUSSO SPENA (Misto-RCP) . . . . .	34
AYALA, sottosegretario di Stato per la giustizia . . . . .	3, 7, 16	DEL TURCO (Misto-SDI) . . . . .	35
CARUSO Antonino (AN) . . . . .	3, 6, 9 e passim	PIERONI (Verdi) . . . . .	35, 36
Cò (Misto-RCP) . . . . .	5, 14, 18	GUBERT (Misto-Centro) . . . . .	36
NOVI (FI) . . . . .	5, 8, 12 e passim	MACERATINI (AN) . . . . .	36
BRUTTI, sottosegretario di Stato per l'inter-no . . . . .	6, 10, 21	<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
FASSONE (DS) . . . . .	8, 11	<b>Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2207, 1927, 1976 e 2843:</b>	
PERUZZOTTI (LFNP) . . . . .	9	PRESIDENTE . . . . .	37, 38, 39 e passim
MILIO (Misto-LP) . . . . .	3, 12, 13	VALENTINO (AN) . . . . .	37, 39
RUSSO (DS) . . . . .	14, 18, 20	FOLLIERI (PPI), relatore . . . . .	38, 43, 49 e passim
CENTARO (FI) . . . . .	19, 21	AYALA, sottosegretario di Stato per la giustizia . . . . .	38, 40, 53 e passim
PELLEGRINO (DS) . . . . .	17, 20	Cò (Misto-RCP) . . . . .	37, 38
		CARCARINO (DS) . . . . .	39
		RUSSO (DS) . . . . .	39, 48
		CARUSO Antonino (AN) . . . . .	40, 42, 43 e passim
		CENTARO (FI) . . . . .	41, 42, 44 e passim
		SENESE (DS) . . . . .	39, 41

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Alleanza Autonomista-Veneto: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I Democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-II Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP.*

NOVI (FI) . . . . .	Pag. 46, 52, 53	Articolo 6 ed emendamenti . . . . .	Pag. 74
CIRAMI (UDEUR) . . . . .	49	Articolo 7 ed emendamento . . . . .	81
BRUTTI, sottosegretario di Stato per l'inter- no . . . . .	50, 51, 53		
GASPERINI (LFNP) . . . . .	54	<b>ALLEGATO B</b>	
<b>ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 29 MARZO 2000 . . . . .</b>	<b>55</b>	<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
<b>ALLEGATO A</b>		Annunzio di presentazione . . . . .	83
<b>DISEGNO DI LEGGE N. 2207:</b>		Assegnazione . . . . .	83
Articolo 1 ed emendamento . . . . .	59	Presentazione di relazioni . . . . .	83
Articolo 2, emendamenti e ordine del giorno n. 1 . . . . .	60	<b>GOVERNO</b>	
Articolo 3 ed emendamenti . . . . .	65	Trasmissione di documenti . . . . .	83
Articolo 4 ed emendamenti . . . . .	69	<b>INTERROGAZIONI</b>	
Articolo 5 ed emendamenti . . . . .	72	Annunzio . . . . .	55
		Interrogazioni . . . . .	84
		Da svolgere in Commissione . . . . .	109

## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente FISICHELLA

*La seduta inizia alle ore 16,31.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 23 marzo.*

### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### Seguito della discussione dei disegni di legge:

*(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia*

*(1927) VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia*

*(1976) LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia*

*(2843) CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia*

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2207, nel testo proposto dalla Commissione. Ricorda che nella seduta pomeridiana del 23 marzo è stato illustrato l'emendamento 1.1, soppressivo dell'articolo.

CORTELLONI, *segretario*. Dà lettura dei pareri della Commissione bilancio sul disegno di legge e sugli emendamenti. (v. *Resoconto stenografico*).

FOLLIERI, *relatore*. Esprime parere contrario sulla proposta di sopprimere l'articolo 1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

*Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 1.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti.

MILIO (*Misto-LP*). Dà per illustrato il 2.1.

CARUSO Antonino (*AN*). Illustra i suoi emendamenti, presentando un nuovo testo del 2.2, del 2.4 e del 2.5. (v. *Allegato A*).

CÒ (*Misto-RCP*). Ritira il 2.3.

NOVI (*FI*). Segnala la pericolosità del secondo periodo del dispositivo dell'ordine del giorno n.1, laddove si individua un soggetto avente funzioni di tutore dei collaboratori e dei testimoni di giustizia.

FOLLIERI, *relatore*. Esprime parere contrario sul 2.1 e parere favorevole sugli emendamenti 2.2 (Nuovo testo), 2.4 (Nuovo testo) e 2.6. Si rimette all'Assemblea sul 2.5 (Nuovo testo).

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore, ma chiede la soppressione dell'aggettivo «particolare» nell'emendamento 2.2 (Nuovo testo).

CARUSO Antonino (*AN*). Accede alla proposta del Sottosegretario, pur confermando le ragioni che avevano indotto ad accentuare il requisito di completezza delle dichiarazioni dei collaboratori ai fini dell'applicazione delle misure di protezione.

*Il Senato respinge l'emendamento 2.1 ed approva gli emendamenti 2.2 (Ulteriore nuovo testo), 2.4 (Nuovo testo), 2.5 (Nuovo testo) e 2.6.*

FOLLIERI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1, chiedendo ai proponenti di sopprimere il secondo periodo del dispositivo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è disposto ad accogliere l'ordine del giorno a condizione che al secondo capoverso vengano soppresse le parole: «di scambio contrattuale» e che dal secondo periodo del dispositivo venga eliminato il riferimento alla figura del tutore.

NOVI (FI). Anche con le modifiche proposte l'ordine del giorno è pericoloso poiché non chiarisce da chi sarà designato e quali funzioni avrà il soggetto che dovrà costituire assiduo punto di differimento per il testimone di giustizia. Questo ordine del giorno lascia campo libero per una gestione da Stato di polizia dei testimoni di giustizia.

PERUZZOTTI (LFNP). Condivide le considerazioni del senatore Novi.

CARUSO Antonino (AN). Giudica fondate le preoccupazioni del senatore Novi e propone che tale interlocutore venga individuato tra magistrati del Ministero di giustizia.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Propone un'ulteriore modifica del secondo periodo del dispositivo che chiarisca che sia un funzionario del Servizio centrale di protezione l'interlocutore istituzionale fisso dei testimoni di giustizia per tutto ciò che attiene alle misure di protezione.

FASSONE (DS). Accoglie le proposte dei sottosegretari Ayala e Brutti e presenta un nuovo testo dell'ordine del giorno n. 1 (*v. Allegato A*).

FOLLIERI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1 (Nuovo testo).

CARUSO Antonino (AN). Il suo Gruppo non è d'accordo sul nuovo testo dell'ordine del giorno.

NOVI (FI). L'ordine del giorno mantiene le ambiguità ed il rischio di interpretazioni estensive. Pertanto Forza Italia esprime il suo dissenso.

PRESIDENTE. Stante l'accoglimento da parte del Governo, l'ordine del giorno n.1 (Nuovo testo) non viene posto ai voti. Passa alla votazione dell'articolo 2.

MILIO (*Misto-LP*). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 17,10, è ripresa alle ore 17,35.*

## Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Riprende la votazione dell'articolo 2.

*Il Senato approva l'articolo 2, nel testo emendato.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MILIO (*Misto-LP*). Dà conto dei motivi a sostegno dell'emendamento soppressivo 3.1.

RUSSO (*DS*). Illustra il 3.5, a cui apporta delle modifiche. (*v. Allegato A*).

CENTARO (*FI*). Motiva le ragioni del 3.7, che modifica parzialmente. (*v. Allegato A*). Quanto al 3.5, suggerisce di rendere perentorio il termine di quattro mesi ivi previsto e di prevedere, con l'aggiunta di un ulteriore comma, che la revoca del programma di protezione rimanga sospesa fino all'udienza cautelare.

CARUSO Antonino (*AN*). Dà conto del 3.8.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FOLLIERI, *relatore*. È contrario al 3.1 e al 3.8 e invita i presentatori del 3.2 a sopprimere il riferimento al Sottosegretario di Stato alla giustizia. È inoltre favorevole al 3.3 (di cui propone una riformulazione e che assorbirebbe il 3.4), al 3.5 (come modificato dal proponente) e al 3.7 (Nuovo testo). Presenta infine gli emendamenti 3.500 e 3.5/1 onde inserire il comma suggerito dal senatore Centaro, che assorbirebbe il 3.6. (*v. Allegato A*).

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il parere del relatore ed è favorevole al 3.500.

NOVI (*FI*). Chiede chiarimenti sul 3.5, che non sembra fornire adeguate garanzie ai collaboratori di giustizia in caso di sospensione delle misure di protezione.

FOLLIERI, *relatore*. Ritiene che il comma proposto dal senatore Centaro vada proprio in tale direzione.

PELLEGRINO (DS). Chiede la votazione per parti separate del 3.5, in quanto il comma 2-*quinquies*, a suo avviso, non supererebbe una verifica di costituzionalità.

PRESIDENTE. Si intende che le modifiche proposte al 3.2 (v. *Allegato A*) siano state accolte dai presentatori.

*Il Senato respinge il 3.1 e approva il 3.2 (Nuovo testo). È quindi approvato il 3.500.*

CÒ (Misto-RCP). Accoglie la riformulazione del 3.3 proposta dal relatore. (v. *Allegato A*).

*Il Senato approva il 3.3 (Nuovo testo).*

PRESIDENTE. Il 3.4 è assorbito dalla precedente votazione.

RUSSO (DS). Il comma 2-*septies* suggerito dal senatore Centaro e fatto proprio dal relatore è contraddittorio con il rigore che ha ispirato l'intero provvedimento nella concessione e nella revoca delle misure di protezione. (*Commenti del senatore Novi*).

CENTARO (FI). La sospensione delle misure di protezione, indipendentemente dalla validità delle cause che l'hanno determinata, espone i collaboratori di giustizia a gravi pericoli.

*Con distinte votazioni, il Senato approva la prima parte, corrispondente al comma 2-quinquies, e la seconda parte, corrispondente al comma 2-sexies, del 3.5 (Nuovo testo) (v. Allegato A).*

PELLEGRINO (DS). Con riferimento al 3.5/1, ritiene che non sia il caso di scardinare i principi della giustizia amministrativa per fattispecie limitate, stabilendo l'inefficacia di un atto fino alla decorrenza del termine della sua impugnabilità.

RUSSO (DS). Si può adottare una soluzione di compromesso, stabilendo l'inefficacia per 20 giorni in caso di ricorso con istanza di sospensione.

CENTARO (FI). Una volta introdotto il principio, non fa differenza il lasso di tempo previsto.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il provvedimento di revoca delle misure di protezione garantisce il funzionamento e il rigore dell'operato della commissione; comunque, il Governo si rimette all'Assemblea.

FOLLIERI, *relatore*. Anche il relatore sul 3.5/1 si rimette all'Assemblea.

PERA (*FI*). Critica l'atteggiamento assunto dal relatore e dal rappresentante del Governo che si sono rimessi all'Assemblea, malgrado la discussione suppletiva sviluppatasi sul punto.

*Il Senato approva l'emendamento 3.5/1 e il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti 3.5 (Nuovo testo) e 3.5/1; risulta pertanto assorbito il 3.6. Il Senato approva altresì l'emendamento 3.7 (Nuovo testo).*

PRESIDENTE. L'emendamento 3.8 è precluso dalle precedenti votazioni.

*Il Senato approva l'articolo 3, nel testo emendato.*

CARUSO Antonino (*AN*). L'emendamento 3.8 non doveva essere dichiarato precluso in quanto tendente ad aggiungere, rispetto all'oggetto delle precedenti votazioni, un ulteriore ed autonomo concetto. Peraltro il parere su di esso espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo non è stato sufficientemente motivato, nonostante la rilevanza del tema, che riguarda un'eventuale incompatibilità dei componenti la commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione.

PRESIDENTE. Ricorda che è stato già votato l'articolo 3.

FOLLIERI, *relatore*. L'approvazione dell'emendamento 3.5 dovrebbe precludere il 3.8. Non condivide comunque le argomentazioni del senatore Caruso, non ravvedendo il rischio di incompatibilità.

CIRAMI (*UDEUR*). Concordando con il senatore Caruso, considera frettolosa la dichiarazione di preclusione del 3.8.

CARUSO Antonino (*AN*). Per sollevare dalla difficoltà e dall'imbarazzo i colleghi, ritira l'emendamento 3.8.

### **Calendario dei lavori dell'Assemblea. Discussione e reiezione di proposta di modifica**

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari circa le integrazioni apportate al programma dei lavori, nonché in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea, approvato a maggioranza, per il periodo dal 28 marzo al 5 maggio. (*v. Resoconto stenografico*).

LA LOGGIA (FI). I Gruppi del Polo non concordano con il calendario proposto. La Camera dei deputati ha trattenuto il disegno di legge sul diritto di sciopero per un anno e mezzo, mentre al Senato viene ora improvvisamente chiesto di procedere con urgenza. Il Polo aveva proposto di disporre la sede deliberante in Commissione, anche per consentire l'eventuale approvazione di alcune necessarie modifiche a quel disegno di legge. Si potrebbe pertanto ricorrere a tale soluzione, utilizzando le sedute aggiuntive per la prosecuzione del dibattito sulla fecondazione assistita. *(Applausi dai Gruppi FI, CCD, AN e del senatore Gubert).*

PRESIDENTE. L'assegnazione di un provvedimento in sede deliberante è compito della Presidenza, e non può essere decisa dall'Aula. Peraltro è noto che non sussiste una convergenza sull'eventualità di modificare il disegno di legge sul diritto di sciopero.

LA LOGGIA (FI). Lungi dal voler ledere le prerogative della Presidenza, il suggerimento mirava a riaprire il dialogo, anche al fine di consentire al Senato una maggiore produttività legislativa. Chiede inoltre conferma della volontà di esaminare gli altri provvedimenti già in calendario.

PRESIDENTE. I provvedimenti già in calendario sono confermati. I Gruppi non hanno invece dimostrato un accordo sull'eventuale ricorso alla sede deliberante che si propone.

ANGIUS (DS). Ribadisce la contrarietà al ricorso alla sede deliberante, anche perché la maggioranza, onde velocizzare l'entrata in vigore del provvedimento riguardante il diritto di sciopero, non lo ritiene modificabile. L'esame in Commissione comporterebbe invece il rischio di una possibile richiesta di rimessione all'Assemblea, che ne ritarderebbe i tempi. *(Applausi dal Gruppo DS e del senatore D'Urso).*

PRESIDENTE. Non essendovi consenso sulla sede deliberante, non è possibile mettere in votazione la proposta avanzata, che non indicata in quali sedute l'Assemblea dovrebbe esaminare il disegno di legge sul diritto di sciopero.

D'ONOFRIO (CCD). La proposta del senatore La Loggia, che il CCD appoggia, prevede che si giunga, in sede deliberante in Commissione, alla votazione del disegno di legge sul diritto di sciopero, entro i termini previsti e con l'impegno a non chiederne la rimessione in Assemblea.

RUSSO SPENA (Misto-RCP). Non concorda con la proposta illustrata, essendo peraltro Rifondazione Comunista contraria al disegno di legge di cui si tratta. È apprezzabile che la Presidenza abbia evitato la possibilità di ricorrere alla decretazione d'urgenza, ma un provvedimento così importante e delicato non può essere esaminato in sede deliberante.

Occorre consentire comunque un confronto serio ed approfondito, che potrebbe auspicabilmente portare all'approvazione di alcune modifiche.

DEL TURCO (*Misto-SDI*). Ritiene che la decisione del Governo di non ricorrere alla decretazione d'urgenza nasca anche dalla convinzione che su una materia così importante il Parlamento debba lanciare un proprio autorevole messaggio politico. In tal senso è auspicabile il voto da parte dell'Assemblea. (*Applausi dei senatori Mazzuca Poggiolini e Bedin*).

PIERONI (*Verdi*). La proposta del Polo non è accoglibile perché non garantisce circa il rischio di ostruzionismo in Commissione. È invece condivisibile che si sia evitato il ricorso alla decretazione d'urgenza sulla materia del diritto di sciopero. (*Applausi dal Gruppo Verdi*).

GUBERT (*Misto-Centro*). È discutibile l'asserita emergenza del disegno di legge sul diritto di sciopero, che andrebbe adeguatamente esaminato. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Turini*).

MACERATINI (*AN*). Il ricorso alla sede deliberante avrebbe eventualmente consentito di modificare il disegno di legge in oggetto. Essendo esso «blindato», si potrebbe risparmiare un inutile lavoro all'Aula. Alleanza Nazionale è pertanto d'accordo sulla proposta illustrata dal senatore La Loggia. (*Applausi dal Gruppo AN*).

*Il Senato respinge la proposta di modifica del calendario avanzata dal senatore La Loggia.*

PRESIDENTE. Rimane pertanto confermato il calendario approvato a maggioranza dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2207, 1927, 1976 e 2843**

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

VALENTINO (*AN*). Modifica l'emendamento 4.3, limitandolo alla soppressione del solo capoverso 3.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FOLLIERI, *relatore*. Invita al ritiro dell'emendamento 4.2 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

*Il Senato respinge l'emendamento 4.1.*

CÒ (*Misto-RCP*). Ritira il 4.2.

*Il Senato respinge l'emendamento 4.3 (Nuovo testo).*

CARCARINO (*DS*). Sottoscrive l'emendamento 4.4.

*Il Senato respinge il 4.4.*

VALENTINO (*AN*). Ritira gli emendamenti 4.5 e 4.6.

*Il Senato approva l'articolo 4.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

RUSSO (*DS*). Riformula il 5.2. (*v. Allegato A*).

CARUSO Antonino (*AN*). Propone un nuovo testo dell'emendamento 5.4 (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FOLLIERI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.3 e 5.4 (Nuovo testo). Esprime parere favorevole sul 5.2 (Nuovo testo).

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

*Il Senato respinge l'emendamento 5.1.*

CENTARO (*FI*). Le eccezioni alle misure di blindatura totale dei collaboratori di giustizia debbono essere motivate da situazioni di carattere straordinario.

*Il Senato approva il 5.2 (Nuovo testo).*

SENESE (DS). Richiama le ragioni che rendono opportune le modifiche contenute negli emendamenti 5.3 e 5.4 (Nuovo testo) di contenuto analogo.

*Il Senato respinge l'emendamento 5.3.*

CENTARO (FI). Dichiaro voto favorevole sul 5.4 (Nuovo testo), che dà coerenza alla norma e consentirà di evitare discrasie.

FOLLIERI, *relatore*. Conferma il parere contrario sull'emendamento che non appare necessario visto che il sequestro dei beni da parte dell'autorità giudiziaria è già previsto quando essi siano collegati ad attività criminose.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Conferma il parere contrario.

*Il Senato approva l'emendamento 5.4 (Nuovo testo).*

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'articolo 5.

CARUSO Antonino (AN). Sottolinea l'opportunità di un'ulteriore modifica all'articolo 5, da inserire dopo il comma 3, per differenziare la situazione dei testimoni di giustizia in relazione alla gestione dei beni posseduti o controllati.

PRESIDENTE. Non può ammettere la presentazione dell'emendamento dopo aver indetto la votazione dell'articolo nel suo complesso.

*Il Senato approva l'articolo 5, nel testo emendato.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sugli emendamenti 6.6 (Nuovo testo), 6.7, 6.8 e 6.9.

CENTARO (FI). Ritira l'emendamento 6.10 (Testo corretto). Illustra gli altri emendamenti recanti la sua firma, riformulando il 6.7 ed il 6.11 (Testo corretto). (*v. Allegato A*). Chiede l'accantonamento del 6.12 in quanto collegato al 19.0.2 sui colloqui investigativi.

## Presidenza del vice presidente ROGNONI

NOVI (*FI*). Illustra l'emendamento 6.6 (Nuovo testo), teso a garantire per i testi di giustizia il rispetto dei diritti costituzionali ed il gratuito patrocinio.

CIRAMI (*UDEUR*). Illustra il 6.13 volto ad impedire i colloqui investigativi nella fase in cui il dichiarante redige il verbale che configura l'oggetto della sua collaborazione.

CARUSO Antonino (*AN*). Dà conto del nuovo testo dell'emendamento 6.14 (*v. Allegato A*). Sottoscrive inoltre il 6.11.

RUSSO (*DS*). Ritira l'emendamento 6.15, convergendo sulla formulazione del 6.14 (Nuovo testo). Sottolinea l'opportunità di inserire un comma 9-*bis* per consentire ai testimoni di giustizia di incontrarsi tra loro quando ricorrano apprezzabili esigenze inerenti la vita familiare.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FOLLIERI, *relatore*. È contrario al 6.1, al 6.3, al 6.4 e al 6.5. Per quanto riguarda il 6.6 (Nuovo testo), il 6.7 (Nuovo testo), il 6.8 e il 6.9, sui testimoni di giustizia, pur condividendone lo spirito, ricorda il parere contrario della Commissione bilancio. Presenta inoltre il 6.500, con il quale recepisce la proposta del senatore Russo relativamente all'inserimento del comma 9-*bis*. Infine, è favorevole al 6.14 (Nuovo testo) e al 6.11 (Nuovo testo) e propone di accantonare il 6.12 e il 6.13.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. È favorevole agli emendamenti 6.2, 6.500, 6.14 (Nuovo testo), 6.11 (Nuovo testo) e 6.7 (Nuovo testo), nonostante il parere contrario della Commissione bilancio. Prospetta la possibilità di una riformulazione del 6.5 e non si oppone all'accantonamento del 6.12 e del 6.13. Sui restanti emendamenti esprime parere contrario.

FOLLIERI, *relatore*. Condivide l'opportunità di una riformulazione del 6.5 nel senso prospettato dal rappresentante del Governo.

NOVI (*FI*). Chiede al sottosegretario Brutti di chiarire le ragioni per cui non viene garantito al testimone di giustizia il gratuito patrocinio, come accade per i pentiti, considerato che nell'ultimo esercizio finanziario sono stati spesi 90 miliardi per tale finalità.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. È per tale ordine di ragioni che il Governo si è espresso a favore del 6.7 (Nuovo testo), peraltro a sua volta emendabile con la previsione esplicita del gratuito patrocinio per i testimoni di giustizia.

GASPERINI (*LFNP*). Il testimone di giustizia deve affrontare le spese legali, per le quali condivide l'opportunità del gratuito patrocinio, solo se è anche parte offesa e si costituisce parte civile.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti. Passa quindi all'esame dell'articolo 7 e dell'emendamento soppressivo ad esso riferito, che si intende illustrato.

FOLLIERI, *relatore*. È contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

*Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 7.*

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

CORTELLONI, *segretario*. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 29 marzo. (*v. Resoconto stenografico*).

*La seduta termina alle ore 19,50.*

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,31*).  
Si dia lettura del processo verbale.

CORTELLONI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 23 marzo.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Andreotti, Barbieri, Bertoni, Bo, Bobbio, Borroni, Bucciarelli, Cazzaro, Cecchi Gori, Cortiana, Debenedetti, De Martino Francesco, De Martino Guido, Di Pietro, Donise, Figurelli, Fumagalli Carulli, Fusillo, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Manconi, Manis, Mele, Montagnino, Occhipinti, Palumbo, Papini, Pappalardo, Passigli, Piloni, Polidoro, Rocchi, Squarcialupi, Taparo, Taviani, Vedovato, Volcic.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bucci e De Zulueta, per attività dell'Assemblea dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione europea; Lauricella e Provera, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; De Luca Athos, Manieri, Salvato e Scopelliti, per una visita del Comitato per la pena di morte in Portogallo e Francia; Manzella, per l'elaborazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,34*).

### **Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(2207) *Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia***

**(1927) *VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia***

**(1976) *LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia***

**(2843) *CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2207, 1927, 1976 e 2843.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2207, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 23 marzo è stato illustrato l'unico emendamento presentato sull'articolo 1, interamente soppressivo dell'articolo stesso.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge n. 2207.

CORTELLONI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 3, comma 1, capoverso 2-*bis*, la parola «tre» sia sostituita con la parola «due» e ad eccezione che sull'articolo 6, comma 1, capoverso 9, per il quale – in assenza di un'adeguata dimostrazione dell'invarianza della spesa a seguito delle modifiche – il parere è contrario ai sensi della medesima norma costituzionale. Esprime altresì parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 12.0.209, 12.0.210, 12.0.211 e 12.0.212, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; il parere sull'emendamento 12.0.207 è di nulla osta a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che sia soppresso il riferimento all'emendamento 12.0.209».

«La Commissione programmazione economica, per quanto di propria competenza, a parziale revisione del parere precedentemente espresso, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 3, comma 1, capoverso 2-*bis*, la parola «tre» sia sostituita con la parola «due» e nel presupposto che gli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 1, capoverso 9, siano compensati nell'ambito del disegno di legge nel testo approvato dalla Commissione.».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Esprimo parere contrario, signor Presidente.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il parere del Governo è contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 1 altri emendamenti oltre quello soppressivo 1.1, presentato dal senatore Milio, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MILIO. Signor Presidente, l'emendamento 2.1, soppressivo dell'intero articolo, si illustra da sé.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, desidero preannunciare che, per gli emendamenti 2.2, 2.4 e 2.5, chiederò che la votazione avvenga su nuovi testi che in via informale ho anticipato al relatore e che chiedo vengano acquisiti dalla Segreteria dell'Assemblea.

Entrando nel dettaglio, il nuovo testo dell'emendamento 2.2 è il seguente: «*Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole da: "Ai fini dell'applicazione" sino a: "Ai fini del giudizio" con le seguenti: "Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di protezione, assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La collaborazione e le dichiarazioni di cui sopra devono avere carattere di intrinseca attendibilità. Devono altresì avere carattere di novità o di particolare completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero"*».

2.2 (Nuovo testo)

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Tale emendamento comporta una riscrittura formale della norma; quindi, non ha una portata rilevante dal punto di vista sostanziale, salvo il fatto che è parso ai presentatori che la dizione proposta sia più oppor-

tuna e più leggibile. Tuttavia, esso reca un contenuto modificativo sostanziale che reputo opportuno sottolineare ai colleghi, cioè quello che si legge nella seconda parte del testo, laddove si dice: «La collaborazione e le dichiarazioni di cui sopra devono avere carattere di intrinseca attendibilità. Devono altresì avere carattere di novità o di particolare completezza o per altri elementi (...)», ove, quindi, viene realizzata una congiunzione fra uno dei requisiti e gli altri in alternativa fra loro.

Il nuovo testo dell'emendamento 2.4 è il seguente: «*Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole:* »alle condotte di collaborazione , anche se tali condotte» *con le parole:* «alle dichiarazioni rese, anche se le stesse».

2.4 (Nuovo testo)

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Questo emendamento credo si illustri da sè: esso tende semplicemente a differenziare le due fattispecie che il disegno di legge esamina in maniera promiscua, cioè quella dei collaboratori di giustizia, con ciò intesi quelli che tecnicamente vengono definiti «pentiti», e, viceversa, quella dei testimoni di giustizia, quindi di persone estranee alle vicende criminose (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*), se non per il fatto di esserne state testimoni piuttosto che di essere informate dei fatti ad esse relative. Questa differenziazione viene realizzata anche con riferimento alla distinzione fra l'elemento della collaborazione e l'elemento della pura dichiarazione testimoniale.

Il nuovo testo dell'emendamento 2.5 è il seguente: «*Al comma 1, sostituire il capoverso 6 con il seguente:*

«6. Le speciali misure di protezione di cui al comma 5 possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indicate nei commi 2 e 4 nonché, in presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone. Il solo rapporto di parentela, affinità o coniugio non determina, in difetto di stabile coabitazione, l'applicazione delle misure».

2.5 (Nuovo testo)

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Questo emendamento risponde a due propositi: il primo è quello di eliminare un'incongruenza contenuta nel testo del disegno di legge, nel testo licenziato dalla Commissione, nella parte in cui esso così recita: «Le speciali misure di protezione possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indicate nei commi 2 e 4 nonché, in presenza di specifiche situazioni che non possono comunque discendere dal solo rapporto di convivenza (...)». Infatti, si fa di nuovo riferimento a ciò che nella prima parte del testo viene considerato obbligatorio (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*) e che poi, viceversa, nella seconda parte del testo viene reso eventuale.

La dizione proposta con l'emendamento 2.5 (Nuovo testo) scinde le due ipotesi; prevede cioè che le speciali misure di protezione siano appli-

cate anche alle persone che a qualunque titolo convivono stabilmente con quelle indicate nei commi 2 e 4, cioè con i cosiddetti pentiti e con i testimoni di giustizia, nonché, aggiunge il testo, in costanza di specifiche situazioni, anche a chiunque altro, anche in questo caso, risulti esposto a grave, attuale e concreto pericolo in relazione alle sue – si perdoni il bisticcio – relazioni con la persona interessata. Vi è poi un periodo a chiusura che precisa come il solo rapporto di parentela, e quindi la mancanza di una coabitazione o di un'altra relazione, non possa comunque di per sé costituire ragione per l'applicazione delle misure.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, la nuova formulazione degli emendamenti dovrà pervenire tempestivamente sia al relatore, sia al rappresentante del Governo e, ovviamente, alla Presidenza. La prego quindi di consegnare al più presto alla Presidenza il nuovo testo degli emendamenti, di modo che esso sia disponibile per gli interessati.

CÒ. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 2.3.

PRESIDENTE. Ricordo che l'ordine del giorno n. 1 è già stato illustrato nel corso della discussione generale.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, l'ordine del giorno in esame è pericoloso – ho letto quanto il senatore Pinto ha dichiarato in quest'Aula – soprattutto per l'uso distorto che se ne può fare. Su tale aspetto richiamo anche l'attenzione delle opposizioni.

Si auspica la designazione di un interlocutore che dovrebbe tutelare i testi di giustizia e coloro che collaborano con lo Stato e che non intendono soggiacere...

PRESIDENTE. Senatore Novi, lei sta entrando nel merito dell'ordine del giorno, che tuttavia non è stato sottoposto né alla valutazione del relatore, né a quella del Governo, né tanto meno posto in votazione.

Ella avrà titolo per intervenire in sede di dichiarazione di voto sull'ordine del giorno n. 1 una volta compiuti tali passaggi.

NOVI. Signor Presidente, desideravo soltanto richiamare l'attenzione del relatore e del Governo sulla pericolosità di questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Novi, non può farlo preventivamente.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 2.2, la cui riformulazione si mantiene nei termini contenutistici del testo approvato in Commissione.

Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento 2.4 poiché il nuovo testo appare migliorativo rispetto a quello originario. L'emendamento 2.5 altro non è che una rielaborazione del testo approvato in Commissione; su di esso pertanto mi rimetto all'Assemblea. Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 2.6 poiché esso è collegato all'emendamento 2.4, su cui mi sono già pronunciato in senso positivo.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore, salvo che sull'emendamento 2.2, sul quale desidero richiamare l'attenzione del relatore e dei colleghi.

Nell'ultimo periodo di tale emendamento si prevede: «devono avere caratteri di attendibilità e di novità o di particolare completezza». Senza nulla togliere alla sostanza di questo enunciato, propongo di eliminare l'aggettivo «particolare», in quanto la locuzione «particolare completezza» è in sé un ossimoro; la completezza non è particolare. Pertanto, l'emendamento dovrebbe essere letto nel seguente modo: «devono avere caratteri di attendibilità e di novità o di completezza».

Per quanto riguarda i restanti emendamenti, esprimo parere del tutto conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, accoglie la proposta di modifica testé avanzata?

CARUSO Antonino. Signor Presidente, semmai sostituirei la parola «particolare» con «totale». La finalità di questa dizione è di stabilire che nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia devono esservi alcune caratteristiche, una delle quali è quella della novità. Il collaboratore di giustizia aggiunge un'informazione che l'inquirente e la magistratura non conoscono, il che escluderebbe tutti quanti si candidano ad essere collaboratori di giustizia semplicemente per ripetere eventi già noti, che non apportano un particolare contributo alle indagini. Tutto ciò ai proponenti è sembrato riduttivo, nel senso che il concetto di novità preso in sé stesso avrebbe potuto in qualche maniera impedire all'inquirente in generale di accogliere un collaboratore di giustizia il quale, pur non dicendo cose nuove, però disegna un affresco generale delle vicende, quindi dà un contenuto di completezza agli elementi che sono già in possesso del magistrato. Era sembrato che la locuzione «particolare completezza» fosse rappresentativa di questa idea, comunque se il termine «particolare» viene ritenuto dannoso e diversamente interpretabile, può essere eliminato dal testo dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Milio.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.2 (Ulteriore nuovo testo), presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

**È approvato.**

L'emendamento 2.3 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4 (Nuovo testo), presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.5 (Nuovo testo), presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

**È approvato.**

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 1.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno in esame, con l'invito, rivolto al primo firmatario, senatore Fassone, ad eliminare il penultimo periodo, ossia: «ad individuare un interlocutore al quale detti soggetti possano fare assiduo riferimento, e avente funzioni di tutore delle loro posizioni ed istanze».

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno a condizione che i firmatari accolgano due modifiche, che non sono di natura sostanziale ma che riteniamo opportune per ragioni di chiarezza.

In primo luogo, al secondo capoverso della premessa, dopo la parola «logica», si propone di sopprimere le parole «di scambio contrattuale».

In secondo luogo, al secondo capoverso del dispositivo, si propone di sostituire le parole «, e avente funzioni di tutore» con le seguenti «per la trattazione».

PRESIDENTE. Chiedo al primo firmatario dell'ordine del giorno di pronunciarsi sulle le proposte di modifica.

FASSONE. Signor Presidente, accolgo le indicazioni del Governo.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, concordo con il suggerimento del Governo.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, anche in riferimento all'ordine del giorno in esame, stiamo procedendo con la celerità imposta dalla tipica cultura emergenziale che in Italia produce sempre pessime leggi. Finiremo così per approvare un provvedimento peggiorativo rispetto a quello in vigore.

Vorrei capire che cosa intende il senatore Fassone con l'espressione «ad individuare un interlocutore al quale detti soggetti possano fare assiduo riferimento, e avente funzioni di tutore delle loro posizioni ed istanze».

Signor Presidente, per quanto riguarda il termine «tutore», il nostro ordinamento conosce il tutore dei minori e il tutore dell'interdetto, la cui funzione deriva dall'incapacità del soggetto a badare ai propri interessi. Abbiamo poi la figura degli interdetti legali, persone che, in seguito ad una sentenza di condanna che li interdice, non sono in grado di esercitare l'autotutela e di badare ai propri interessi.

FOLLIERI, *relatore*. La parola tutore è stata soppressa.

NOVI. La soppressione della parola in questione non cambia nulla perché in ogni caso occorre «individuare un interlocutore al quale detti soggetti possono fare assiduo riferimento». Che cosa significa assiduo riferimento? Vorrei capire se il soggetto a cui i collaboratori o i testimoni di giustizia devono fare riferimento è designato dalla commissione centrale del Servizio di protezione; quali funzioni gli siano attribuite; se tale soggetto può svolgere una sorta di attività di censura o di controllo sul comportamento del collaboratore o del teste di giustizia.

Se questo soggetto viene individuato dal Servizio centrale di protezione, cioè da una struttura amministrativa, risponderà comunque alle logiche, anche politiche, di chi ispira il lavoro del Servizio centrale di protezione e, di conseguenza, sarà uno strumento di deviazione del rapporto che deve esistere e si deve venire a creare tra il teste o il collaboratore e il suddetto Servizio. Ci troviamo quindi di fronte a un tipo di soggetto che, nel caso in cui il teste o il collaboratore «non collabori secondo le aspettative politiche di certi settori della magistratura deviata o del Ministero dell'interno», diventa in pratica una sorta di carceriere del collaboratore o del teste di giustizia.

In questa sede invito i colleghi dell'opposizione a riflettere sulle conseguenze dell'approvazione dell'ordine del giorno in esame che – mi dispiace per il senatore Calvi, che veste di tanto in tanto i panni del garan-

tista – è quanto mai insidioso e lascia campo libero ad una gestione da Stato di polizia dei rapporti tra la struttura del Servizio centrale di protezione ed i collaboratori e i testimoni di giustizia.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, faccio mie le considerazioni svolte dal senatore Novi; evidentemente vi è qualcosa di insidioso nelle pieghe dell'ordine del giorno in esame che non si riesce ad evidenziare e comprendere bene.

Al contrario, si capisce bene la circolare che è stata spedita ieri a tutti i commissariati di pubblica sicurezza del Paese, con la quale si prevede che la polizia non debba più accompagnare alla frontiera gli extracomunitari privi di documenti, in quanto è inutile espellerli perché così vogliono chi sta al Governo ed i «padroni del vapore». Colgo l'occasione della presenza del sottosegretario Brutti per invitarlo a rispondere al più presto agli atti ispettivi del Parlamento in merito a questa circolare inviata a tutte le Forze di polizia presenti sul territorio nazionale.

Signor Presidente, concludo dichiarando che, proprio perché l'ordine del giorno n. 1 non è chiaro, qualora venisse posto in votazione, ci asterremo.

CARUSO Antonino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, registro con soddisfazione che l'ordine del giorno in esame riprende l'unico tema che avevo trattato nel mio intervento nel corso della discussione generale sul provvedimento, in cui avevo rappresentato la problematicità dell'affastellamento di norme riguardanti due categorie di soggetti assolutamente e strutturalmente distinte fra loro: coloro i quali hanno commesso dei crimini, da cui intendono prendere le distanze in maniera collaborativa e propositiva e coloro che questi crimini li hanno subiti. Dobbiamo ben rammentare, infatti, che tra i cosiddetti testimoni di giustizia vi sono non solo le persone che hanno assistito ai fatti per loro ventura, ma anche, ad esempio, le parti offese. Per tale ragione sono concettualmente in simpatia con il tema evocato dall'ordine del giorno n. 1.

Entrando nello specifico, desidero solo accennare alla modifica del preambolo dell'ordine del giorno, proposta dal Governo ed accettata dal senatore Fassone, consistente nella soppressione delle parole: «di scambio contrattuale»; credo che si tratti – spero che il Presidente mi perdoni l'espressione rozza – di una questione di lana caprina perché ben sappiamo che in realtà consiste proprio in questo. Il fatto che ci sia o meno tale specifica dizione è pertanto vicenda che non mi appassiona.

Giudico, invece, opportuna la modifica proposta dal Governo con riferimento al secondo impegno posto dall'ordine del giorno, ossia la soppressione delle parole: «e avente funzioni di tutore» e la sostituzione delle stesse con le seguenti: «per la trattazione». Non posso, tuttavia, non giudicare in qualche maniera fondate le osservazioni svolte dal senatore Novi e più in particolare le preoccupazioni cui tali osservazioni sono sottese e pertanto propongo anch'io – subordinando a ciò l'eventuale voto favorevole da parte del Gruppo Alleanza Nazionale – una modifica al secondo impegno previsto nell'ordine del giorno.

I senatori del mio Gruppo si esprimerebbero a favore dell'ordine del giorno in esame, qualora venga posto in votazione, se lo stesso recitasse: «ad individuare un interlocutore tra personale da individuarsi tra i magistrati assegnati al Ministero della giustizia al quale detti soggetti possano fare assiduo riferimento per la trattazione delle loro posizioni ed istanze».

La finalità della modifica che propongo opera uno spostamento, in via eccezionale, con riferimento all'intero impianto della legge.

Ad un articolo successivo è stata presentata una proposta emendativa – che so già non sarà accolta – volta a stabilire che alla commissione per il trattamento dei collaboratori di giustizia possa partecipare come membro del Governo non solo il Sottosegretario per l'interno, ma anche quello per la giustizia.

Tornando all'ordine del giorno, mi sembra assolutamente più opportuno che si tratti di una persona esterna allo scenario in cui si articola l'intera materia, che attualmente è, ed è destinato a rimanere, quello del Ministero dell'interno. Pertanto ho proposto l'introduzione di una figura, che non sia rivestita dai loro interlocutori abituali e d'ufficio, che può essere – lo dico in senso ovviamente atecnico – il «difensore civico» dei testimoni di giustizia, cui questi ultimi possono rivolgersi, qualora sottoposti a particolari pressioni o esigenze di sicurezza. Si tratta quindi, ancora una volta, di una sorta di tutore, anche se in senso atecnico. Ritengo che tale persona debba essere individuata in maniera «terza» rispetto allo scenario in cui il problema si solleva.

Nel caso in cui tale modifica venga accettata, l'ordine del giorno sarà votato favorevolmente dai senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale; in caso contrario, il Gruppo si asterrà.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, vorrei ricordare che il criterio generale al quale è informata la nuova disciplina relativa ai collaboratori di giustizia, e segnatamente gli aspetti connessi alla protezione, è rappresentato da una netta distinzione tra tutto ciò che riguarda le indagini e tutto ciò che attiene alla protezione, sia per quanto concerne i referenti e gli interlocutori istituzionali, sia per quello che riguarda i metri di valutazione. Ci sforziamo di tenere distinto il mo-

mento della protezione da quello delle indagini e dell'utilizzazione delle dichiarazioni ai fini della prova.

In tale contesto, relativamente al profilo della protezione, avvertiamo l'esigenza – generalmente condivisa dalle forze politiche e dai Gruppi parlamentari – di introdurre quanto più possibile una diversa considerazione per i collaboratori di giustizia, che sono, come è noto, soggetti che hanno commesso reati, e per i testimoni di giustizia, che sono persone le quali adempiono ad un dovere nei confronti dello Stato e della collettività.

A questo proposito, il Servizio di protezione, che sovrintende alla gestione tecnica della protezione sia dei collaboratori di giustizia sia dei testimoni di giustizia, ha già introdotto, nei fatti, una differenziazione, tant'è vero che esiste una sezione distinta per i testimoni di giustizia ed un funzionario responsabile nei loro confronti. Il Governo è pronto ad accogliere, senza bisogno di voto, l'ordine del giorno presentato dai senatori Fassone ed altri, raccogliendo altresì le esigenze di chiarificazione poste dai senatori intervenuti, nel senso che deve essere chiaro che ciò di cui stiamo parlando è un funzionario che sia interlocutore istituzionale, in modo continuativo ed assiduo, dei testimoni di giustizia, per i quali vogliamo un trattamento differenziato rispetto a quello riservato ai collaboratori.

Stiamo parlando di un trattamento che si riferisce a misure di protezione e che è quindi di stretta competenza del Servizio di protezione e di apparati collocati entro il Ministero dell'interno: l'intervento in questa sede di un'autorità giudiziaria non farebbe che provocare ulteriori confusioni.

Pertanto, la formula che proporrei ai firmatari dell'ordine del giorno come condizione affinché il Governo possa accoglierlo è che il secondo capoverso del dispositivo sia sostituito dal seguente: «ad individuare un funzionario quale interlocutore istituzionale a cui i testimoni di giustizia possano fare assiduo riferimento per la trattazione delle loro posizioni ed istanze;». Se il senatore Fassone e gli altri firmatari dell'ordine del giorno n. 1 accetteranno questa modifica, il Governo accoglierà tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Fassone, intende accogliere la proposta testé formulata dal rappresentante del Governo?

FASSONE. Signor Presidente, aderisco a questa ulteriore nuova formulazione proposta dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'ordine del giorno n. 1, nell'ulteriore nuova formulazione.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, concordo anche con l'ulteriore modifica proposta.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto, l'ordine del giorno n. 1 (Nuovo testo) non verrà posto ai voti, considerato peraltro che il Governo, nell'avanzare la sua proposta, ha anche tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso del dibattito.

CARUSO Antonino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, da quel che ho compreso, l'ordine del giorno n. 1 non sarà posto ai voti, in quanto accolto nella sua ulteriore nuova formulazione, sulla quale il Gruppo di Alleanza Nazionale non concorda. Faccio questa precisazione affinché resti agli atti.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, anche per le ambiguità contenute in questo ordine del giorno...

PRESIDENTE. Voglio ricordare ai colleghi che non possiamo fare dichiarazioni su un ordine del giorno che non viene posto in votazione, in quanto accolto dal Governo.

NOVI. Sono ambiguità, come dicevo, che vanno sottolineate e ricordate, al fine poi di far sì che non venga data di quest'ordine del giorno un'interpretazione estensiva e funzionale alle tipiche distorsioni di uno Stato di polizia.

Esprimo quindi, da parte del Gruppo Forza Italia e a titolo personale, il dissenso sull'ordine del giorno n. 1, nell'ulteriore nuova formulazione.

PRESIDENTE. Senatore Novi, il Governo ha anche precisato in quali termini accoglieva le indicazioni interpretative che venivano dal dibattito.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

### **Verifica del numero legale**

MILIO. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.  
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 17,10, è ripresa alle ore 17,35).*

## **Presidenza del presidente MANCINO**

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2207, 1927, 1976 e 2843**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.  
Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

**È approvato.**

Informo i colleghi che, dopo l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3, comunicherò l'esito della Conferenza dei Capigruppo in ordine al nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea.

Passiamo dunque all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MILIO. Signor Presidente, in questi giorni la procura della Repubblica di Palermo ha prospettato alla Direzione nazionale antimafia di istituire una taglia per rendere più agevole la cattura dei latitanti, ovviamente tenuto conto del fatto che le forze dello Stato non sono in grado di farlo.

PRESIDENTE. Per la verità, questa proposta è stata avanzata da un solo sostituto procuratore.

MILIO. No, signor Presidente, la proposta è stata formulata da un sostituto procuratore e da un procuratore aggiunto.

Ebbene, signor Presidente, tenuto conto che la procura di Palermo è un ufficio giudiziario che, più di ogni altro, si avvale dell'opera dei cosiddetti collaboratori di giustizia, mi oppongo all'articolo 3 ritenendolo una sorta di taglia anticipata: si individua l'obiettivo e si pone una taglia in base al valore che, ad esempio, per qualche *ex* Presidente del Consiglio dei ministri poteva ammontare a circa 1 miliardo e mezzo per ogni dichiarazione rilasciata.

Ebbene, il criterio «taglia contro taglia» non mi vede d'accordo: in uno Stato di diritto, sedicente liberale, fatti del genere non devono verificarsi e le investigazioni devono essere effettuate dalla polizia giudiziaria se e in quanto ne è capace.

VALENTINO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 3.2.

CÒ. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 3.3.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.4 si dà per illustrato.

RUSSO. Signor Presidente, in questa materia il provvedimento della commissione centrale è particolarmente delicato perché – se consiste nell'applicazione delle misure di protezione – si risolve, appunto, in provvedimento che tende a preservare l'incolumità della persona.

Appare pertanto opportuno prevedere – come proponiamo con l'emendamento 3.5 – che, qualora venga impugnato il provvedimento di applicazione, non sia ammessa la sospensione dell'esecuzione, proprio in ragione dell'urgenza e dell'importanza del provvedimento.

Qualora invece il provvedimento della commissione centrale sia di modifica o di revoca, l'ordinanza di sospensione è ammessa ma si prevede un termine di sei mesi oltre il quale non ha più effetto la sospensiva, prevedendo che il giudice fissi, entro i quattro mesi successivi, la discussione di merito del ricorso.

L'emendamento 3.5 dovrebbe essere integrato da due modifiche, che ho già proposto al relatore e al Governo, e cioè aggiungere, sia nel primo che nel secondo comma, al riferimento all'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 anche quello all'articolo 36 del regio decreto n. 642 del 1907, che riguarda la procedura davanti al Consiglio di Stato.

CENTARO. Signor Presidente, propongo di sostituire all'emendamento 3.7 le parole: «hanno disposto l'applicazione» con le altre: «la Commissione con la loro partecipazione ha deliberato sull'applicazione». Questo serve, appunto, a conferire maggiore completezza alla composizione della commissione.

Vorrei aggiungere, con riferimento all'emendamento 3.5, che sarebbe utile rendere perentorio il termine di quattro mesi di cui al comma 2-*sexies*, introducendo, dopo la parola: «entro», le parole: «e non oltre» e prevedere anche che la revoca del programma di protezione rimanga sospesa sino all'udienza cautelare, perché si verifica una *vacatio*, un lasso di tempo nel quale la persona in precedenza sottoposta al programma di protezione rimane comunque sfornita; potrà poi riceverlo in occasione della sospensiva, però in quel periodo è priva di tale protezione.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, in senso lato, l'emendamento 3.8 si riferisce alla composizione della commissione; in termini più pre-

cisi, esso individua, per i magistrati e gli ufficiali di polizia giudiziaria, cioè coloro i quali altra parte del provvedimento individua come componenti della commissione, una ragione di incompatibilità a partecipare all'applicazione delle misure di protezione nei confronti delle persone con cui hanno avuto, al di là della dizione tecnica, i cosiddetti colloqui investigativi.

Si tratta quindi di un emendamento che ha una vita logica in tanto e in quanto resteranno i colloqui investigativi, di cui in altra parte del testo che esaminiamo è proposta la soppressione; nel caso in cui questa non avvenga, appare opportuno stabilire l'impossibilità che vi siano giudizi di ammissione o meno al programma di protezione da parte di soggetti che non siano genuinamente terzi e assolutamente «sterili» con riferimento alle vicende che esaminano.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, recependo il parere espresso dalla Commissione bilancio, ho presentato l'emendamento 3.500, con il quale propongo di sostituire, al comma 1, lettera *d*), la parola «tre» con la parola «due».

Do per illustrato l'emendamento 3.6.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 3.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.2, invito il senatore Valentino a ritirarlo oppure ad eliminare, dopo le parole: «Sottosegretario di Stato», le altre: «o alla giustizia», e sostituire le parole: «agli interni» con le altre: «all'interno».

PRESIDENTE. Quindi propone di usare il singolare.

FOLLIERI, *relatore*. Sì, anche in relazione a quanto detto in precedenza.

Dico poi al senatore Cò che sono favorevole all'emendamento 3.3 nella misura in cui esso sia modificato come segue. Dopo le parole: «ma che» aggiungere: «non sono addetti ad ufficio che svolga continuamente attività di investigazione e di indagine preliminare», sopprimendo le parole: «o giudizio». Per il resto l'emendamento va bene.

L'emendamento 3.4 ritengo sia assorbito dal 3.3, mentre esprimo parere favorevole sul 3.5 con le integrazioni che sono state indicate dai senatori Russo e Centaro, anche se il secondo rilievo che ha mosso il senatore Centaro credo di non averlo ben compreso, perché non vi è stata una riformulazione da parte sua.

Voglio sottolineare, signor Presidente, che l'attuale comma 2-*sexies* del testo della Commissione diventerebbe 2-*septies* nell'ipotesi in cui dovesse essere approvato l'emendamento 3.5.

PRESIDENTE. Questa è una correzione che faremmo in sede di coordinamento.

FOLLIERI, *relatore*. L'emendamento 3.6, che reca la mia firma, resterebbe assorbito.

Il parere è favorevole sull'emendamento 3.7, qualora, come ho già anticipato, dopo le parole «nei cui confronti», vengano inserite le altre «la commissione, con la loro partecipazione, ha deliberato sull'applicazione».

Infine il parere è contrario sull'emendamento 3.8.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, nella sostanza il parere del Governo è conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti, ovviamente come riformulati; in particolare, sull'emendamento 3.2 l'indicazione anche di un Sottosegretario di Stato «alla giustizia» avrebbe creato notevoli problemi. L'intera struttura rientra nel Ministero dell'interno e quindi avrebbe rappresentato una stranezza l'affidare la presidenza di questa commissione ad un Sottosegretario di Stato per la giustizia. Si tratta di una responsabilità istituzionale che fa interamente capo al Ministero dell'interno e che è quindi giusto venga affidata ad un suo rappresentante.

Ripeto che sugli altri emendamenti il parere è conforme a quello del relatore, ovviamente tenuto conto delle modifiche indicate.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, vorrei, se possibile, avere un chiarimento dal relatore. (*Brusìo in Aula. Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Senatore Novi, i colleghi temono richieste procedurali (*Ilarità*); mi sembra che ella invece chieda un chiarimento di merito. È così?

Senatore Follieri, ascoltiamo quanto ha da dire il senatore Novi.

NOVI. Desidero fare anzitutto un'osservazione. Per gli immigrati è prevista la sospensione del provvedimento di espulsione in pendenza di ricorso al TAR. Vorrei sapere dal relatore se per i testi di giustizia ed i collaboratori italiani è contemplato analogo diritto, poiché in base alla formulazione dell'emendamento non sembra essere così. Mi chiedo se tale diritto, riconosciuto agli immigrati nel momento in cui viene emesso nei loro confronti un provvedimento di espulsione, sia riconosciuto anche ai testi ed ai collaboratori di giustizia espulsi dal Servizio centrale di protezione.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, effettivamente l'emendamento 3.5 non contempla la questione della sospensione. Pertanto, faccio mia la proposta del senatore Centaro prevedendo l'introduzione di un comma aggiuntivo dopo il 2-*sexies*, in cui si faccia appunto riferimento a tale aspetto: «Nel termine entro il quale può essere proposto ed in pendenza di ricorso giurisdizionale il provvedimento rimane sospeso sino a contraria determinazione del giudice in sede cautelare o di merito».

PRESIDENTE. Senatore Novi, ha ascoltato quanto riferito dal relatore?

NOVI. Signor Presidente, mi sento rassicurato dalla modifica apportata all'emendamento, anche se ne avrei preferito un altro tipo. Però, quando si è esigua minoranza, bisogna accettare le determinazioni della maggioranza.

PELLEGRINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Signor Presidente, probabilmente dovrei fare più tardi questa richiesta, ma mi domando se sull'emendamento 3.5 non sia possibile chiedere fin da ora una votazione per parti separate. Infatti, a mio avviso, il comma 2-*quinquies*, che vorrebbe introdursi, non regge ad un riscontro di costituzionalità. La Corte costituzionale ha sottolineato più volte che non è possibile escludere dal processo amministrativo la tutela cautelare per intere categorie di atti. Quindi, personalmente, non me la sento di votare l'emendamento così formulato. Se si votasse per parti separate, voterei contro il comma 2-*quinquies* e a favore del comma 2-*sexies*, anche se, a mio avviso, a quel punto dovrebbe essere assorbito dall'emendamento presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Pellegrino, quando passeremo alla votazione dell'emendamento 3.5, se non vi sono obiezioni, potremo procedere alla votazione per parti separate.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Milio, interamente soppressivo dell'articolo.

**Non è approvato.**

Intendendosi accolte le proposte di riformulazione avanzate dal relatore, metto ai voti l'emendamento 3.2 (Nuovo testo), presentato dal senatore Valentino e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.500, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Do lettura dell'ultima parte dell'emendamento 3.3, come riformulata: «ma che non sono addetti ad uffici che svolgono continuamente attività di investigazione, di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo».

Senatore Cò, accetta le modifiche suggerite dal relatore?

CÒ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3 (Nuovo testo), presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**È approvato.**

L'emendamento 3.4 è assorbito.

Passiamo alla votazione per parti separate dell'emendamento 3.5.

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, vorrei fare un'osservazione circa la proposta del relatore di un comma aggiuntivo che preveda, in sostanza, l'inoperatività del provvedimento di revoca o modifica della misura fino alla decisione sulla sospensiva o sul merito.

Vorrei far presente che questa norma mi appare in singolare contraddizione con la filosofia complessiva del provvedimento, tendente ad introdurre criteri di particolare rigore nell'ammissione alle misure e a prevedere una serie di fatti rilevanti per la revoca. In tal modo, rendiamo la revoca – che potrebbe essere determinata da gravi motivi – inoperante per un termine che può arrivare a tre mesi. Infatti, il termine per il ricorso giurisdizionale è di 60 giorni. Se il provvedimento di revoca è inefficace, è chiaro che l'interessato sarà portato a ritardare il più possibile la presentazione e il deposito del ricorso, che va fatto nei 30 giorni successivi alla notifica; poi vi è la fissazione dell'udienza. Si può arrivare a quattro mesi in cui il provvedimento di revoca, pur determinato da gravi motivi, rimarrà inoperante.

Vorrei sottoporre questo dubbio all'attenzione dell'Assemblea, pur rimettendomi alla valutazione del relatore e del Governo; a mio avviso, se si dovesse prevedere un'inefficacia del provvedimento, quantomeno non dovrebbe essere estesa all'intero termine per il ricorso giurisdizionale ma circoscritta ad un termine più breve, entro il quale possa essere proposto il ricorso.

Desidero aggiungere che il paragone con le norme sugli immigrati è infondato, sia perché in quel caso sono previsti termini più brevi per il ricorso sia perché il provvedimento di espulsione, una volta eseguito, non offrirebbe la possibilità di ripristinare la situazione antecedente.

NOVI. Anche il collaboratore o il teste, una volta ammazzato, non può più presentare ricorso.

PRESIDENTE. Dobbiamo stabilire a quale grado di riflessione siamo pervenuti. Sembrava, infatti, che, dopo l'espressione del parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti in esame, con accettazione parziale delle proposte emendative del senatore Centaro, fossimo giunti alle dichiarazioni di voto. Tornare indietro significa riaprire la discussione generale.

CENTARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, intervengo soltanto per replicare al collega Russo che un profilo, di carattere esclusivamente sostanziale che non viene meno per i tempi relativi alla procedura di eventuale ricorso, attiene alla severità nelle cause in virtù delle quali si dispone la revoca; altro profilo concerne la possibilità che in questo lasso di tempo, prescindendo dalla validità delle cause, vi possa essere comunque un periodo in cui il collaboratore di giustizia è privo della protezione, che gli verrà magari restituita attraverso un'ordinanza sospensiva del TAR, il che lo espone decisamente a un pericolo. Essendo fissato in 60 giorni il termine entro il quale può essere proposto il ricorso e in quattro mesi il termine entro e non oltre il quale si deve arrivare alla decisione di merito, il lasso di tempo è breve e si evita un pericolo nei confronti del collaboratore di giustizia.

Il collega Novi ha riportato il caso estremo di patologia del sistema: un collaboratore di giustizia, che non fa certe dichiarazioni e a cui viene tolto il programma di protezione, si trova comunque scoperto in quel periodo e rischia la vita.

Trattandosi di un periodo estremamente limitato, non credo che possa arrecare squilibri, non comportando alcuna modifica sostanziale della vicenda.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.5 (Nuovo testo), recante il capoverso *2-quinquies*, presentato dal senatore Senese e da altri senatori.

**È approvata.**

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 3.5 (Nuovo testo), recante il capoverso 2-*sexies*, presentato dal senatore Senese e da altri senatori.

**È approvata.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5/1, presentato dal relatore e volto ad introdurre il capoverso 2-*septies*: «Nel termine entro il quale può essere proposto in pendenza di ricorso giurisdizionale, il provvedimento rimane sospeso sino a contraria determinazione del giudice in sede cautelare o di merito.»

PELLEGRINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Signor Presidente, desidero far osservare al collega Centaro che dobbiamo essere attenti nell'affermare certi principi perché, se li portassimo alle estreme conseguenze, dovremmo sostenere che quel provvedimento dovrebbe restare automaticamente sospeso sino al giudicato di rigetto dell'impugnazione.

Può anche darsi, infatti, che il giudice di primo grado rigetti il ricorso e che invece successivamente il Consiglio di Stato accolga l'appello del ricorrente. In tal caso alla fine vi sarà, quindi, comunque una pronuncia giurisdizionale sulla necessità della continuazione della protezione, ma si sarà anche determinato un periodo intermedio di «finestra», in cui la protezione è mancata. Non vale la pena, per argomenti che tutto sommato riguardano numeri limitati di casi, scardinare i principi fondamentali della giustizia amministrativa.

Ho cercato di richiamare l'attenzione del Governo e del relatore su questo aspetto in occasione dell'esame della prima parte dell'emendamento 3.5, ma non ci sono riuscito. Adesso vi invito a far attenzione a non creare una nuova categoria di atti che si renderebbero inefficaci, solo perché impugnati: si inciderebbe, quindi, sull'inefficacia di un atto con il più infondato dei ricorsi e ciò mi sembra contrario al nostro sistema.

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, desidero formulare una proposta di compromesso: si potrebbe prevedere che il provvedimento rimanga inefficace per il termine di venti giorni e che qualora, entro questo termine, sia proposto ricorso giurisdizionale con istanza di sospensiva, resti inefficace fino a quando il giudice amministrativo non si sia pronunciato sulla sospensiva.

Mi pare che in questo modo si raggiunga un punto d'equilibrio tra l'esigenza di non far cadere immediatamente la misura e quella di dar corso comunque ad una sollecita verifica giurisdizionale della misura stessa.

CENTARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, la soluzione di compromesso testé proposta non sposta i termini della questione perché, qualora venisse accettata, il ricorso verrebbe comunque presentato nei venti giorni stabiliti. Se si attribuisce questa facoltà, la previsione secondo cui il ricorso deve essere presentato prima o dopo, entro venti giorni o nel termine ordinario di sessanta giorni, rientra sempre nell'eccezione al sistema e quanto sia lungo il termine conta poco.

Mi sembra preferibile, dunque, mantenere il termine ordinario, anche per consentire un ricorso approfondito e congruo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il sottosegretario Brutti. Ne ha facoltà.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, comprendo le ragioni che inducono il collega Russo a proporre la soluzione indicata. Avverto, tra l'altro, l'esigenza che i provvedimenti di revoca abbiano una loro incisività; è capitato di recente che un collaboratore di giustizia coinvolto in gravi fatti abbia visto la revoca immediata del suo programma di protezione da parte della Commissione centrale e questo è un aspetto del funzionamento della Commissione che considero positivo, perché portatore di criteri di rigore. Rispetto ai principi che sono stati richiamati in questa sede non credo, tuttavia, che sia possibile trovare una soluzione che venga incontro alle preoccupazioni del senatore Russo.

Preferisco pertanto mirare alla sostanza del problema: ritengo essenziale che non vi sia una sospensione della decisione che consente l'ammissione al programma di protezione, perché si potrebbe contrapporre un'esigenza grave di tutela della sicurezza del collaboratore. Analogamente capisco che la sospensione, togliendo efficacia alla revoca, possa attenuare il rigore della decisione, tuttavia riconosco che ciò non contrasta con la tutela della sicurezza del collaborante o del dichiarante. Se lasciassimo, però, un periodo non protetto, nel quale effettivamente si porrebbe un problema di sicurezza, lo considererei un risultato non positivo di questa disciplina.

Tutto considerato, quindi, tenendo anche conto del particolare impegno che l'opposizione mette nel sostenere questo punto – mi pare che ci tenga parecchio – e della presenza di una questione di principio, il Governo si rimette alla valutazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Alla luce di quanto dichiarato, il relatore desidera cambiare la sua posizione?

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto anch'io all'Assemblea.

PERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, vorrei che sugli emendamenti non vi fosse una eccezione ai lavori della Commissione giustizia: su di essi, una volta che è stato ascoltato il parere del relatore e quello del Governo, si passa alla votazione, con la quale si approva o si respinge; altrimenti questa diventa una conversazione, indubbiamente interessante, tuttavia alla fine inefficace dal punto di vista della tempestività dell'approvazione di un provvedimento.

Prego, senatore Pera, ha facoltà di parlare.

PERA. Signor Presidente, lei ha anticipato esattamente ciò che volevo dire: sull'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore vi era stata una dichiarazione di approvazione da parte del Governo; vi è stata poi una discussione suppletiva che aveva tutta l'aria di essere una discussione di Commissione, dopodiché, il relatore ed il Governo hanno modificato il loro parere e si sono entrambi rimessi all'Aula.

Onestamente, non riesco a capire la procedura seguita da questa discussione: se sulla proposta era intervenuto il parere sia del relatore che del Governo, mancava solamente la votazione, alla quale la prego di passare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.5/1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti il testo risultante dagli emendamenti 3.5 (Nuovo testo) e 3.5/1.

**È approvato.**

A seguito della precedente votazione l'emendamento 3.6 risulta pertanto assorbito.

Metto ai voti l'emendamento 3.7 (Nuovo testo), presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

**È approvato.**

L'emendamento 3.8 è pertanto precluso.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

**È approvato.**

CARUSO Antonino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, vuole intervenire sul suo emendamento? Ma abbiamo già approvato l'articolo 3.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, io posso capire che l'emendamento 3.8 non fosse gradito, ma vorrei capire invece perché è stato considerato precluso.

PRESIDENTE. L'emendamento da lei presentato, senatore Caruso, che recita: «I magistrati e gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono partecipare all'applicazione (...)», è sostitutivo dei precedenti emendamenti già votati. Questo suo emendamento inciderebbe sullo stesso capoverso 2-*sexies*, già posto in votazione.

CIRAMI. Ma l'emendamento 3.8 è aggiuntivo!

CARUSO Antonino. Certo incide sulla stessa norma, ma in senso aggiuntivo, cioè propone che la stessa sia completata con ulteriore ed autonomo concetto.

PRESIDENTE. Senatore Follieri, ha sentito il senatore Caruso? Comunque abbiamo già proceduto alla votazione dell'articolo.

FOLLIERI, *relatore*. Abbiamo proceduto alla votazione, ma sembrerebbe, per una ragione di natura tecnica, che l'emendamento 3.8 sia precluso più che assorbito, perché noi abbiamo approvato il comma 2-*sexies* nella formulazione di cui all'emendamento 3.5.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, a fronte di una serie di discussioni e di proposte modificative sugli emendamenti che avevano già ricevuto l'espressione del parere favorevole da parte del Governo, c'è qui un parere contrario espresso sull'emendamento 3.8 dal relatore e, immagino, anche da parte del Governo. (*I sottosegretari di Stato Ayala e Brutti annuiscono*).

Avremmo potuto anche metterlo in votazione, ciò avrebbe comportato registrare un voto contrario, senatore Caruso.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, avrei preferito conoscere la motivazione alla base della contrarietà espressa dal relatore e dal Governo, con riferimento alla proposta contenuta in quest'emendamento.

Mi consenta, signor Presidente, comprendo le ragioni di celerità, ma ci sono dei punti che a mio avviso devono essere approfonditi nella maniera dovuta.

Questo emendamento trae spunto da un ragionamento di tipo realistico: coloro i quali sono chiamati a far parte della commissione che concederà oppure (lo sottolineo) non concederà le misure di protezione, sono gli stessi che svolgono i colloqui investigativi. Poiché è realistico pensare che le nomine non avvengono, così come si accende o si spegne una luce, con un interruttore, è possibile immaginare che i soggetti che svolgono i colloqui investigativi possano in qualche maniera negoziare dichiarazioni, confessioni e affermazioni con le persone che ascoltano, in cambio di misure di sicurezza e di particolare protezione, di quei benefici che essi stessi, all'indomani del colloquio investigativo, potranno concedere o no: il ragionamento funziona sia in senso collaborativo che di minaccia nei confronti della persona intervistata.

Credo che una questione di questo tipo, quale è quindi quella dell'incompatibilità tra la duplice funzione di investigatore e di chi decide se applicare o no le misure e i benefici di protezione, non possa essere ragionevolmente liquidato dal relatore e dai rappresentanti del Governo con l'espressione di un parere contrario, «arrivederci e grazie».

PRESIDENTE. Ricordo nuovamente che abbiamo già approvato anche l'articolo 3.

CIRAMI. Domando di parlare, signor Presidente, ma se non mi concederà la parola, non interverrò.

PRESIDENTE. Senatore Cirami, le darò la parola, tuttavia debbo dire con franchezza che mi sembra di essere in Commissione e non in Aula. In quella sede, infatti, è possibile anche qualche ripensamento.

Ha dunque facoltà di intervenire, senatore Cirami.

CIRAMI. Signor Presidente, non voglio fare appunti agli Uffici, ma prima di decidere un assorbimento o una preclusione bisogna stare attenti, perché l'emendamento trattava argomenti assolutamente diversi rispetto a ciò che è stato votato.

Per quello che vale la mia posizione, sono d'accordo con le ragioni esposte dal senatore Antonino Caruso.

FOLLIERI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, ritengo che le osservazioni svolte dal senatore Caruso, che rispetto, non possano essere condivise per due motivi. Il primo è che chi fa parte della commissione in parola non può svolgere colloqui investigativi. Il secondo è che può verificarsi il caso di un ufficiale di polizia giudiziaria il quale abbia svolto dei colloqui investigativi e poi entri a far parte della commissione: la conoscenza

della personalità e del contributo reso dal collaborante, credo che possa portare frutti alla decisione della commissione.

Ho sempre seguito la linea del rigore, e il senatore Antonino Caruso sa bene qual è stato il mio comportamento in Commissione: mi oppongo dunque alla sua proposta per tali evidenti ragioni, che sono di diritto ed anche, per così dire, di fatto.

PRESIDENTE. Abbiamo già votato l'articolo 3. Senatore Caruso, con un minimo di comprensione procediamo oltre poiché l'Assemblea ha già effettuato una serie di votazioni, previa espressione dei pareri del relatore e del Governo.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, per sincero affetto nei confronti dei colleghi tutti, della maggioranza e dell'opposizione, e quindi per impedire che essi, con il loro voto, possano condividere le cose assolutamente non condivisibili che sullo specifico argomento ha detto il relatore, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Caruso.

Prima di passare alla illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 4, comunico l'esito della Conferenza dei Capigruppo.

### **Sui lavori del Senato**

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche ed integrazioni al calendario dei lavori in corso.

Per quanto riguarda l'attuale settimana, resta stabilito che, una volta concluso l'esame degli argomenti indicati dalle opposizioni, il Senato prosegue nella trattazione dei disegni di legge sui collaboratori di giustizia, sul riordino delle Forze di polizia e sui compensi a favore degli ufficiali giudiziari.

Il calendario della prossima settimana è stato integrato con l'esame del disegno di legge sul diritto di sciopero, trasmesso pochi giorni fa dalla Camera dei deputati. A tal fine sono state previste diverse, nuove sedute: lunedì 3 aprile, antimeridiana, pomeridiana e notturna; martedì 4 antimeridiana e notturna. La seduta pomeridiana di martedì 4 e quella antimeridiana di mercoledì 5 erano già state precedentemente stabilite. Sono state invece sconvocate le sedute già previste per giovedì 6 aprile.

Il Governo ha comunicato non rendersi più necessaria la conversione dei decreti-legge sulle elezioni e sulla integrazione salariale, che non saranno pertanto più posti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Per quanto riguarda gli emendamenti al disegno di legge sul diritto di sciopero, questi dovranno essere presentati entro le ore 12 di venerdì 31 marzo.

### Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2000.

– Disegno di legge n. 4539 – Diritto di sciopero (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

### Calendario dei lavori dell'Assemblea. Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento – il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 28 marzo al 5 maggio 2000.

Martedì	28 marzo	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Seguito disegno di legge n. 2207 e connessi – Collaboratori di giustizia</li> <li>– Seguito disegno di legge n. 3060-B e connessi – Riordino Forze di Polizia (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>)</li> <li>– Disegno di legge n. 4336-bis – Compensi ufficiali giudiziari</li> </ul>
Mercoledì	29 »	(antimeridiana) (h. 9,30-13)	
	» 29 »	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>– Seguito argomenti indicati dalle opposizioni: voto finale del disegno di legge n. 2990 – Qualità delle acque (<i>Voto con la presenza del numero legale</i>) disegno di legge n. 4095 – Autovetture di Stato</li> <li>– Eventuale seguito degli argomenti non conclusi nel pomeriggio di martedì 28 (disegno di legge nn. 2207, 3060-B e 4336-bis)</li> </ul>

Mercoledì	29	marzo	(notturna) (h. 21-23)	} - Seguito disegno di legge n. 4048 e connessi - Fecondazione assistita ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> )
Giovedì	30	»	(antimeridiana). (h. 9,30-13)	
	»	30	»	} - Eventuale seguito degli argomenti non conclusi (disegno di legge nn. 2207, 3060-B e 4336-bis) - Disegno di legge n. 3729-B - Contributo al Servizio sociale internazionale ( <i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i> )
			(pomeridiana) (h. 16,30-20)	
				} - Disegno di legge n. 4014 - Servizi pubblici enti locali ( <i>collegato alla manovra di finanza pubblica</i> )
Venerdì	31	»	(antimeridiana) (h. 9)	
				} - Interpellanze ed interrogazioni
Lunedì	3	aprile	(antimeridiana) (h. 11-13)	
	»	3	»	} - Disegno di legge n. 4539 - Diritto di sciopero ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> )
			(pomeridiana) (h. 16-20)	
	»	3	»	} - Disegno di legge n. 4517 - Decreto-legge n. 46 in materia sanitaria ( <i>Presentato al Senato - voto finale entro l'8 aprile 2000</i> )
			(notturna) (h. 21-23)	
Martedì	4	»	(antimeridiana) (h. 9-13)	} - Disegno di legge n. 4519 - Decreto-legge n. 18 sulla società «Case di cura riunite» di Bari ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 14 aprile 2000</i> )
	»	4	»	
			(pomeridiana) (h. 16-20)	} - Disegno di legge n. 4524 - Decreto-legge n. 54 sui lavoratori socialmente utili per giudice unico ( <i>Presentato al Senato - voto finale entro il 12 aprile 2000</i> )
	»	4	»	
			(notturna) (h. 21-23)	
Mercoledì	5	»	(antimeridiana) (h. 9,30-14)	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 4539 dovranno essere presentati entro le ore 12 di venerdì 31 marzo.

Gli emendamenti agli altri disegni di legge in calendario dal 3 al 5 aprile dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 30 marzo.

Nel pomeriggio di mercoledì 5 aprile sarà ospite nell'Aula del Senato il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Dal 6 al 15 aprile i lavori del Senato saranno sospesi per le elezioni regionali.

Martedì	18	aprile	(pomeridiana) (h. 15-20)	} – Interrogazioni a risposta immediata <i>ex</i> articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (ore 15-16) – Disegno di legge n. 4549 – Decreto-legge n. 32 in materia di locazioni ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati – scade il 25 aprile 2000</i> ) – Disegno di legge n. 4541 – Decreto-legge n. 60 sui disabili ( <i>Presentato al Senato – voto finale entro il 20 aprile 2000</i> ) – Esame di documenti definiti dalla Giunta per le elezioni – Eventuale seguito degli argomenti non conclusi – Ratifiche di accordi internazionali ( <i>compreso disegno di legge n. 3915 sulla corruzione</i> )	
Mercoledì	19	»	(antimeridiana) (h. 9,30-13)		
	»	19	»		(pomeridiana) (h. 16,30-20)
Giovedì	20	»	(antimeridiana). (h. 9,30-13)		

Gli emendamenti ai decreti-legge in materia di locazioni e sui disabili, nonché quelli alle ratifiche di accordi internazionali dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 6 aprile.

I lavori del Senato saranno sospesi nel pomeriggio di giovedì 20 e nella giornata di venerdì 21 per le festività pasquali.

Mercoledì	26	aprile	(antimeridiana) (h. 11,30-13)	} – Seguito argomenti non conclusi – Disegno di legge n. 4339 – Regolazione mercati ( <i>collegato alla manovra finanziaria</i> ) – Disegno di legge n. 3903 – Navigazione satellitare – Disegno di legge n. 3436 – Modifiche articolo 51 del codice di procedura penale – Disegno di legge n. 2945 – Procedimento disciplinare notarile – Disegno di legge n. 766 – Salvataggio vita umana in mare	
	»	26	»		(pomeridiana) (h. 16,30-20)
Giovedì	27	»	(antimeridiana). (h. 9,30-13)		
	»	27	»		(pomeridiana) (h. 16,30-20)
Venerdì	28	aprile	(antimeridiana) (h. 9,30)	} – Interpellanze e interrogazioni	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 4339 dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 20 aprile.

Martedì	2 maggio	( <i>pomeridiana</i> ) (h. 17-20)	} – Seguito argomenti non conclusi – Disegno di legge n. 4338 e connessi – Sviluppo patrimonio immobiliare pubblico – Disegno di legge n. 3833 – Rifornimento interventi in campo ambientale – Disegno di legge n. 2853 – Norme per la città di Roma – Disegno di legge n. 2619 e connessi – Attività musicali – <i>Doc. XVI</i> , n. 10 – Rapporto TV-minori
Mercoledì	3 »	( <i>antimeridiana</i> ) (h. 9,30-13)	
	» 3 »	( <i>pomeridiana</i> ) (h. 16,30-20)	
Giovedì	4 »	( <i>antimeridiana</i> ). (h. 9,30-13)	
	» 4 »	( <i>pomeridiana</i> ) (h. 16,30-20)	
Venerdì	5 maggio	( <i>antimeridiana</i> ) (h. 9,30)	

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 4338 e 2853 dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 27 aprile.

LA LOGGIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, mentre i colleghi si riprendono dalla sorpresa della proposta che anche lunedì mattina, pomeriggio, sera e notte dovremo essere qui a lavorare contro ogni previsione ed ogni annuncio precedente, vorrei avanzare una proposta alternativa. La proposta che ha illustrato il Presidente non è stata accolta all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo per la contrarietà nostra ed anche di altri colleghi a questo calendario. È stato proposto, sostanzialmente, di affrontare con urgenza un argomento che è, per la verità, sotto gli occhi di tutti per i disagi che sta arrecando a tutti i cittadini, compresi i parlamentari che hanno la necessità di spostarsi frequentemente, anche utilizzando mezzi pubblici, aerei o ferroviari che siano e dopo che la Camera ha trattenuto questo disegno di legge per oltre un anno e mezzo. Durante questo periodo non è stata rilevata questa particolare urgenza, la Camera ha continuato a lavorare con tutta calma, anche se si verificavano numerosi disagi nei confronti dei cittadini. Ora il disegno di legge è arrivato al Senato da neanche due settimane, le Commissioni competenti (affari costituzionali e lavoro) sono state giustamente impegnate in altri argomenti, ma grazie al fatto che nel corso dell'ultimo fine settimana si è avuto un particolare disagio per

i numerosi scioperi che hanno interessato tanto gli aerei che le ferrovie, il Governo, la maggioranza e l'opposizione hanno deciso di provvedere immediatamente.

Allora, questa mattina, nel corso della Conferenza dei Capigruppo, i colleghi Maceratini e D'Onofrio (i quali, forse, vorranno illustrare la loro posizione) e il sottoscritto abbiamo proposto di lasciare sostanzialmente immutato il calendario e di esaminare questa materia in sede deliberante in Commissione.

Comprendete bene che, per chi come noi ha più volte avanzato il pregiudizio nei confronti della maggioranza non concedendo le deliberanti anche su argomenti di grande rilevanza, il fatto di aver avanzato una simile proposta, in maniera tale che il disegno di legge potesse essere rapidamente esaminato ed approvato, è stato indubbiamente un grosso sforzo.

Anche perché il disegno di legge, per quanto urgente e da tutti considerato tale, non ha la clausola finale di immediata esecuzione ma entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Qualcuno, avendo realizzato l'esistenza di un simile problema, ha anche proposto che si tornasse alla Camera solo per una modificazione di questo punto, per consentire l'immediata applicazione della norma non appena approvata dall'altro ramo del Parlamento. Allora, visto che l'argomento si presta a diverse e spesso contrastanti valutazioni e certamente sia da parte della maggioranza ma soprattutto da parte dell'opposizione almeno un paio di modifiche sembrerebbero più che opportune, a noi era sembrato giusto dire: acconsentiamo volentieri ad un esame in sede deliberante purché il provvedimento non arrivi blindato; se c'è la possibilità di inserire questo paio di modifiche, visto che comunque il provvedimento deve tornare alla Camera proprio per diventare immediatamente esecutivo e operativo, nel giro di due o tre giorni si può esaurire l'esame qui in Senato e nei primi giorni della settimana entrante può diventare legge con l'approvazione della Camera.

La proposta che ha fatto il Presidente del Senato, anche sulla base della consultazione con i Gruppi della maggioranza, ha portato invece ad una soluzione diversa: l'introduzione di nuove sedute proprio per poter esaminare in Aula questo disegno di legge.

La mia proposta, signor Presidente, colleghi, è quella di accogliere parzialmente la proposta del Presidente del Senato.

Lasciamo pure che le sedute aggiuntive previste si svolgano.

Nel contempo, riproponiamo, in questa sede, l'assegnazione del disegno di legge sul diritto di sciopero alla Commissione di merito in sede deliberante e dedichiamo le sedute antimeridiana, pomeridiana e notturna di lunedì nonché quelle antimeridiana e notturna di martedì alla prosecuzione dell'esame e quindi alla definitiva approvazione del disegno di legge concernente la disciplina della procreazione medicalmente assistita. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD e del senatore Gubert*).

PRESIDENTE. Senatore La Loggia, spetta alla Presidenza la decisione di assegnare un disegno di legge in sede deliberante alla Commis-

sione di merito la quale, a sua volta, nel rispetto delle norme regolamentari e costituzionali, può anche richiedere che un provvedimento assegnato in sede deliberante sia trasferito in sede referente, qualora ne sia fatta richiesta dal prescritto numero di senatori.

Sollevo soltanto una questione di principio perché non vorrei che l'Assemblea obbligasse il Presidente del Senato ad esercitare un potere che gli appartiene interamente e che rientra nella sua piena responsabilità.

Con la proposta da lei avanzata, senatore La Loggia, lei mi obbliga ad assegnare il disegno di legge in sede deliberante alla Commissione di merito e non posso procedere in tale decisione, sapendo che mancherebbe la convergenza sulla tale proposta, come d'altra parte è emerso nel corso della riunione della Conferenza dei Capigruppo.

LA LOGGIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, le do atto delle sue assolute ragioni. Non era questa la mia intenzione e se mi sono espresso male mi scuso soprattutto con lei e poi con i colleghi. Era solo un modo per riaprire il dialogo. È ovvio che laddove il suggerimento (non saprei come chiamarlo, ma certamente non intendo mettere minimamente in discussione le prerogative della Presidenza: ci mancherebbe altro) di utilizzare le sedute aggiuntive in maniera più proficua per esaminare contemporaneamente più provvedimenti, venisse accolto, anche la capacità di realizzazione del Senato ne avrebbe giovamento.

Ribadisco che era solo un modo per riaprire il discorso e mi scuso se ho fatto qualche *gaffe* regolamentare, non era nella mia intenzione.

Avendo ripreso la parola, ne approfitto per chiedere alcuni chiarimenti, signor Presidente. Non ho compreso bene: in base alla sua proposta di modifica del calendario il disegno di legge n. 4095, presentato dall'opposizione, resta comunque inserito all'ordine del giorno della seduta di domani mattina? Non mi risulta infatti che la Commissione affari costituzionali, questo pomeriggio, lo abbia esaminato, come noi invece auspichiamo. Per carità, la Commissione e lo stesso presidente Villone, nella loro più ampia autonomia, possono o meno esaminare un provvedimento. Mi interessa però sapere se l'esame del disegno di legge concernente le norme in materia di utilizzo delle cosiddette «auto blu» (tanto per comprenderci, visto che il titolo del provvedimento non è esattamente formulato in questi termini, ma mi interessa richiamarlo all'attenzione dei colleghi) proseguirà nella seduta di domani mattina.

Inoltre, signor Presidente, visto che il Governo ha annunciato che non è più necessaria la conversione in legge di due decreti-legge inseriti nel calendario, vorrei sapere se gli altri tre decreti-legge da convertire saranno esaminati nelle sedute di martedì e mercoledì. Forse sono stato distratto e non ho ben compreso ed è per questo che vorrei che fosse fatta chiarezza.

PRESIDENTE. Probabilmente il comunicato di cui ho dato lettura era molto stringato. La Conferenza dei Capigruppo ha confermato i provvedimenti già inseriti nel calendario, stralciando quelli rispetto ai quali il Governo ha comunicato il proprio disinteresse.

LA LOGGIA. In conclusione, la mia proposta è di dedicare le sedute aggiuntive all'esame di un argomento sicuramente di grandissimo rilievo, perché fortemente atteso, quale quello concernente la procreazione medicalmente assistita, riaprendo la valutazione (mettiamola in questi termini) sull'opportunità o meno, dopo un'eventuale indicazione del Presidente del Senato, di consentire – se possibile – un percorso parallelo in Commissione in sede deliberante al disegno di legge sul diritto di sciopero, senza impegnare su di esso l'Assemblea.

PRESIDENTE. Registro soltanto la disponibilità di alcuni Gruppi parlamentari a trasferire il disegno di legge sul diritto di sciopero in sede deliberante alla Commissione di merito.

Nella Conferenza dei Capigruppo di questa mattina, lasciando la pienezza delle prerogative dell'Assemblea, il senatore Angius – se non sbaglio – ha invece escluso la possibilità di ricorrere alla sede deliberante sul provvedimento concernente il diritto allo sciopero. Senatore Angius, conferma questa mia impressione?

ANGIUS. Signor Presidente, l'ho escluso e continuo ad escluderlo per una semplice ragione. Il senatore La Loggia crede che, oltre a molti altri colleghi, anche noi non conosciamo il Regolamento. Quest'ultimo attribuisce la facoltà a coloro che in un certo momento hanno assentito alla sede deliberante di richiedere, quando vogliono, il passaggio di un provvedimento in sede referente, facendo così cadere l'opportunità di approvarlo.

Questa proposta è tanto più discutibile dal nostro punto di vista in quanto – secondo il Presidente di Forza Italia – è confortata dall'idea di modificare il provvedimento. Noi invece riteniamo che esso debba entrare rapidamente in vigore, consentendo così di bloccare l'ondata di scioperi selvaggi che colpiscono i cittadini italiani in modo incredibile, al limite della civiltà. Tuttavia, poiché questo è nell'interesse dei cittadini, ma non di Forza Italia, non si dovrebbe farlo. Noi invece insistiamo sulla nostra proposta. *(Applausi dal Gruppo DS e del senatore D'Urso).*

PRESIDENTE. Per come è stata posta la questione della variazione del calendario approvato a maggioranza nella riunione della Conferenza dei Capigruppo, devo osservare che, se non registro il consenso sulla sede deliberante per il provvedimento che riguarda la nuova disciplina degli scioperi, non posso mettere in votazione una proposta che, da un lato, non mi consente di assegnare in sede deliberante il provvedimento e, dall'altro, non indica le sedute durante le quali dovrebbero svolgere la discussione generale, quella degli emendamenti, la votazione degli stessi e degli

articoli, nonché la votazione del disegno di legge nel suo complesso. Lo dico a scopo cautelare: abbiamo bisogno di indicare preventivamente le sedute durante le quali esamineremo ed eventualmente approveremo il disegno di legge su questa delicata materia degli scioperi.

Del resto, avendo detto al Governo, sia pure indirettamente (perché è facoltà del Governo fare ricorso anche alla decretazione d'urgenza), di stare attento perché quella della regolamentazione degli scioperi è una materia così delicata che non possiamo introdurre il principio della decretazione d'urgenza, e trattandosi di problemi che riguardano non soltanto il nostro Regolamento, ma anche la Carta costituzionale, dobbiamo prevedere le sedute per esaminare questo provvedimento.

Peraltro, vorrei assicurare l'Assemblea nel senso che abbiamo bensì previsto sedute, nella giornata di lunedì, la mattina, il pomeriggio e la notte e una seduta notturna martedì prossimo, ma lo abbiamo fatto dopo aver modificato il calendario anche nel senso di chiudere i nostri lavori nella seduta antimeridiana di mercoledì, eliminando così le sedute di giovedì, antimeridiana e pomeridiana.

In questo senso, un sacrificio chiesto ai senatori trova una compensazione in un'anticipazione della sospensione dei lavori per le attività elettorali da parte di questa Assemblea.

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, poiché stiamo discutendo di due questioni molto importanti, la Conferenza dei Capigruppo ha registrato opinioni diverse e l'intervento del senatore La Loggia ha posto una questione nuova, vorrei precisare la sua proposta perché non ci siano dubbi sul suo significato e sulla possibilità di praticarla, fermo restando che ovviamente l'Aula non può pronunciarsi sull'assegnazione in sede deliberante del disegno di legge.

La proposta del collega La Loggia, da me interpretata nei termini che sto per enunciare e sulla quale chiediamo un ripensamento ai colleghi della maggioranza, che avevano espresso opinione contraria su di essa in Conferenza dei Capigruppo, è la seguente: assegnare in sede deliberante il provvedimento relativo alla disciplina degli scioperi, con l'intesa che venga comunque votato in sede deliberante entro i termini che sono previsti dall'attuale calendario, con l'intesa, cioè, che dalla sede deliberante non vi sia remissione in Aula proposta da parte dei Gruppi dell'opposizione o da parte di un quinto dei membri della Commissione stessa. L'impegno politico, quindi, è di votare in sede deliberante; se la maggioranza farà muro e non accetterà le nostre proposte, si voterà e quello che dovrebbe avvenire in Aula avverrà in Commissione in sede deliberante.

Quindi la nostra proposta, ripeto, è di votare in sede deliberante il provvedimento sugli scioperi conclusivamente, senza dubbi, e, nel frattempo, seguendo il nuovo calendario proposto dal Presidente, utilizzare

le sedute di lunedì e martedì (nonché, visto che è già calendarizzata, la seduta notturna di domani) per proseguire fino alla votazione conclusiva l'esame del provvedimento sulla fecondazione assistita, che secondo noi si può, appunto, anche concludere; se così non fosse, certamente si voterebbero almeno gli articoli fondamentali.

Cosa osta, dal punto di vista della rapidità nell'esame del disegno di legge in materia di regolamentazione del diritto di sciopero, alla decisione di trasferirlo in sede deliberante con la certezza che venga votato e con l'impegno dei parlamentari dell'opposizione a non riportarne l'esame in Aula? Se questo era il dubbio esso viene meno con tale precisazione.

Propongo quindi ai colleghi della maggioranza un calendario in base al quale il disegno di legge in materia di sciopero venga assegnato in sede deliberante, con la conclusione del suo esame entro i termini indicati dal calendario, utilizzando le ulteriori sedute di lunedì e martedì per proseguire nell'esame del disegno di legge sulla fecondazione assistita (noi riteniamo fino al voto finale, in ogni caso fino alle votazioni consentite).

PRESIDENTE. Il senatore D'Onofrio pone una soluzione diversa da quella discussa e approvata in sede di Conferenza dei Capigruppo. Vi è l'impegno da parte dei Gruppi di opposizione di passare all'esame e all'approvazione del testo che disciplina il diritto di sciopero così come pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, ove in sede di Commissione di merito o di Commissioni congiunte dovesse ravvisarsi l'opportunità di approvare il testo medesimo. È così, senatore D'Onofrio?

D'ONOFRIO. Sì, ovviamente con la modifica, che la maggioranza ritiene ovvia, della decorrenza dell'entrata in vigore, con la certezza di concludere la votazione e con l'impegno da parte nostra di condurre in sede di Commissioni congiunte la battaglia per le altre modifiche.

RUSSO SPENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, non sono d'accordo né con il collega La Loggia né con il collega D'Onofrio. Parlo in rappresentanza dei senatori non solo di opposizione rispetto al Governo ma anche di opposizione rispetto a questo provvedimento, che hanno votato contro di esso alla Camera dei deputati e che, ciò va riconosciuto, si sono per mesi impegnati a fondo in un confronto serrato al riguardo.

Anzitutto vorrei rivolgere un apprezzamento a lei, signor Presidente, per la sensibilità che ha dimostrato, e che noi condividiamo totalmente, anche sul piano politico, tesa ad evitare la possibilità di ricorso alla decretazione di urgenza in una materia così delicata. In verità uguale sensibilità non abbiamo notato nel dibattito delle ultime ore (un dibattito in qualche modo «ossessionato») da parte anche di importanti dirigenti politici e di

rappresentanti del Governo, in ultima istanza. Apprezziamo quindi questa sua dichiarazione e questo suo intento.

Al tempo stesso ci sembra che ciò si proietti anche sull'impossibilità che una regolamentazione – comunque una limitazione, a nostro avviso – del diritto di sciopero ed una regolamentazione-organizzazione dei diritti degli utenti, che mai vanno da essa disgiunti, siano discusse in un ramo del Parlamento che ha una sua dignità, stante il bicameralismo previsto dalla nostra Costituzione, in Commissione, pur se in sede deliberante. (*Applausi del senatore Gubert*).

Questo ci sembra del tutto inopportuno quand'anche vi fosse da parte dei Gruppi parlamentari che rappresentano il Polo per le libertà, che rappresentano il centro-destra, la volontà di dare un consenso al testo pervenuto dalla Camera dei deputati. In una materia come questa non possiamo assolutamente assumere una simile visione politicista.

Piuttosto, e di ciò avrei voluto si discutesse, a me il problema sembra quello che possa mancare il tempo per un confronto approfondito in sede di Commissione e anche in Aula. Noi comunque non ci sottrarremo a questo serrato confronto. Per quanto ci riguarda, siamo contrari al testo della Camera dei deputati e presenteremo numerosi emendamenti non di carattere ostruzionistico ma concernenti punti molto qualificati; emendamenti che ci impegniamo a discutere seriamente in sede di Commissione ed in Aula nelle sedute previste, per giungere, come auspichiamo, alla votazione di un provvedimento modificato, che possa rispondere sia all'espressione piena e seria del diritto di sciopero sia all'espressione dei diritti degli utenti. Su questo, come senatori di Rifondazione comunista, ci impegniamo.

DEL TURCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL TURCO. Signor Presidente, stiamo parlando di diritto di sciopero, non di una questione qualunque. In questa vicenda, la scelta del Governo di non operare tramite la decretazione d'urgenza non è solo un atto di ossequio nei confronti del Parlamento, ma credo che nasca dalla convinzione che una decisione di tale natura ha bisogno di un messaggio politico di grande autorevolezza proveniente dalle Camere.

Ora, la prerogativa di assegnare alle Commissioni la deliberante spetta a lei, che deve valutare se esistono le condizioni. Io mi limito solo a sottolineare che votare in Aula questo disegno di legge è un modo per accompagnare un provvedimento con un atto politicamente impegnativo di tutto il Parlamento, che avrebbe un altro significato politico rispetto ad una discussione in Commissione. (*Applausi dei senatori Bedin e Mazzuca Poggiolini*).

PIERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, il senatore Del Turco mi ha largamente preceduto, per cui sarò brevissimo.

Noi aderiamo alla formulazione originaria. Ricordo ai colleghi del Polo e al senatore D'Onofrio che non sono le sole opposizioni presenti in questo Parlamento. Noi non ci sentiamo di mettere a repentaglio il testo di una legge che è in vista del traguardo dopo cinquant'anni di storia della Repubblica in una deliberante in cui potrebbero esistere forme di ostruzionismo e comunque di riduzione del significato politico di un provvedimento licenziato dalle Camere, a fronte del fatto che condivido appieno le osservazioni del collega Russo Spina sul rapporto fra decretazione d'urgenza, Governo e materia in oggetto. Di fronte a questo stato di cose, signor Presidente, dobbiamo fornire certezze al Paese, stabilendo la discussione in Aula, con sedute previste, e fissando il termine di conclusione.

Pertanto, ci esprimiamo a favore della proposta originariamente formulata. (*Applausi dal Gruppo Verdi*).

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Non vorrei però che i senatori del Gruppo Misto fossero più presenti nella discussione rispetto a quelli dei Gruppi strutturati in Aula. Questo è il terzo intervento da parte di un senatore del Gruppo Misto.

GUBERT. Signor Presidente, raramente intervengo su tali questioni, per cui mi scuso. Volevo solo far notare che l'urgenza di esaminare questo provvedimento mi sembra tutta da dimostrare. Il fatto che tra poco tempo ci saranno le elezioni e che il Governo intende mantenere l'ordine nei servizi di pubblica utilità mi sembra non sufficiente a giustificare tutta questa fretta. Siamo andati avanti per decenni con le forze politiche che attualmente governano che sostenevano gli scioperi. Non capisco per quale motivo adesso si vada di corsa. Lasciamo che questo ramo del Parlamento esamini in maniera adeguata il disegno di legge così com'è accaduto alla Camera e nel giro di qualche mese si arriverà a risolvere il problema. Questa corsa mi sembra molto strumentale.

Quindi, signor Presidente, sono contrario ad una accelerazione dei tempi. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Turini*).

MACERATINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACERATINI. Signor Presidente, chiedo la parola per due minuti e lo dico per tranquillizzare i colleghi. Siccome la discussione si è ampliata, voglio che resti traccia di quella che, a giudizio di Alleanza Nazionale, è la ragione per la quale noi ci siamo guardati con sospetto di fronte alla

proposta che già questa mattina era nota, ossia di trattare lunedì e martedì, in sedute pomeridiane e notturne, la materia del diritto di sciopero, di limitazioni e quant'altro. Noi abbiamo chiesto molto francamente, con lealtà, con chiarezza che se ne discutesse in sede deliberante, affinché in quella sede nelle Commissioni affari costituzionali e lavoro il disegno di legge potesse essere ritoccato.

È stato evidenziato con molta chiarezza da parte del senatore Angius e di altri colleghi che il provvedimento è blindato e non si può modificare. Allora, almeno il mio Gruppo – ma non credo sia il solo – voleva evitare al Senato la mortificazione di fissare due, tre, quattro sedute assolutamente inutili, stando a quanto riferito dal senatore Angius. Di questo si tratta. Le faremo, ma noi non siamo d'accordo, ed è chiaro che aderiamo alla proposta alternativa formulata dal senatore La Loggia. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore La Loggia.

**Non è approvata.**

Resta pertanto confermato il calendario da me letto e approvato a maggioranza dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Avendo appreso dai *flash* di agenzia che dedicheremmo le sedute antimeridiane, pomeridiane e notturne ad un determinato provvedimento, desidero precisare che saranno trattati orientativamente tutti gli argomenti iscritti nel calendario. Tuttavia, se sarà modificata la data di entrata in vigore del disegno di legge relativo al diritto di sciopero, mi auguro che consentiremo all'altro ramo del Parlamento di svolgere i propri adempimenti prima della sospensione dell'attività parlamentare.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2207, 1927, 1976 e 2843**

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2207, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MILIO. Do per illustrato l'emendamento 4.1.

CÒ. Do per illustrato l'emendamento 4.2.

VALENTINO. Signor Presidente, modifico l'emendamento 4.3 nel senso che rinuncio alla proposta di soppressione del quarto capoverso, limitandomi a proporre la soppressione del terzo capoverso del comma 1 dell'articolo 4.

A me sembra che il capo della polizia non abbia titolo a proporre l'ammissione alle speciali misure di protezione, se si considera che, ai sensi dell'articolo 4 e delle precedenti previsioni, sono a ciò abilitati tutti i soggetti che hanno cognizione delle vicende processuali delle quali si discute (il procuratore generale, il procuratore della Repubblica, il procuratore antimafia, i sostituti procuratori) e che hanno un quadro d'insieme entro cui poter collocare le dichiarazioni dei pentiti e formulare valutazioni acconce. Sulla base di quali elementi organici il capo della polizia può avere cognizione della opportunità di formulare la proposta? Esclusivamente sulla scorta dei colloqui investigativi, elemento ambiguo per definizione, come abbiamo sempre sostenuto. Per queste ragioni confido nell'apprezzamento dell'emendamento da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.4 si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.1. Invito il senatore Cò a ritirare l'emendamento 4.2 perché la soppressione delle parole ivi indicate farebbe venir meno uno degli aspetti fondamentali della novella, che non vuole prospettare una selezione esclusivamente qualitativa di coloro che collaborano con la giustizia ma anche quantitativa attraverso la riduzione dell'area dei reati, nel senso che la disciplina è applicabile soltanto a determinati gravi reati previsti nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice penale di rito.

Sono altresì contrario all'emendamento 4.3 del senatore Valentino perché non riesco a comprendere la ragione per la quale il capo della polizia, d'intesa con le altre autorità indicate nel comma precedente, non possa richiedere il programma di protezione.

Per le stesse ragioni sono contrario all'emendamento 4.4.

Poiché gli emendamenti 4.5 e 4.6 sono legati funzionalmente all'eventuale approvazione dell'emendamento 4.3, esprimo un parere negativo per le ragioni che ho già evidenziato.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concordando con il relatore, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Milio.

**Non è approvato.**

Senatore Cò, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 4.2?

CÒ. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.3, (Nuovo testo), presentato dal senatore Valentino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.4; non vedo, però, in Aula la senatrice Salvato, sua presentatrice.

CARCARINO. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 4.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dalla senatrice Salvato e fatto proprio dal senatore Carcarino.

**Non è approvato.**

VALENTINO. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 4.5 e 4.6.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MILIO. Signor Presidente, l'emendamento 5.1 si illustra da sé.

SENESE. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 5.2.

RUSSO. Signor Presidente, come ho già comunicato al relatore ed al Governo, intendo presentare una riformulazione dell'emendamento 5.2.

Lo scopo di tale emendamento è molto chiaro: nella disposizione in questione si prevede che il collaboratore di giustizia assuma, tra l'altro, l'impegno di non avere alcun contatto con altri collaboratori di giustizia e con persone dedite al crimine.

Mentre il secondo impegno, relativo alle persone dedite al crimine, rimane assoluto, per quanto riguarda l'impegno a non contattare altre persone che collaborano con la giustizia proponiamo di introdurre una possibilità di deroga, lasciata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, quando ricorrano gravi esigenze inerenti alla vita familiare.

Potrebbero esservi, infatti, collaboratori di giustizia legati fra loro da un rapporto familiare e questo impegno, con tale assolutezza, potrebbe tradursi in un'imposizione inumana. È questa la ragione dell'emendamento, sul quale il Governo potrà esprimersi in merito a quale sia l'autorità da ritenersi più adatta a rilasciare l'autorizzazione.

VALENTINO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 5.3.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, propongo un nuovo testo dell'emendamento 5.4, di cui do lettura:

«Al comma 1, capoverso 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati, direttamente o per interposta persona, e le altre utilità delle quali dispongono direttamente o indirettamente, nonché, immediatamente dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, versare il danaro frutto di attività illecite. L'autorità giudiziaria provvede all'immediato sequestro del danaro e dei beni ed utilità di cui sopra».

Desidero solo aggiungere, per la migliore comprensione dei colleghi, rispetto a precedenti discussioni svolte sul punto, che questa formulazione prevede una lieve modifica. Il testo del disegno di legge impone di versare il denaro e di trasferire i beni che sono frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego; l'emendamento che avevo inizialmente presentato era, in sostanza, una parafrasi del testo originario. La formula che propongo in via definitiva elimina, viceversa, l'ipotesi del reimpiego che era coordinabile con i beni, ma non con il denaro, il quale di per sé non può essere reimpiegato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 5.1 e favorevole all'emendamento 5.2. (Nuovo testo).

Desidero sottolineare al senatore Russo che a mio modo di vedere la competenza dovrebbe rimanere in capo all'autorità giudiziaria, perché siamo in una fase in cui non è ancora intervenuto il provvedimento di ammissione al programma di protezione. Non credo pertanto che si possa individuare un soggetto diverso da quello indicato nella proposta del senatore Senese.

Dichiaro parere contrario all'emendamento 5.3 ed anche alla nuova formulazione dell'emendamento 5.4, che riproduce in definitiva il contenuto del testo approvato in Commissione.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.2 (Nuovo testo) ritengo che, considerata la fase particolare (ossia i primi 180 giorni) in cui l'autorizzazione si colloca, il riferimento all'autorità giudiziaria sia più preciso e quindi da condividere rispetto alla possibilità che era stata ventilata di prevedere un'ipotesi diversa, ossia un'autorizzazione espressa dalla commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Milio, soppressivo dell'intero articolo.

**Non è approvato.**

Do lettura della nuova formulazione dell'emendamento 5.2:

«Al comma 1, capoverso 2, lettera d), sostituire le parole da: "delle persone" alla fine con le seguenti: "persona dedita al crimine, né, salvo autorizzazione dell'autorità giudiziaria quando ricorrano gravi esigenze inerenti alla vita familiare, alcuna delle persone che collaborano con la giustizia"».

5.2 (Nuovo testo)

SENESE, RUSSO, FASSONE, CALVI

CENTARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, vorrei che risultasse dai lavori parlamentari che l'eccezione ad una regola di blindatura assoluta del collaboratore di giustizia deve riguardare casi straordinari che attengono alla vita familiare, come, ad esempio, la morte o una gravissima malattia di un prossimo congiunto che sia anch'esso collaboratore di giustizia; diversamente, introduciamo un'eccezione pericolosa nell'ambito del sistema, che prevede, ai fini di una genuinità, attraverso la mancanza di contatti con l'esterno, la possibilità di trasmettere ed anche di ricevere notizie con un linguaggio criptato.

SENESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SENESE. Signor Presidente, intervengo anche per fare una dichiarazione di voto sui successivi emendamenti 5.3 e 5.4, così come riformulato dai presentatori e così come ci è stato letto.

In realtà, temo che possa essere intervenuto un equivoco. Questo emendamento, così come riformulato, oltre che riscrivere in modo più nitido una norma varata dalla Commissione in un testo un po' «pesante», comporta sostanzialmente due novità normative. Innanzi tutto, sopprime l'impegno a trasferire i beni, cosa che effettivamente ha poco senso: che cosa dovrà fare, poi, il collaboratore di giustizia? Forse dovrà andare dal notaio insieme al rappresentante del Ministero dell'interno? In secondo luogo, sostituisce questo impegno con un obbligo a dichiarare tutti i beni di cui sia titolare direttamente, indirettamente o per interposta persona (questo resta tale e quale) ed introduce altresì l'obbligo del sequestro dei beni così individuati e dichiarati a carico dell'autorità giudiziaria. Il sequestro è misura cautelare, prodromica alla confisca dei beni che risul-

teranno di provenienza illecita e alla liberazione di quei beni per i quali non si può adombrare alcuna provenienza illecita. Questo, però, avviene in esito ad un giudizio. Ecco che, quindi, la nuova formulazione dà un assetto normativo del tutto coerente con i nostri principi, perché altrimenti il testo emerso dalla Commissione (alla cui stesura, forse, anch'io avrò partecipato) implica disimmetrie ed anomalie che sarebbe bene evitare.

Spero che tali precisazioni valgano in qualche modo a far mutare idea al relatore, che so essere persona sempre attenta, e quindi anche al rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2, così come riformulato e come da me poc'anzi letto.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, abbia veramente pazienza, può dare nuovamente lettura del testo sottoposto a votazione?

PRESIDENTE. *Al comma 1, capoverso 2, lettera d), sostituire le parole da: «delle persone» alla fine, con le seguenti: «Persona dedita al crimine, né, salvo autorizzazione dell'autorità giudiziaria quando ricorrano gravi esigenze inerenti alla vita familiare, alcuna delle persone che collaborano con la giustizia».*

CARUSO Antonino. Quindi, signor Presidente, siamo al comma 1, secondo capoverso, lettera d), dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Sì, esattamente.

Metto ai voti l'emendamento 5.2 (Nuovo testo), presentato dal senatore Senese e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Valentino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.4 (Nuovo testo).

CENTARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 5.4, nel nuovo testo, che riprende, in parte, anche il testo dell'emendamento 5.3 dando coerenza al sistema: si consente il sequestro immediato di tutti i beni, senza operare una differenziazione preventiva tra quelli che possono essere di provenienza illecita e quelli che sono di natura lecita. Tale distinzione, evidentemente, non può che essere effettuata

dal tribunale che si occupa delle misure di prevenzione, per poi pervenire alla confisca soltanto di quelli di provenienza illecita e quindi alla loro restituzione. Si tratta di un emendamento che, dando coerenza al sistema, evita delle discrasie.

PRESIDENTE. Senatore Centaro, sull'emendamento 5.4 il relatore ha espresso parere contrario.

Senatore Follieri, lei conferma la sua contrarietà all'emendamento 5.4 come riformulato?

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 5.4 introduce una sola novità, contenuta nella parte residuale della proposta, che recita: «L'autorità giudiziaria provvede all'immediato sequestro del denaro e dei beni ed utilità di cui sopra».

Non ho espresso parere favorevole sull'emendamento 5.3, perché non introduce alcuna innovazione rispetto al testo licenziato dalla Commissione, in quanto elimina solo l'espressione «che sono il frutto (...)»; l'emendamento 5.4, a mio modo di vedere, dice cose ovvie, dal momento che già nella normativa processuale penale è previsto il sequestro quando si tratta di beni che possono essere collegati ad attività criminosa. Per questa ragione, ho espresso parere contrario, ritenendo questa puntualizzazione inutile.

PRESIDENTE. Quindi il relatore conferma il parere contrario, così come il Governo.

Metto ai voti l'emendamento 5.4 (Nuovo testo), presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, continuo a richiamarmi alla sua pazienza e la prego di registrare una proposta di modifica ulteriore che desidero avanzare al relatore perché, se la condivide, la faccia propria. Tale proposta interviene sul comma 3 dell'articolo 5: per intenderci, quello che riguarda l'infrequentabilità di certi personaggi da parte dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia, con riferimento, segnatamente, a questi ultimi. La proposta è quella di aggiungere al citato comma 3 il seguente periodo: «L'autorità giudiziaria può autorizzare, con provvedimento motivato, gli stessi soggetti ad incontrarsi tra loro quando ricorrano apprezzabili esigenze inerenti alla vita familiare». Tale proposta mira a differenziare le posizioni dei collaboratori di giustizia –

detti, in senso tecnico, «pentiti» – da quelle dei testimoni di giustizia, che devono essere certamente protetti ma non possono essere trattati in maniera strutturalmente diversa da quanto ordinariamente accade per i familiari.

PRESIDENTE. Dove lo inseriamo? Ho messo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso.

CARUSO Antonino. In «zona Cesarini», al foto *finish*.

PRESIDENTE. Ci sono troppe fortune in «zona Cesarini», ma non nella procedura penale. D'altronde, non posso ammettere questo emendamento che s'inserisce nel momento in cui stiamo votando l'articolo 5 nel suo complesso. Avverto il senatore Caruso di fare attenzione alla tempistica.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MILIO. Signor Presidente, l'emendamento 6.1 si illustra da sé.

CENTARO. Signor Presidente, l'emendamento 6.4 mira a sopprimere la possibilità di aumentare l'assegno di mantenimento, attraverso un'integrazione da parte della commissione, seppure con provvedimento motivato, in relazione a particolari circostanze influenti sull'esigenza di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela del soggetto. Lo Stato si fa carico di tutta una serie di spese – quelle sanitarie, ma lo saranno anche le spese scolastiche – ed in più assegna a titolo alimentare un assegno di mantenimento, fissato in una misura massima cinque volte superiore all'assegno sociale. Non si comprende questa ulteriore integrazione ancor più con riferimento alle esigenze di tutela quando sono assolutamente a carico dello Stato. Quindi, l'interessato non ha necessità di un ulteriore aumento a titolo alimentare perché comunque le esigenze di tutela sono state soddisfatte attraverso l'esborso di denaro dello Stato.

Non vorrei che, attraverso questa misura, si potessero poi giustificare integrazioni ad un assegno di mantenimento, anche di elevato tenore, che facciano parte di una contrattazione precedente e che introducano delle eccezioni al sistema veramente pericolose, perché poi si potrebbe indurre o no un collaboratore di giustizia, sulla base anche di questa integrazione successiva, a parlare o a farlo in una certa direzione. Al di là della patologia del sistema appena esposta, è evidente che non è possibile pensare ad una integrazione di un assegno alimentare con quel riferimento alle esigenze di tutela. Possono esservi altre ragioni, di carattere scolastico o di altro genere, che non sono elencate nelle spese a carico dell'amministra-

zione, ma evidentemente le esigenze di tutela non possono essere in questa occasione fonte di integrazione.

L'emendamento 6.7 si rivolge ai cosiddetti testimoni di giustizia. Esso nasce da un precedente emendamento, a firma della senatrice Salvato e del sottoscritto, che passa in Commissione, in precedenza con un parere contrario del Governo – mi auguro che in questa occasione vi sarà un avviso di segno opposto da parte dello stesso Governo – che muove da una necessità: mentre il collaboratore di giustizia è un delinquente che per ragioni di utilità personale collabora con lo Stato per avere degli sconti di pena, o un tipo di detenzione diversa per uscire, quindi, dal circuito criminoso, dopo aver compiuto una serie di innumerevoli delitti anche gravissimi, il testimone di giustizia non è altro che un eroe civile: è una persona che rischia la vita, che lascia la propria attività ordinaria; che viene regolarmente sradicato dal contesto sociale e, soprattutto, economico in cui vive per rispondere a questo obbligo, a questo servizio civico nei confronti dell'amministrazione della giustizia.

### **Presidenza del vice presidente ROGNONI**

(Segue CENTARO) Allora è evidente che costoro non possono assolutamente essere trattati alla stessa stregua dei collaboratori di giustizia, anche sotto il profilo economico, ma devono avere un trattamento che possa essere adeguato al livello di vita precedente; diversamente, non incentiviamo i cittadini a testimoniare, ma a voltare le spalle e a non dichiarare nulla. Allora, vi è la necessità di inserire un adeguamento, tenuto conto del tenore di vita precedente e anche di un reinserimento socioeconomico che consenta di ripristinare il precedente *status* di vita. A questo proposito, modifico l'emendamento 6.7, sostituendo le parole: «analogo al precedente» con le altre: «adeguato, tenuto conto del tenore di vita precedente» ed inserendo alla fine dell'emendamento le parole: «ferme restando, fino all'avvenuto reinserimento, le misure di cui al periodo precedente» per dare consequenzialità al discorso appena accennato.

Ritiro l'emendamento 6.10 (Testo corretto).

Riformulo l'emendamento 6.11 (Testo corretto) nel modo seguente:

*«Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, aggiungere, dopo il capoverso 14, il seguente:*

*"14-bis. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 14 comporta l'inutilizzabilità in dibattimento, salvi i casi di irripetibilità dell'atto, delle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero e alla Polizia Giudiziaria successivamente alla data in cui si è verificata la violazione"».*

6.11 (Nuovo testo)

CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Chiedo, infine, l'accantonamento dell'emendamento 6.12, in quanto è collegato all'emendamento 19.0.2, che tratta della soppressione dell'istituto del colloquio investigativo. Infatti, in caso di mancata soppressione del suddetto istituto, il divieto di cui all'emendamento 6.12 va mantenuto.

PRESIDENTE. Ovviamente, senatore Centaro, lei è consapevole che l'accantonamento dell'emendamento 6.12 comporta l'accantonamento dell'intero articolo 6.

CENTARO. Sì, signor Presidente.

NOVI. Signor Presidente, la prima parte dell'emendamento 6.6 (Nuovo testo) coincide con quanto proposto dall'emendamento 6.7, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori. Tuttavia, richiamo l'attenzione del relatore sul fatto che in tale emendamento sono evidenziate due necessità urgenti.

Mi riferisco innanzitutto alla garanzia del gratuito patrocinio per i testi di giustizia, che – come il relatore ben sa – stante la condizione in cui si trovano si costituiscono parte civile contro gli estorsori per tutelare i propri interessi, spesso aggrediti da criminali che cercano di intimidirli per via giudiziaria. Per tali motivi essi, frequentemente, hanno l'urgenza di procedere, per le vie legali, dinanzi alla magistratura penale contro quanti mettono in discussione o attentano ai loro diritti. Signor Presidente, al relatore chiedo: come si fa a non prevedere il gratuito patrocinio per i testi di giustizia?

In secondo luogo, è opportuno prevedere che essi non possano essere privati dell'esercizio dei propri diritti costituzionali. Il sottosegretario Brutti, sa bene che per anni il Servizio centrale di protezione (non mi riferisco alla gestione del questore Manganeli che è stata encomiabile perché non ha creato problemi nei rapporti tra il Servizio e i testi, ma a gestioni successive) ha esercitato un accanimento burocratico sui testi di giustizia, accanimento che è stato sottolineato dagli stessi magistrati della Procura nazionale antimafia. A mio giudizio, signor Presidente, è necessario garantire a questi cittadini italiani il rispetto dei diritti costituzionali e un'esistenza libera e dignitosa, ossia quanto prevede e precetta la nostra Costituzione.

Signor Sottosegretario, vorrei nuovamente richiamare l'attenzione del relatore sulla necessità del gratuito patrocinio. In proposito richiamo un esempio emblematico: un teste di giustizia, non avendo mai ricevuto la notifica di un atto giudiziario, si è visto condannare (lui, vittima di un furto) per il reato di favoreggiamento verso quegli stessi criminali che gli avevano sottratto l'auto. Se questo cittadino italiano, teste di giustizia avesse potuto usufruire del gratuito patrocinio e dell'assistenza legale certamente non sarebbe stato oggetto di tale condanna.

CIRAMI. Signor Presidente, l'emendamento 6.13 è di contenuto sostanzialmente analogo all'emendamento 6.12. Non sono d'accordo a rin-

viare la trattazione all'esito della richiesta di approvazione dei colloqui investigativi successivamente. Sin da questo momento bisogna precisare che – indipendentemente dall'eventuale abrogazione di tale istituto –, consentire i colloqui investigativi mentre si sta redigendo il verbale di collaborazione, crea un elemento di turbativa tra ciò che i magistrati stanno raccogliendo ai fini della valutazione della collaborazione e gli stessi colloqui investigativi, che costituiscono un elemento inquinante nel momento in cui avviene, o avverrà di lì a poco, la mercificazione del patteggiamento del compenso che quel collaborante di giustizia dovrà percepire, pretendere o ottenere.

Quindi in questa fase, a mio modo di vedere, il collaborante o il dichiarante dev'essere lasciato libero da influenze esterne, da suggerimenti che possano venire, o in buona fede o in mala fede o strumentalmente, da parte di chi accede ai colloqui investigativi. Non mi pare possibile in questa fase, nel momento in cui il dichiarante sta redigendo il verbale che configura l'oggetto della sua collaborazione, cominciare ad inquinare la collaborazione attraverso i colloqui investigativi.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, il nuovo testo dell'emendamento 6.14 presenta una riscrittura complessiva del capoverso 14 dell'articolo 6 del disegno di legge, o, per meglio dire, dell'articolo 13 della legge n. 82 del 1991.

Tale emendamento, che riguarda una particolare circostanza, cioè quella della persona che collabora con la giustizia la quale versi in stato di custodia, di detenzione, regola due aspetti del problema. Il primo è quello di individuare le modalità con cui la custodia dev'essere realizzata, il secondo è quello di individuare le cose che non devono avvenire con riferimento al collaboratore di giustizia che risulti detenuto.

L'emendamento che ho proposto, come dicevo, è una riscrittura del testo formulato dalla Commissione, che mi sembra così più nitidamente organizzato. Nella prima parte è recuperato tutto quanto nel testo varato dalla Commissione riguarda le modalità della custodia, che sostanzialmente devono essere realizzate in maniera tale da procurare due obiettivi: il primo è quello di impedire l'incontro del collaboratore di giustizia con altre persone che pure risultino collaboratori di giustizia; il secondo, in linea più generale, è quello di garantire che nulla accada, con riferimento alle modalità di detenzione (che devono essere soprattutto correlate alle misure del trattamento penitenziario dal punto di vista organizzativo), perché le confessioni e le dichiarazioni rese da queste persone perdano di genuinità.

Viceversa, la seconda parte della riscrittura proposta impone dei veri e propri divieti, nel senso che stabilisce il divieto, per la persona che collabora, ad essere sottoposta a colloqui investigativi durante il periodo in cui si dà luogo alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione. Durante lo stesso periodo, quindi limitatamente al periodo che attualmente è di 180 giorni, cioè di sei mesi (vedremo al termine del riesame della legge), è altresì fatto divieto che questa persona abbia con-

tatti con l'esterno, in maniera personale, epistolare, telegrafica o telefonica, quindi in ogni e qualsiasi maniera, salva la deroga, tuttavia prevista, che deve passare attraverso un provvedimento espresso dell'autorità giudiziaria; e, ancora una volta, questo provvedimento nella sua concedibilità dev'essere rapportato a due condizioni alternative, cioè che ciò sia utile ai fini delle esigenze di protezione e quindi sia intrinsecamente utile, oppure che sia dettato dalla ricorrenza di gravi esigenze di carattere familiare.

Devo aggiungere, per completezza di informazione verso i colleghi, che al di là di un riordino generale della materia, il nuovo testo dell'emendamento presenta un contenuto aggiuntivo di carattere rilevante nella parte in cui si fa riferimento ai colloqui investigativi, con richiamo ai commi 1 e 5 dell'articolo 18-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Questo mutamento, che è di carattere sostanziale, realizza, ed è l'unico modo per farlo, una «sterilità» assoluta nei confronti del collaboratore di giustizia relativamente al periodo (sei mesi) di redazione del verbale illustrativo del contenuto della collaborazione, che da tutti credo è ritenuto essere un lasso di tempo in cui, come prima affermava il senatore Senese, il collaboratore è «sotto campana».

Vorrei infine, con il consenso del senatore Centaro, aggiungere la mia firma all'emendamento 6.11 (Nuovo testo), introduttivo di un capoverso 14-*bis*, in quanto coerente con la riscrittura del capoverso 14 di cui all'emendamento 6.14 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

RUSSO. Signor Presidente, poiché l'emendamento 6.14 nella nuova formulazione, sulla quale convengo, recepisce sostanzialmente il contenuto dell'emendamento 6.15 sarei disponibile a ritirare quest'ultimo ove l'emendamento 6.14 venisse approvato. Vorrei tuttavia far presente al relatore, invitandolo a prendere in considerazione tale mia osservazione, che in questo modo regolamentiamo in maniera sufficientemente elastica il problema dei colloqui e dei contatti del collaboratore di giustizia imputato ma lasciamo totalmente scoperta l'analoga posizione, ben più meritevole di tutela, del testimone per il quale – in base all'articolo 5 così come approvato, non essendo stato ammesso un emendamento aggiuntivo per tardività di presentazione – resta rigida la preclusione di avere colloqui.

A mio avviso, si potrebbe porre rimedio a tale inconveniente se il relatore presentasse, e la Presidenza ammettesse, un emendamento aggiuntivo al comma 9 dell'articolo 6 tendente precisamente ad introdurre un comma 9-*bis* del seguente tenore: «L'autorità giudiziaria può autorizzare, con provvedimento motivato, i soggetti di cui al comma che precede ad incontrarsi tra loro quando ricorrano apprezzabili esigenze inerenti alla vita familiare». In questo modo si eviterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento. In sede di coordinamento tale disposizione potrebbe poi essere opportunamente agganciata all'articolo 5 che ritengo la sua sede naturale. Tuttavia, poiché il comma 9 disciplina la posizione dei testimoni di

giustizia, non è comunque impropria l'aggiunta di un emendamento 9-bis di tale tenore.

CIRAMI. È tardiva la presentazione di un simile emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 6.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.2, a mia firma, si tratta di una proposta che non modifica nella sostanza il testo approvato in Commissione, ma ne suggerisce soltanto una formulazione letterale più chiara.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.3, 6.4 e 6.5. Per quanto concerne gli emendamenti 6.6 (Nuovo testo), 6.7, 6.8 e 6.9, essi si muovono nella medesima direzione di cui all'ordine del giorno n. 1, perché riguardano la posizione dei testimoni di giustizia. Io ritengo che il contenuto di queste proposte sia condivisibile anche se, per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Novi, bisognerebbe operare delle aggiunte, fare delle specificazioni ed eliminare l'espressione: «gratuito patrocinio». Sono d'accordo anche sull'impostazione di cui all'emendamento 6.7. Gli emendamenti 6.8 e 6.9 ripropongono la stessa tematica dei due precedenti emendamenti, soltanto che è stato espresso il parere contrario da parte della 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Lei sa che il parere contrario della 5ª Commissione comporta una votazione qualificata.

FOLLIERI, *relatore*. Sì, signor Presidente, ho voluto solo mettere in evidenza la mia posizione. Sono costretto ad esprimere parere contrario, anche se sono d'accordo sulla portata di tali emendamenti, perché il parere contrario della 5ª Commissione comporta una votazione qualificata.

Per quanto riguarda la proposta avanzata dal senatore Russo, la faccio mia, presentando il seguente emendamento:

«Al comma 1, all'articolo 13 richiamato, dopo il capoverso 9, aggiungere il seguente: "9-bis. L'autorità giudiziaria può autorizzare con provvedimento motivato i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 16-bis ad incontrarsi tra loro quando ricorrano apprezzabili esigenze inerenti la vita familiare"».

6.500

IL RELATORE

Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento 6.14 (Nuovo testo).

Inoltre, chiedo che siano accantonati gli emendamenti 6.12 e 6.13 in quanto l'esame di queste due proposte presuppone quello dell'emendamento riguardante i colloqui investigativi.

PRESIDENTE. Lei sa che il senatore Cirami, presentatore dell'emendamento 6.13, si è detto contrario a tale ipotesi. Il senatore Centaro ha avanzato una richiesta di accantonamento, mentre il senatore Cirami insiste perché l'emendamento sia esaminato in questo momento.

FOLLIERI, *relatore*. Allora esprimo parere contrario.

L'emendamento 6.15 è stato ritirato dal senatore Russo in quanto, in definitiva, parte del suo contenuto si ritrova nell'emendamento 5.2, precedentemente approvato, e nella riformulazione dell'emendamento 6.14.

PRESIDENTE. Ovviamente è un ritiro condizionato all'approvazione dell'emendamento 6.14 (Nuovo testo).

FOLLIERI, *relatore*. Sull'emendamento 6.11 (Nuovo testo) esprimo parere favorevole, dal momento che ritengo giusta l'osservazione del senatore Centaro, il quale, con l'inciso «salvi i casi di irripetibilità», in definitiva si rifà a quanto previsto nel nostro codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Senatore Follieri, è stata avanzata una richiesta di accantonamento degli emendamenti 6.12 e 6.13, su cui il senatore Cirami è contrario. Lei deve dirmi se esprime parere contrario su questi due emendamenti o se è favorevole al loro accantonamento.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, ne propongo l'accantonamento.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.1. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 6.2. Il parere sugli emendamenti 6.3 e 6.4 è contrario.

Sull'emendamento 6.5 formulerei parere sfavorevole, in conformità del parere espresso dal relatore. Sebbene esigenze di sicurezza ci inducano a respingere l'ipotesi di includere nella relazione del Ministro dell'interno un elenco dei soggetti protetti, con specificazione dell'ammontare delle risorse e del tipo di protezione, vorrei tuttavia proporre una riformulazione che venga incontro alle esigenze avanzate dai colleghi dell'opposizione. Al capoverso 7 proporrei l'inserimento, dopo le parole: «Nella relazione prevista dall'articolo 16, il Ministro dell'interno indica», delle seguenti parole: «il numero complessivo dei soggetti,». Proporrei inoltre di aggiungere, dopo il capoverso 7, l'ulteriore seguente capoverso: «L'importo dettagliato delle spese sostenute per il soggetto sottoposto al programma di protezione è acquisito dal giudice del dibattimento su richiesta della difesa dei soggetti a cui carico sono utilizzate le dichiarazioni del collaboratore.» Si tratta di una previsione che dà la possibilità di controllare, indirettamente e in sede processuale, le spese effettuate per la protezione del collaborante. In questo modo il Governo ritiene di venire incontro all'esigenza di controllo avanzata dai colleghi dell'opposizione, mantenendo tuttavia le necessarie garanzie di sicurezza che sconsigliano di inserire l'e-

lenco dettagliato dei collaboratori e delle somme erogate nella relazione del Ministro dell'interno.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Centaro se accoglie la proposta di riformulazione.

CENTARO. Signor Presidente, la accetterei, suggerendo però l'inserimento del capoverso aggiuntivo dopo il capoverso 6, ove già si parla di un provvedimento acquisito dal giudice del dibattimento su richiesta della difesa.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non ho alcuna obiezione a tale diversa collocazione.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.6; esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.7 nel testo riformulato.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, le faccio notare che su tale emendamento la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Spiegherò le ragioni che inducono il Governo ad esprimere un parere favorevole.

La commissione per il programma di protezione assume decisioni sulla base delle disponibilità finanziarie assegnate al Servizio. Nei limiti dei fondi disponibili, adottiamo già il criterio del reinserimento per i testimoni di giustizia. Nei confronti di questi ultimi dobbiamo avere necessariamente una condotta istituzionale diversa rispetto a quella tenuta nei confronti dei collaboratori. Il testimone è una persona che, avendo assistito casualmente ad un reato o addirittura essendo vittima di un'imposizione mafiosa, sceglie di compiere un dovere nei confronti dello Stato. Ciò comporta un sacrificio che noi non siamo in grado di annullare, tuttavia è necessario che lo Stato, nei limiti delle risorse già disponibili e destinate a tale funzione, si sforzi di reinserire queste persone nella vita civile, garantendo loro un tenore di vita non identico ma proporzionato a quello che avevano in precedenza. Ho in mente il caso di un ricco imprenditore che ha contribuito a smantellare le attività criminose di cosche presenti in una certa area del Mezzogiorno: nessuno potrà restituirgli il precedente tenore di vita, tuttavia, ritengo che l'obiettivo di garantirgli condizioni di vita adeguate, nell'ambito delle risorse disponibili per il Ministero e per il Servizio di protezione, non comporti sfondamenti nella copertura finanziaria e debba anzi ispirare l'azione della commissione del Servizio di protezione.

Per queste ragioni il mio parere è favorevole.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 6.8 e 6.9; il mio parere è invece favorevole all'emendamento 6.500.

Esprimo altresì parere favorevole all'emendamento 6.14, come riformulato. Il Governo non ha ragione di opporsi alla richiesta di accantonamento degli emendamenti 6.12 e 6.13.

Esprimo, infine, parere favorevole all'emendamento 6.11, come riformulato.

FOLLIERI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, sulla proposta del sottosegretario Brutti, che comporterebbe una riformulazione dell'emendamento 6.5, mi dichiarerei favorevole e, dopo le delucidazioni fornite sull'emendamento 6.7, il mio parere diviene favorevole anche su tale proposta.

PRESIDENTE. Ritengo che, data la mancanza di chiarezza dovuta alla necessità per la 5ª Commissione di esprimere un parere rispetto ad emendamenti che sono stati riformulati, sia saggio sospendere le votazioni degli emendamenti presentati all'articolo 6 e passare all'esame dell'articolo 7.

NOVI. Domando di parlare per chiedere un chiarimento al sottosegretario Brutti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, vorrei che il Sottosegretario rispondesse ad un mio quesito. Egli sa che nell'ultimo esercizio finanziario circa 90 miliardi di lire (spero di non sbagliarmi) sono stati spesi dal Servizio centrale di protezione per pagare gli avvocati dei pentiti o dei collaboratori. Ci troviamo di fronte a testi di giustizia che hanno analoghe necessità (ad esempio per la costituzione di parte civile nei processi a carico di estorsori o di altri criminali che hanno attentato all'esercizio dei loro diritti) a causa della particolare situazione in cui si trovano, dovuta anche al comportamento tenuto dal Servizio centrale di protezione nei confronti di alcuni testimoni di giustizia, come il signor Masciari, il quale nell'aprile scorso ...

PRESIDENTE. Senatore Novi, per favore rispetti le regole.

NOVI. Signor Presidente, vorrei capire: al teste di giustizia neghiamo quanto riconosciamo invece al collaboratore di giustizia, al «pentito»? In sostanza vorrei sapere se al teste di giustizia garantiamo o meno il gratuito patrocinio, ossia la tutela giudiziaria dei suoi interessi.

FOLLIERI, *relatore*. Senatore Novi, il problema è che la 5ª Commissione ha espresso parere contrario sul suo emendamento!

NOVI. Allora andiamo a votare! Penso che il Governo sarà d'accordo nel prevedere...

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il sottosegretario Brutti non ha detto altro.

NOVI. Benissimo, sono presenti 15 senatori e quindi raggiungiamo il *quorum* necessario per votare l'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Senatore Novi, 15 senatori sono necessari per chiedere che si metta in votazione l'emendamento, poi serve la presenza del numero legale.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, il Governo non ha espresso parere favorevole sull'emendamento 6.6, ma sul 6.7.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, ho espresso il parere favorevole del Governo sull'emendamento 6.7 (Nuovo testo).

FOLLIERI, *relatore*. Appunto, non ha espresso parere favorevole all'emendamento 6.6, presentato dal senatore Novi. Stiamo dicendo la stessa cosa: il parere del Governo è contrario. Personalmente concordo con il contenuto dell'emendamento 6.6, ma non posso esprimere un parere favorevole perché sussiste il parere contrario della 5ª Commissione.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Novi, soltanto se deve fare una dichiarazione specifica, altrimenti si apre un dibattito che sarei costretto a chiudere subito.

NOVI. Sì, signor Presidente, effettuerò una dichiarazione specifica: desidero chiedere se, dal momento che i testi sono 56 o 60, l'assistenza legale degli stessi non possa rientrare nell'ambito delle risorse spese nel 1999 (e sono 90 miliardi!) e riservate ai collaboratori di giustizia. Non riesco a capire un aspetto così irrazionale, ossia non comprendo perché vi sono soldi per i collaboratori di giustizia e non per i testimoni e per il gratuito patrocinio, trattandosi poi di meno di 60 (sono 56) persone; per i pentiti si spendono 90 miliardi l'anno: ebbene se ne spenderanno 91, non credo che lo Stato italiano vada alla deriva per questo!

PRESIDENTE. Senatore Novi, le risponde il sottosegretario Brutti.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. In realtà, il parere contrario nasceva da una formulazione che mi sembrava sostituita adeguatamente dal testo dell'emendamento 6.7 (Nuovo testo). Tuttavia, la previsione del gratuito patrocinio è giusta e non sposta i termini di tale emendamento; pertanto, il Governo ritiene che esso sia subemendabile accogliendo quel periodo dell'emendamento presentato dal senatore Novi,

che recita: «Ai soggetti indicati inoltre è garantito il gratuito patrocinio», che può essere inserito, appunto, nell'emendamento 6.7.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, a questo punto la Presidenza, se vuole garantire un minimo di chiarezza per tutti, non è in grado di andare avanti se non chiedendo che i testi vengano riformulati correttamente in modo che si sia in grado di presentarli a tutti i senatori e di far sì che il dibattito su di essi sia il più ampio possibile e non una conversazione tra pochi. Pertanto, sospendo le votazioni sull'articolo 6, tanto più che, con l'assenso del Governo, è stato chiesto l'accantonamento di due emendamenti relativi a tale articolo e ciò comporta che, comunque, esso sia votato dopo l'articolo 19. Abbiamo quindi tempo di rivedere, domani, tutte le nuove formulazioni.

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, desidero svolgere una semplice osservazione sulle spese per i testimoni. Se ho capito bene, un conto è la presenza di un testimone nell'aula di giustizia e la sua protezione, un conto è il gratuito patrocinio: il testimone avrà diritto al gratuito patrocinio se intende costituirsi parte civile; allora, avrà bisogno delle formalità della costituzione di parte civile e della presenza del suo difensore.

Ricordo a me stesso, e non ai miei maestri seduti nel banco del Governo, che il testimone non ha necessità del difensore: egli si presenta ed espone la sua verità ai giudici; se invece è anche parte offesa, ha diritto di costituirsi parte civile e in tal caso, allora, scatta il dovere dello Stato di affidarlo al gratuito patrocinio nella stessa guisa di colui che viene difeso perché imputato.

Vorrei che fosse tenuta presente questa circostanza per fare modestissima luce sul provvedimento che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Dispongo l'accantonamento dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale è stato presentato un solo emendamento, soppressivo dell'intero articolo, che invito il presentatore ad illustrare.

MILIO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 7.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 7 altri emendamenti oltre quello soppressivo 7.1, presentato dal senatore Milio, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

**È approvato.**

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

### **Interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CORTELLONI, *segretario*, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 29 marzo 2000**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 29 marzo, in tre sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30, la seconda alle ore 16,30 e la terza alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30 E 16,30

I. Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

1. LASAGNA ed altri. – Norme concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano (2990) (*Relazione orale*). (*Per la sola votazione finale, con la presenza del numero legale*).

2. LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di utilizzo delle autovetture di Stato (4095).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).

– VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).

– LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).

– CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

2. Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia (50-282-358-1181-1386-2793-ter 2958-3060-B) (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Bertoni e Michele De Luca; Cusimano ed altri; Loreto, Firrarello e Ronconi; Palombo; di un disegno di legge risultante dallo stralcio dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5ª e 6ª riunite per il disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Bertoni; Palombo e Pellicini; e modificato dalla Camera dei deputati). (Relazione orale).

### III. Discussione del disegno di legge:

– Disposizioni in materia di forfezzazione del compenso agli ufficiali giudiziari (4336-bis) (Relazione orale).

ALLE ORE 21

### Seguito della discussione dei disegni di legge:

– FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano (68).

– SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).

– PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (546).

– LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano (742).

– LAVAGNINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).

– MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).

– BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).

– PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).

– TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (2067).

– FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull’embrione umano (2210).

– SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l’inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonchè per l’impianto uterino di embrioni umani (2350).

– ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni (2433).

– DIANA Lino ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita (2963).

– SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).

– DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).

– CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell’embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).

– Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri*).

La seduta è tolta (ore 19,50).



Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionario di coloro che collaborano con la giustizia (2207)**

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I

MODIFICHE ALLE NORME PER LA PROTEZIONE DI COLORO  
CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA

Art. 1.

**Approvato**

1. Il titolo del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente: «Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia».

EMENDAMENTO

*Sopprimere l'articolo.*

1.1

MILIO

**Non posto  
in votazione**

## ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato con  
emendamenti

## Art. 2.

1. L'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (*Condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione*). - 1. Alle persone che tengono le condotte o che si trovano nelle condizioni previste dai commi 2, 4 e 6 possono essere applicate, secondo le disposizioni del presente Capo, speciali misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumità provvedendo, ove necessario, anche alla loro assistenza.

2. Le speciali misure di protezione sono applicate quando risulta la inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate, dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e risulta altresì che le persone nei cui confronti esse sono proposte versano in grave e attuale pericolo per effetto di talune delle condotte di collaborazione aventi le caratteristiche indicate nel comma 3 e tenute relativamente a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

3. Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di protezione, assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale che presentano carattere di attendibilità e inoltre per la loro novità o completezza o per altri elementi appaiono di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalità e le modalità operative di dette organizzazioni.

4. Nei confronti di coloro che risultano estranei a gruppi criminali e che assumono rispetto al fatto, ovvero a fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti, le speciali misure di protezione sono applicate quando risultano l'inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela nonchè la gravità e l'attualità del pericolo conseguente alle condotte di collaborazione, anche se tali condotte sono prive delle caratteristiche di cui al comma 3 e si riferiscono a delitti diversi da quelli indicati nel comma 2.

5. Se le speciali misure di protezione indicate nell'articolo 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravità ed attualità del pericolo, esse possono essere applicate anche mediante la definizione di uno spe-

ziale programma di protezione i cui contenuti sono indicati nell'articolo 13, comma 5.

6. Le speciali misure di protezione possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indicate nei commi 2 e 4 nonchè, in presenza di specifiche situazioni che non possono comunque discendere dal solo rapporto di convivenza, di parentela, di affinità o di coniugio, anche a coloro che risultano esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone.

7. Nella determinazione delle situazioni di pericolo, si tiene conto, oltre che dello spessore delle condotte di collaborazione, anche delle caratteristiche di reazione del gruppo criminale in relazione al quale la collaborazione è resa, valutate con specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il gruppo è localmente in grado di valersi».

#### EMENDAMENTI

*Sopprimere l'articolo.*

**Respinto**

2.1

MILIO

*Al comma 1, capoverso 3 sostituire le parole da: «Ai fini dell'applicazione» sino a: «ai fini del giudizio» con le seguenti: «Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di protezione, assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La collaborazione e le dichiarazioni di cui sopra devono avere carattere di attendibilità e di novità o di particolare completezza; devono altresì costituire elemento di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero».*

**V. nuovo testo**

2.2

CARUSO Antonino, BUCCIERO

*Al comma 1, capoverso 3 sostituire le parole da: «Ai fini dell'applicazione» sino a: «ai fini del giudizio» con le seguenti: «Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di protezione, assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La collaborazione e le dichiarazioni di cui sopra devono avere carattere di intrinseca attendibilità. Devono altresì avere carattere di novità o di particolare completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero».*

**V. ulteriore nuovo testo**

2.2 (Nuovo testo)

CARUSO Antonino, BUCCIERO

- Approvato** *Al comma 1, capoverso 3 sostituire le parole da: «Ai fini dell'applicazione» sino a: «Ai fini del giudizio» con le seguenti: «Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di protezione, assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La collaborazione e le dichiarazioni di cui sopra devono avere carattere di intrinseca attendibilità. Devono altresì avere carattere di novità o di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero».*
- 2.2 (Ulteriore nuovo testo) CARUSO Antonino, BUCCIERO
- Ritirato** *Al comma 1, nell'articolo 9, richiamato capoverso 3, sopprimere le parole da: «presentano» fino a: «altri elementi».*
- 2.3 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
- V. nuovo testo** *Al comma 1, capoverso 4 sostituire le parole: «conseguente alle condotte di collaborazione, anche se tali condotte» con le parole: «derivante o che potrebbe derivare a seguito delle dichiarazioni rese, anche se le stesse».*
- 2.4 CARUSO Antonino, BUCCIERO
- Approvato** *Al comma 1, capoverso 4 sostituire le parole: «alle condotte di collaborazione, anche se tali condotte» con le parole: «alle dichiarazioni rese, anche se le stesse».*
- 2.4 (Nuovo testo) CARUSO Antonino, BUCCIERO
- V. nuovo testo** *Al comma 1, sostituire il capoverso 6 con il seguente:*
- «6. Le speciali misure di protezione di cui al comma 5 possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indicate nei commi 2 e 4 nonchè, in presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone. Il rapporto di parentela, di affinità o di coniugio non determina, esso solo in difetto di stabile coabitazione, l'applicazione delle misure».
- 2.5 CARUSO Antonino, BUCCIERO
- Approvato** *Al comma 1, sostituire il capoverso 6 con il seguente:*
- «6. Le speciali misure di protezione di cui al comma 5 possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indicate nei commi 2 e 4 nonchè, in presenza di specifiche situazioni, an-

che a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone. Il solo rapporto di parentela, di affinità o di coniugio non determina, in difetto di stabile coabitazione, l'applicazione delle misure».

2.5 (Nuovo testo)

CARUSO Antonino, BUCCIERO

*Al comma 1, capoverso 7, dopo le parole: «condotte di collaborazione» aggiungere le parole: «o della rilevanza e qualità delle dichiarazioni rese» e sostituire le parole: «la collaborazione è resa» con le parole: «la collaborazione o le dichiarazioni sono rese».*

**Approvato**

2.6

CARUSO Antonino, BUCCIERO

## ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

**V. nuovo testo**

ritenuto che, accanto alla specifica disciplina dei collaboratori di giustizia, meriti un'attenzione ed un impegno particolari la condizione dei «testimoni di giustizia», cioè delle persone che, non essendo in alcun modo coinvolte in illeciti, sono accidentalmente portatori di conoscenze utili ai fini penali, la cui comunicazione all'autorità giudiziaria o di polizia espone i medesimi e i loro familiari a gravi pericoli;

ritenuto fondamentale il considerare che, mentre la tutela degli imputati collaboratori risponde ad una logica di scambio contrattuale, alla cui base vi è una libera decisione di offrire conoscenze da parte dell'imputato in cambio di protezione, nel caso del testimone sussiste invece un obbligo legale a suo carico, al cui assolvimento (frutto di elevato senso civico, nello speciale contesto) deve corrispondere una speciale solidarietà delle istituzioni, essendo eticamente inesigibile un obbligo che esponga il cittadino a conseguenze dannose inaccettabili;

ritenuto che la tutela di detta categoria di persone (numericamente limitata, e con specificità proprie, anche se le misure di protezione non debbono essere sostanzialmente difformi da quelle destinate agli imputati) giustifica una gestione separata delle loro vicende e un impegno, anche di natura economica, peculiare e tale che le indennizzi nel modo più ampio possibile, rispetto alle loro condizioni di vita precedenti la scelta collaborativa;

impegna il Governo

a separare le gestioni degli imputati collaboratori della giustizia da quella dei testimoni di giustizia, quali definiti dal disegno di legge in esame;

ad individuare un interlocutore al quale detti soggetti possano fare assiduo riferimento, e avente funzioni di tutore delle loro posizioni ed istanze;

a provvedere alla loro tutela, nel quadro definito dal disegno di legge in esame, con la massima ampiezza e sensibilità, anche per quel che attiene al loro reinserimento nel mondo del lavoro e, ove occorra, al mutamento delle loro generalità.

9.2207.1.

FASSONE, RUSSO, CALVI, SENESE, BONFIETTI

**Non posto  
in votazione (\*)**

Il Senato,

ritenuto che, accanto alla specifica disciplina dei collaboratori di giustizia, meriti un'attenzione ed un impegno particolari la condizione dei «testimoni di giustizia», cioè delle persone che, non essendo in alcun modo coinvolte in illeciti, sono accidentalmente portatori di conoscenze utili ai fini penali, la cui comunicazione all'autorità giudiziaria o di polizia espone i medesimi e i loro familiari a gravi pericoli;

ritenuto fondamentale il considerare che, mentre la tutela degli imputati collaboratori risponde ad una logica, alla cui base vi è una libera decisione di offrire conoscenze da parte dell'imputato in cambio di protezione, nel caso del testimone sussiste invece un obbligo legale a suo carico, al cui assolvimento (frutto di elevato senso civico, nello speciale contesto) deve corrispondere una speciale solidarietà delle istituzioni, essendo eticamente inesigibile un obbligo che esponga il cittadino a conseguenze dannose inaccettabili;

ritenuto che la tutela di detta categoria di persone (numericamente limitata, e con specificità proprie, anche se le misure di protezione non debbono essere sostanzialmente difformi da quelle destinate agli imputati) giustifica una gestione separata delle loro vicende e un impegno, anche di natura economica, peculiare e tale che le indennizzi nel modo più ampio possibile, rispetto alle loro condizioni di vita precedenti la scelta collaborativa,

impegna il Governo:

a separare le gestioni degli imputati collaboratori della giustizia da quella dei testimoni di giustizia, quali definiti dal disegno di legge in esame;

ad individuare un funzionario quale interlocutore istituzionale a cui i testimoni di giustizia possano fare assiduo riferimento, per la trattazione delle loro posizioni ed istanze;

a provvedere alla loro tutela, nel quadro definito dal disegno di legge in esame, con la massima ampiezza e sensibilità, anche per quel

che attiene al loro reinserimento nel mondo del lavoro e, ove occorra, al mutamento delle loro generalità.

9.2207.1 (Nuovo testo)

FASSONE, RUSSO, CALVI, SENESE, BONFIETTI

(\*) Accolto dal Governo.

### ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

#### Art. 3.

**Approvato con emendamenti**

1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è inserita la rubrica: «*Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione*»;

b) il comma 1 è abrogato;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati, è istituita una commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione.»;

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La commissione centrale è composta da un Sottosegretario di Stato che la presiede, da tre magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente sono scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore ma che non sono addetti ad uffici che svolgono attività di investigazione, di indagine preliminare o giudizio su fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo.

2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla proposta di cui all'articolo 11, tutti gli atti e i provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale, gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi gli estratti essenziali e le attività svolte per l'attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai provvedimenti della commissione, salvi gli estratti essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da quelli preposti all'attuazione delle speciali misure di protezione, si applicano altresì le norme per la tenuta e la circolazione degli atti classificati, con classifica di segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.

2-quater. Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia. Per lo svolgimento dei compiti di

istruttoria, la commissione può avvalersi anche del Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14.

2-quinquies. Gli atti della commissione centrale sono immediatamente esecutivi e nei loro confronti non è ammessa la sospensione della esecuzione in sede giurisdizionale di cui all'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

2-sexies. I magistrati che hanno partecipato all'applicazione della misura di protezione non possono giudicare nei procedimenti in cui sono parte i soggetti per i quali hanno disposto tale misura.»;

e) il comma 3 è abrogato.

### EMENDAMENTI

**Respinto** *Sopprimere l'articolo.*

3.1

MILIO

**V. nuovo testo** *Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «Sottosegretario di Stato», aggiungere le seguenti: «agli interni o alla giustizia».*

3.2

VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, BEVILACQUA, CURTO

**Approvato** *Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «Sottosegretario di Stato», aggiungere le seguenti: «all'interno».*

3.2 (Nuovo testo)

VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, BEVILACQUA, CURTO

**Approvato** *Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, sostituire le parole: «tre» con l'altra: «due».*

3.500

IL RELATORE

**V. nuovo testo** *Al comma 1, lettera d), al capoverso 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I componenti della commissione diversi dal presidente sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non svolgono continuamente attività di investigazione, di indagine preliminare o giudizio*

sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo».

3.3

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, lettera d), al capoverso 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I componenti della commissione diversi dal presidente sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non sono addetti ad uffici che svolgono continuativamente attività di investigazione, di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo».*

**Approvato**

3.3 (Nuovo testo)

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: «che hanno maturato specifiche esperienze nel settore», inserire le seguenti: «e che siano in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata».*

**Assorbito**

3.4

SALVATO

*Al comma 1, alla lettera d), sostituire il capoverso 2-quinquies con i seguenti:*

**V. nuovo testo**

*«2-quinquies. Nei confronti dei provvedimenti della commissione centrale con cui vengono applicate le speciali misure di protezione, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, non è ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.*

*2-sexies. Nei confronti dei provvedimenti della commissione centrale con cui vengono modificate o revocate le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, l'ordinanza di sospensione cautelare emessa ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ha efficacia non superiore a sei mesi. Con l'ordinanza il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la discussione di merito del ricorso che deve avvenire entro i quattro mesi successivi; il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti alla metà».*

3.5

SENESE, RUSSO, FASSONE, CALVI

**Approvato** *Al comma 1, alla lettera d), sostituire il capoverso 2-quinquies con i seguenti:*

«2-quinquies. Nei confronti dei provvedimenti della commissione centrale con cui vengono applicate le speciali misure di protezione, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, non è ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, o dell'articolo 36 del regio decreto n. 642 del 1907.

2-sexies. Nei confronti dei provvedimenti della commissione centrale con cui vengono modificate o revocate le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, l'ordinanza di sospensione cautelare emessa ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, o dell'articolo 36 del regio decreto n. 642 del 1907, ha efficacia non superiore a sei mesi. Con l'ordinanza il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la discussione di merito del ricorso che deve avvenire entro i quattro mesi successivi; il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti alla metà».

3.5 (Nuovo testo)

SENESE, RUSSO, FASSONE, CALVI

**Approvato** *All'emendamento 3.5 aggiungere il seguente capoverso:*

«2-septies. Nel termine entro il quale può essere proposto ed in pendenza di ricorso giurisdizionale il provvedimento rimane sospeso sino a contraria determinazione del giudice in sede cautelare o di merito».

3.5/1

IL RELATORE

**Assorbito**  
**V. em. 3.5**  
**(nuovo testo)**

*Al comma 1, alla lettera d), sostituire il capoverso 2-quinquies con il seguente:*

«2-quinquies. L'ordinanza di sospensione cautelare dei provvedimenti della commissione centrale emessa ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ha efficacia non superiore a sei mesi. Con l'ordinanza il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la discussione di merito del ricorso che deve avvenire entro i quattro mesi successivi; il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti alla metà».

3.6

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 2-sexies con il seguente:* **V. nuovo testo**

«2-sexies. I magistrati componenti della commissione di cui al comma 2-bis non possono esercitare funzioni giudicanti nei procedimenti cui partecipano a qualsiasi titolo i soggetti nei cui confronti hanno disposto l'applicazione o meno della misura di protezione».

3.7 CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

*Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 2-sexies con il seguente:* **Approvato**

«2-sexies. I magistrati componenti della commissione di cui al comma 2-bis non possono esercitare funzioni giudicanti nei procedimenti cui partecipano a qualsiasi titolo i soggetti nei cui confronti la commissione con la loro partecipazione ha deliberato sull'applicazione della misura di protezione».

3.7 (Nuovo testo) CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

*Al comma 1, lettera d), capoverso 2-sexies aggiungere il seguente periodo:* «I magistrati e gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono partecipare all'applicazione delle misure di protezione nei confronti delle persone con le quali hanno avuto colloqui personali ai sensi dell'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354». **Ritirato**

3.8 CARUSO Antonino, BUCCIERO

#### ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

##### Art. 4.

**Approvato**

1. L'articolo 11 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Proposta di ammissione*). - 1. L'ammissione alle speciali misure di protezione, oltre che i contenuti e la durata di esse, sono di volta in volta deliberati dalla commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, su proposta formulata dal procuratore della Repubblica il cui ufficio procede o ha proceduto sui fatti indicati nelle dichiarazioni rese dalla persona che si assume sottoposta a grave e attuale pericolo. Allorchè sui fatti procede o ha proceduto la Direzione distrettuale antimafia e a essa non è preposto il procuratore distrettuale, ma un suo delegato, la proposta è formulata da quest'ultimo.

2. Quando le dichiarazioni indicate nel comma 1 attengono a procedimenti per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, in relazione ai quali risulta che più uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate a norma dell'articolo 371 dello stesso codice, la proposta è formulata da uno degli uffici procedenti d'intesa con gli altri e comunicata al procuratore nazionale antimafia; nel caso di mancata intesa il procuratore nazionale antimafia risolve il contrasto. La proposta è formulata d'intesa con i procuratori generali presso le corti di appello interessati, a norma dell'articolo 118-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando la situazione delineata nel periodo precedente riguarda procedimenti relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.

3. La proposta può essere formulata anche dal Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza previa acquisizione del parere del procuratore della Repubblica che, se ne ricorrono le condizioni, è formulato d'intesa con le altre autorità legittimate a norma del comma 2.

4. Quando non ricorrono le ipotesi indicate nel comma 2, l'autorità che formula la proposta può comunque richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia e dei procuratori generali presso le corti di appello interessati allorchè ritiene che le notizie, le informazioni e i dati attinenti alla criminalità organizzata di cui il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali dispongono per l'esercizio delle loro funzioni, a norma dell'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale e del citato articolo 118-*bis* delle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, possano essere utili per la deliberazione della commissione.

5. Anche per il tramite del suo presidente, la commissione centrale può esercitare sia la facoltà indicata nel comma 4 sia quella di richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia o dei procuratori generali presso le corti di appello interessati quando ritiene che la proposta doveva essere formulata dal procuratore della Repubblica d'intesa con altre procure e risulta che ciò non è avvenuto. In tale ultima ipotesi e semprechè ritengano ricorrere le condizioni indicate nel comma 2, il procuratore nazionale antimafia e i procuratori generali, oltre a rendere il parere, danno comunicazione dei motivi che hanno originato la richiesta al procuratore generale presso la Corte di cassazione.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, il procuratore nazionale antimafia e i procuratori generali presso le corti di appello interessati possono acquisire copie di atti nonchè notizie o informazioni dalle autorità giudiziarie che procedono a indagini o a giudizi connessi o collegati alle medesime condotte di collaborazione.

7. La proposta per l'ammissione alle speciali misure di protezione contiene le notizie e gli elementi utili alla valutazione sulla gravità e attualità del pericolo cui le persone indicate nell'articolo 9 sono o possono essere esposte per effetto della scelta di collaborare con la giustizia compiuta da chi ha reso le dichiarazioni. Nella proposta sono elencate le even-

tuali misure di tutela adottate o fatte adottare e sono evidenziati i motivi per i quali le stesse non appaiono adeguate.

8. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 9, comma 3, la proposta del procuratore della Repubblica, ovvero il parere dello stesso procuratore quando la proposta è effettuata dal Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, deve fare riferimento specifico alle caratteristiche del contributo offerto dalle dichiarazioni».

### EMENDAMENTI

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 4.1   | <i>Sopprimere l'articolo.</i>  | <b>Respinto</b><br>MILIO  |
| 4.2   | <i>Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».</i>             | <b>Ritirato</b><br>CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA  |
| 4.3   | <i>Al comma 1, sopprimere i capoversi 3 e 4.</i>   | <b>V. nuovo testo</b><br>VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, BEVILACQUA, CURTO         |
| 4.3   | <i>Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.</i>  | <b>Respinto</b><br>(Nuovo testo) VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, BEVILACQUA, CURTO |
| 4.4   | <i>Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.</i><br><i>Conseguentemente al capoverso 8, sopprimere le parole da: «ovvero il parere» fino a: «pubblica sicurezza».</i> | <b>Respinto</b><br>SALVATO  |
| (*) Assente la proponente, è fatto proprio dal senatore Carcarino |  |   |
| 4.5   | <i>Al comma 1, capoverso 5 sopprimere le parole: «esercitare sia la facoltà indicata nel comma 4 sia quella di».</i>   | <b>Ritirato</b><br>VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, BEVILACQUA, CURTO               |

**Ritirato**        *Al comma 1, capoverso 8, sopprimere le parole da: «ovvero» fino a: «pubblica sicurezza».*

4.6                VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, BEVILACQUA, CURTO

#### ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Approvato con emendamenti**

#### Art. 5.

1. All'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è inserita la rubrica: «Assunzione degli impegni»;

b) nel comma 1, le parole: «avanzata proposta di ammissione allo speciale programma di protezione» sono sostituite dalle seguenti: «avanzata proposta di ammissione alle speciali misure di protezione»;

c) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Le speciali misure di protezione sono sottoscritte dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a:

a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione delle misure;

b) sottoporsi a interrogatori, a esame o ad altro atto di indagine ivi compreso quello che prevede la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione;

c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dalle obbligazioni contratte;

d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione ed a non incontrare nè a contattare, con qualunque mezzo o tramite, alcuna delle persone che già collaborano con la giustizia o che risultano dedite al crimine;

e) specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati, direttamente o per interposta persona, nonchè, immediatamente dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, a versare il denaro e trasferire i beni e le altre utilità dei quali dispongono direttamente o indirettamente e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego.

3. La previsione di cui alla lettera e) del comma 2 non si applica ai soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 16-bis.

3-bis. All'atto della sottoscrizione delle speciali misure di protezione l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione di cui all'articolo 10».

## EMENDAMENTI

- Sopprimere l'articolo.* **Respinto**
- 5.1 MILIO
- Al comma 1, capoverso 2, lettera d), dopo le parole: «mezzo o tramite» inserire le seguenti: «salvo autorizzazione dell'autorità giudiziaria, quando ricorrano apprezzabili esigenze relative alla vita di relazione».* **V. nuovo testo**
- 5.2 SENESE, RUSSO, FASSONE, CALVI
- Al comma 1, capoverso 2, lettera d), sostituire le parole da: «delle persone» alla fine, con le seguenti: «persona dedita al crimine, nè, salvo autorizzazione dell'autorità giudiziaria, quando ricorrano gravi esigenze inerenti alla vita familiare, alcuna delle persone che collaborano con la giustizia».* **Approvato**
- 5.2 (Nuovo testo) SENESE, RUSSO, FASSONE, CALVI
- Al comma 1, capoverso 2, sostituire la lettera e) con la seguente:* **Respinto**
- e) specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati, direttamente o per interposta persona, versare il denaro ed impegnarsi a trasferire, subito dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione tutti i beni e le altre utilità di cui dispongono direttamente o indirettamente».
- 5.3 VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, BEVILACQUA, CURTO
- Al comma 1, capoverso 2, lettera e) sopprimere le parole da: «nonchè» sino al termine e, conseguentemente, aggiungere la seguente lettera:* **V. nuovo testo**
- e-bis) versare il denaro ed impegnarsi a trasferire, subito dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, tutti i beni e le altre utilità delle quali abbiano conseguito la disponibilità, direttamente o indirettamente, successivamente alla commissione delle attività illecite svolte».
- 5.4 CARUSO Antonino, BUCCIERO

**Approvato**      *Al comma 1, capoverso 2, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati, direttamente o per interposta persona, e le altre utilità delle quali dispongono direttamente o indirettamente, nonché, immediatamente dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, versare il danaro frutto di attività illecite. L'autorità giudiziaria provvede all'immediato sequestro del danaro e dei beni ed utilità di cui sopra».

5.4 (Nuovo testo)

CARUSO Antonino, BUCCIERO

#### ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Accantonato**

Art. 6.

1. L'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Contenuti delle speciali misure di protezione e adozione di provvedimenti provvisori*). - 1. Sulla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione, la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, delibera a maggioranza dei suoi componenti, purchè siano presenti alla seduta almeno cinque di questi. In caso di parità prevale il voto del presidente. Quando risultano situazioni di particolare gravità e vi è richiesta dell'autorità legittimata a formulare la proposta la commissione delibera, anche senza formalità e comunque entro la prima seduta successiva alla richiesta, un piano provvisorio di protezione dopo aver acquisito, ove necessario, informazioni dal Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14 o per il tramite di esso. La richiesta contiene, oltre agli elementi di cui all'articolo 11, comma 7, la indicazione quantomeno sommaria dei fatti sui quali il soggetto interessato ha manifestato la volontà di collaborare e, fatta eccezione per le ipotesi di cui all'articolo 9, comma 4, dei motivi per i quali la collaborazione è ritenuta attendibile e di notevole importanza; specifica inoltre le circostanze da cui risultano la particolare gravità del pericolo e l'urgenza di provvedere. Il provvedimento con il quale la commissione delibera il piano provvisorio di protezione cessa di avere effetto se, decorsi centottanta giorni, l'autorità legittimata a formulare la proposta di cui all'articolo 11 non ha provveduto a trasmetterla e la commissione non ha deliberato sull'applicazione delle speciali misure di protezione osservando le ordinarie forme e modalità del procedimento. Il presidente della commissione può disporre la prosecuzione del piano provvisorio di protezione per il tempo strettamente necessario a consentire l'esame della proposta da parte della commissione medesima. Quando sussistono situazioni di eccezionale urgenza che non consentono di attendere la deliberazione della commissione e fino a che tale delibera-

zione non interviene, su motivata richiesta della competente autorità provinciale di pubblica sicurezza, il Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza può autorizzare detta autorità ad avvalersi degli specifici stanziamenti previsti dall'articolo 17 specificandone contenuti e destinazione. Nei casi in cui è applicato il piano provvisorio di protezione, il presidente della commissione può richiedere al Servizio centrale di protezione una relazione riguardante la idoneità dei soggetti a sottostare agli impegni indicati nell'articolo 12.

2. Per stabilire se sia necessario applicare taluna delle misure di protezione e, in caso positivo, per individuare quale di esse sia idonea in concreto, la commissione centrale può acquisire specifiche e dettagliate indicazioni sulle misure di prevenzione o di tutela già adottate o adottabili dall'autorità di pubblica sicurezza, dall'Amministrazione penitenziaria o da altri organi, nonchè ogni ulteriore elemento eventualmente occorrente per definire la gravità e l'attualità del pericolo in relazione alle caratteristiche delle condotte di collaborazione.

3. Esclusivamente al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle speciali misure di protezione, la commissione centrale può procedere anche all'audizione delle autorità che hanno formulato la proposta o il parere e di altri organi giudiziari, investigativi e di sicurezza; può inoltre utilizzare gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria alle autorità di pubblica sicurezza per finalità di prevenzione di delitti.

4. Il contenuto del piano provvisorio di protezione previsto dal comma 1 e delle speciali misure di protezione che la commissione può applicare nei casi in cui non provvede mediante la definizione di uno speciale programma è stabilito nei decreti previsti dall'articolo 17-bis, comma 1. Il contenuto delle speciali misure di protezione può essere rappresentato, in particolare, oltre che dalla predisposizione di misure di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti, dalla predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza, dall'adozione delle misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza, dalla previsione di interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale nonchè dal ricorso, nel rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario, a modalità particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti.

5. Se, ricorrendone le condizioni, la commissione centrale delibera la applicazione delle misure di protezione mediante la definizione di uno speciale programma, questo è formulato secondo criteri che tengono specifico conto delle situazioni concretamente prospettate e può comprendere, oltre alle misure richiamate nel comma 4, il trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti, speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico, misure di assistenza personale ed economica, cambiamento delle generalità a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, misure atte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore e delle altre persone sottoposte a protezione oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie.

6. Le misure di assistenza economica indicate nel comma 5 comprendono, in specie, semprechè a tutte o ad alcune non possa direttamente provvedere il soggetto sottoposto al programma di protezione, la sistemazione alloggiativa e le spese per i trasferimenti, le spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie, l'assistenza legale e l'assegno di mantenimento nel caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa. La misura dell'assegno di mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita dalla commissione centrale e non può superare un ammontare di cinque volte l'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'assegno di mantenimento può essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'ISTAT. L'assegno di mantenimento può essere integrato dalla commissione con provvedimento motivato solo quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela del soggetto sottoposto al programma di protezione, eventualmente sentiti l'autorità che ha formulato la proposta, il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali interessati a norma dell'articolo 11. Il provvedimento è acquisito dal giudice del dibattimento su richiesta della difesa dei soggetti a cui carico sono utilizzate le dichiarazioni del collaboratore.

7. Nella relazione prevista dall'articolo 16, il Ministro dell'interno indica l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica dei soggetti sottoposti a programma di protezione e, garantendo la riservatezza dei singoli soggetti interessati, specifica anche l'ammontare delle integrazioni dell'assegno di mantenimento eventualmente intervenute e le esigenze che le hanno motivate.

8. Ai fini del reinserimento sociale dei collaboratori e delle altre persone sottoposte a protezione, è garantita la conservazione del posto di lavoro ovvero il trasferimento ad altra sede o ufficio secondo le forme e le modalità che, assicurando la riservatezza e l'anonimato dell'interessato, sono specificate in apposito decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati. Analogamente si provvede per la definizione di specifiche misure di assistenza e di reinserimento sociale destinate ai minori compresi nelle speciali misure di protezione.

9. Nei confronti di coloro che risultino estranei a gruppi criminali e che assumano, rispetto al fatto, ovvero a fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti, la commissione centrale delibera le misure di assistenza, provvedendo a garantire un adeguato tenore di vita. La commissione centrale agevola il reinserimento di detti soggetti nel sistema economico, specificando forme, modi e importi necessari.

10. Al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale delle persone sottoposte a speciale programma di protezione a

norma del comma 5 e che non sono detenute o internate è consentita l'utilizzazione di un documento di copertura.

11. L'autorizzazione al rilascio del documento di copertura indicato nel comma 10 è data dal Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14 il quale chiede alle autorità competenti al rilascio, che non possono opporre rifiuto, di predisporre il documento e di procedere alle registrazioni previste dalla legge e agli ulteriori adempimenti eventualmente necessari. Si applicano le previsioni in tema di esonero da responsabilità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119. Presso il Servizio centrale di protezione è tenuto un registro riservato attestante i tempi, le procedure e i motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento.

12. Quando ricorrono particolari motivi di sicurezza, il procuratore della Repubblica o il giudice possono autorizzare il soggetto interrogato o esaminato a eleggere domicilio presso persona di fiducia o presso un ufficio di polizia, ai fini delle necessarie comunicazioni o notificazioni.

13. Quando la proposta o la richiesta per l'ammissione a speciali forme di protezione è formulata nei confronti di soggetti detenuti o internati, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria provvede ad assegnare i soggetti medesimi a istituti o sezioni di istituto che garantiscano le specifiche esigenze di sicurezza. Allo stesso modo il Dipartimento provvede in vista della formulazione della proposta e su richiesta del procuratore della Repubblica che ha raccolto o si appresta a raccogliere le dichiarazioni di collaborazione o il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dall'articolo 16-*bis*.

14. Nei casi indicati nel comma 13, la custodia è assicurata garantendo la riservatezza dell'interessato anche con le specifiche modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 17-*bis*, comma 2, e curando che, durante la redazione dei verbali e comunque almeno fino alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, la persona che rende le dichiarazioni non sia ammessa ad avere i colloqui investigativi di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nè sia ammessa, salvo che per finalità connesse a esigenze di protezione, ad avere corrispondenza epistolare, telegrafica o telefonica e che, anche mediante la previsione del divieto di incontrare persone che già risultano collaborare con la giustizia, sia viceversa sottoposta a misure, specie organizzative, di trattamento penitenziario dirette ad assicurare che la genuinità delle dichiarazioni non possa essere compromessa».

## EMENDAMENTI

*Sopprimere l'articolo.*

*Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al capoverso 3, sostituire le parole: «gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria alle autorità di pubblica sicurezza per finalità di prevenzione dei delitti» con le altre. «gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 118 del codice di procedure penale».*

6.2

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso 6, sopprimere il quarto e quinto periodo.*

6.3

SALVATO

*Al comma 1, capoverso 6, sopprimere il quarto periodo.*

6.4

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

*Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, sostituire il capoverso 7 con il seguente:*

«7. Nella relazione prevista dall'articolo 16, il Ministro dell'interno indica l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica dei soggetti sottoposti a programma di protezione, specificando dettagliatamente l'importo corrisposto a ciascuno di essi».

6.5

CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

*Al comma 1, sostituire il capoverso 9 con il seguente:*

«9. Per i testi di giustizia sono previsti programmi di protezione personalizzati, modulati sulle condizioni di vita antecedenti all'immissione nel programma e garantendo la cura dei loro interessi economici. Ai soggetti indicati inoltre è garantito il gratuito patrocinio. Ai testi indicati è inoltre garantito il rispetto dei diritti costituzionali e un'esistenza libera e dignitosa».

6.6 (Nuovo testo)

NOVI

**V. nuovo testo**

*Al comma 1, sostituire il capoverso 9 con il seguente:*

«9. Nei confronti di coloro che risultano estranei a gruppi criminali e che assumono, rispetto al fatto, ovvero a fatti commessi o collegati, esclusivamente la qualifica di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti, la commissione centrale delibera le misure di assistenza, provvedendo a garantire un tenore di vita analogo al precedente. La commissione centrale agevola il reinserimento di tali soggetti nel sistema economico,

specificando forme, modi e importi necessari avuto riguardo all'attività lavorativa precedentemente svolta o agli studi effettuati».

6.7 CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

*Al comma 1, sostituire il capoverso 9 con il seguente:*

«9. Nei confronti di coloro che risultano estranei a gruppi criminali e che assumono, rispetto al fatto, ovvero a fatti commessi o collegati, esclusivamente la qualifica di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti, la commissione centrale delibera le misure di assistenza, provvedendo a garantire un tenore di vita adeguato, tenuto conto del tenore di vita precedente. La commissione centrale agevola il reinserimento di tali soggetti nel sistema economico, specificando forme, modi e importi necessari avuto riguardo all'attività lavorativa precedentemente svolta o agli studi effettuati, fermo restando, fino all'avvenuto reinserimento, le misure di cui al periodo precedente».

6.7 (Nuovo testo) CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

*Al comma 1, capoverso 9, primo periodo, sostituire le parole: «un adeguato» con le seguenti. «il medesimo».*

6.8 SALVATO

*Al comma 1, capoverso 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*  
«La commissione centrale deve agevolare il reinserimento di detti soggetti nel sistema economico, concordando con gli stessi le forme, i modi e l'importo necessari per consentire l'avvio di una nuova attività economica o, quando ciò non sia possibile, garantire un vitalizio commisurato al detto tenore di vita».

6.9 SALVATO

*Al comma 1, all'articolo 13 richiamato, dopo il capoverso 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. L'autorità giudiziaria può autorizzare con provvedimento motivato i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 16-bis ad incontrarsi tra loro quando ricorrano apprezzabili esigenze inerenti la vita familiare».

6.500 IL RELATORE

*Al comma 1, all'articolo 13 richiamato, capoverso 14, sopprimere le parole: «ad avere i colloqui investigativi di cui all'articolo 18-bis, comma*

1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazione, nè sia ammessa».

6.12 CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

*Al comma 1, capoverso 14, sopprimere le parole da: «ad avere i colloqui» fino a: «, nè sia ammessa».*

6.13 CIRAMI

**V. nuovo testo** *Al comma 1, capoverso 14, sostituire le parole: «comma 1» con le parole: «commi 1 e 5».*

6.14 CARUSO Antonino, BUCCIERO

*Al comma 1 sostituire il capoverso 14 con il seguente:*

«14. Nei casi indicati nel comma 13, la custodia è assicurata garantendo la riservatezza dell'interessato anche con le specifiche modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, e procurando che lo stesso sia sottoposto a misure di trattamento penitenziario, specie organizzative, dirette ad impedirne l'incontro con altre persone che già risultano collaborare con la giustizia e dirette ad assicurare che la genuinità delle dichiarazioni non possa essere compromessa. È fatto divieto, durante la redazione dei verbali e comunque almeno fino alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, di sottoporre la persona che rende le dichiarazioni ai colloqui investigativi di cui all'articolo 18-bis, commi 1 e 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. È fatto altresì divieto, alla persona medesima e per lo stesso periodo, di avere corrispondenza epistolare, telegrafica o telefonica, nonché di incontrare altre persone che collaborano con la giustizia, salvo autorizzazione dell'autorità giudiziaria per finalità connesse ad esigenze di protezione ovvero quando ricorrano gravi esigenze relative alla vita familiare».

6.14 (Nuovo testo) CARUSO Antonino, CENTARO

**Ritirato** *Al comma 1, capoverso 14, sostituire le parole da: «salvo» fino a: «protezione» con le seguenti: «salvo autorizzazione dell'autorità giudiziaria per finalità connesse ad esigenze di protezione ovvero quando ricorrano apprezzabili esigenze relative alla vita di relazione».*

6.15 SENESE, RUSSO, FASSONE, CALVI

*Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, aggiungere, dopo il capoverso 14, il seguente:* **Ritirato**

«14-bis. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 14 comporta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese».

6.10 (testo corretto)

CENTARO, SCOPELLITI, PERA, GRECO

*Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, aggiungere, dopo il capoverso 14, il seguente:* **V. nuovo testo**

«14-bis. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 14 comporta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese successivamente alla data in cui si è verificata la violazione».

6.11 (testo corretto)

CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

*Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, aggiungere, dopo il capoverso 14, il seguente:*

«14-bis. L'inosservanza della prescrizione di cui al comma 14 comporta l'inutilizzabilità in dibattimento, salvi i casi di irripetibilità dell'atto, delle dichiarazioni rese al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria successivamente alla data in cui si è verificata la violazione».

6.11 (Nuovo testo)

CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

## ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

### Art. 7.

**Approvato**

1. Gli articoli 13-bis e 13-ter del decreto- legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono abrogati.

## EMENDAMENTO

*Sopprimere l'articolo.*

7.1

MILIO

**Non posto  
in votazione (\*)**

(\*) Approvato il mantenimento dell'articolo.



## Allegato B

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

CAPONI, MARINO, ALBERTINI, BERGONZI, MANZI e MARCHETTI. – «Carta dei diritti dei lavoratori e del lavoro» (4554).

### **Disegni di legge, assegnazione**

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

*alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

«Disposizioni per il recupero dei crediti di imposta concessi in favore degli autotrasportatori» (4527), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 8ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

### **Disegni di legge, presentazione di relazioni**

A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in data 27 marzo 2000, il senatore Lauricella ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza italiana del Consiglio d'Europa» (4410).

### **Governmento, trasmissione di documenti**

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 22 e 23 marzo 2000, ha trasmesso, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute plenarie della Commissione stessa, avvenute, rispettivamente, in data 24 febbraio e 2 marzo 2000.

I suddetti verbali saranno trasmessi alla 11ª Commissione permanente e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, saranno portati a conoscenza del Governo. Degli stessi sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di comunicazione.

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 24 marzo 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, la prima relazione sui risultati conseguiti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico - riferito al triennio 1998-2000 - relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato (*Doc. CLXVII, n. 1*).

Detto documento sarà trasmesso alla 1ª Commissione permanente.

### Interrogazioni

MORO, CASTELLI, STIFFONI. - *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che in data 6 marzo 2000 è stata diramata alle questure della Repubblica e, per conoscenza, alle strutture della polizia di Stato «Polzone-Polterra-Polmare-Polaria» una comunicazione circa l'atteggiamento da assumere riguardo all'accompagnamento di cittadini extracomunitari presso i centri di permanenza temporanea;

che, in definitiva, tenuto conto della riduzione dei posti disponibili presso i centri «si suggerisce l'opportunità di non effettuare accompagnamenti di stranieri che, per nazionalità od etnia, risulti improbabile, in base all'esperienza acquisita, rimpatriare in considerazione anche della mancanza di collaborazione delle rappresentanze diplomatiche dei paesi di presunta appartenenza nel pervenire alla loro identificazione nei tempi massimi di trattenimento dei centri»;

che il suggerimento è di fatto un invito alle forze di polizia per la liberalizzazione selvaggia dell'immigrazione clandestina nel territorio italiano in spregio alle norme contenute nella legge n. 40 del 1998 vanificando quello che era un cardine della stessa legge;

che in tale situazione si può ben comprendere lo stato di disagio degli operatori ai quali è demandato il compito del controllo e della repressione del fenomeno dell'immigrazione clandestina;

che, in pratica, la discrezione «in base all'esperienza acquisita» può costituire da parte degli operatori un allentamento dell'attenzione e soprattutto un invito a permettere agli immigrati clandestini una specie di lasciapassare per non dover porre in essere tutte la procedura di identificazione, controllo che la legge impone;

che «il suggerimento» di fatto rappresenta l'atteggiamento ambiguo del Governo che, a parole, proclama lotta serrata all'immigrazione clandestina e nei fatti la favorisce con gli atteggiamenti di cui alla direttiva,

si chiede di sapere:

quale opinione abbia il Ministro in merito alla direttiva che viola palesemente la legge vigente;

se non ritenga che il suggerimento impartito costituisca la liberalizzazione dell'immigrazione clandestina;

se il Ministero abbia valutato la portata del suggerimento nella sua pratica attuazione e quale sia la logica della sua emanazione in relazione alle disposizioni legislative che regolano la materia;

se non sia il caso di ritirare immediatamente la comunicazione in modo che la lotta all'immigrazione clandestina trovi negli atteggiamenti concreti l'applicazione puntuale della legge n. 40;

se il capo della polizia non ritenga di dover rassegnare le dimissioni per avere avallato una simile disposizione;

se non sia il caso di intensificare le trattative con gli Stati interessati per la stipula delle convenzioni per la riammissione degli immigrati clandestini.

(3-03574)

SILIQINI. – *Al Ministro della giustizia* – Premesso:

che con decreto ministeriale del 17 dicembre 1996, successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 1997, veniva bandito un concorso interno per 350 posti nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori di polizia penitenziaria;

che, svolte tutte le prove, sono risultati vincitori 188 «concorrenti», dichiarati tali nell'ottobre del 1998 (data in cui si svolsero le prove orali) e pronti per seguire il previsto corso di formazione sin dal 31 gennaio 1998;

che, per motivi interni all'amministrazione, la data di inizio del citato corso di formazione è stata fatta slittare sino al 31 gennaio di quest'anno, per concludersi – quindi – il 31 luglio 2000;

che, pertanto, presso la scuola di formazione di polizia penitenziaria sita in Roma, via di Brava, si stanno attualmente svolgendo le lezioni e la preparazione per i 188 vincitori del concorso bandito nel 1996-97;

che, come noto, tali persone verranno riconosciute ufficialmente nel ruolo di «ispettori», al termine del corso di formazione;

che, in conseguenza del disposto dell'articolo 12 della legge delega 28 luglio 1999, n. 266, specificamente destinata alla «riorganizzazione del personale dell'amministrazione penitenziaria», dovrà essere bandito – entro breve tempo – un concorso per il ruolo direttivo speciale per gli ispettori;

che, in pratica, la legge n. 266 del 1999 istituisce, per la polizia penitenziaria, due ruoli: uno dirigenziale «ordinario» (cui possono concorrere esterni in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche) e l'altro direttivo speciale (riservato al personale di polizia penitenziaria del ruolo degli ispettori in possesso di diploma di 2° grado);

che, tra l'altro, quasi la totalità degli attuali «ispettori del ruolo direttivo speciale» risultano tali non già in virtù di un concorso vinto per questo specifico ruolo, ma in quanto transitati nel ruolo degli ispettori (da quello di sovrintendenti) grazie al disposto riordino delle carriere, operato con il decreto legislativo n. 200 del 1995,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di queste 188 persone che frequentano il corso di formazione a Roma (via di Brava) e che vedranno finalmente riconosciuto il ruolo di ispettore solo al termine di questo corso, con un ritardo, evidentemente, di due anni rispetto a quando loro erano risultati vincitori del pubblico concorso;

se abbia quindi valutato la necessità di controllare che non si verificano discriminazioni qualora l'emanando bando di concorso per il «ruolo direttivo speciale» dovesse limitare alla partecipazione gli ispettori che risultino tali sin dagli anni precedenti, cosa che escluderebbe questi 188 in quanto ispettori solo dal luglio 2000 (data in cui termina il corso); peraltro è da osservare che, mentre altri, pur risultando ispettori da data precedente, sono tali – come detto – in virtù del riordino delle carriere, questi «ispettori del 2000» hanno vinto il concorso bandito proprio per questo ruolo.

(3-03575)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

TOMASSINI. – *Ai Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che negli allevamenti della Lombardia e del Veneto si sta diffondendo così rapidamente l'influenza aviaria tanto da determinare un vero e proprio stato di emergenza;

che le misure di profilassi diretta previste dalle norme vigenti, nonostante l'apprezzabile e professionale intervento degli operatori delle Asl locali, sono insufficienti a bloccare l'epidemia;

che il dilagare di tale epidemia ha già causato il decesso o l'abbattimento di circa 13 milioni di capi e ne sono a rischio oltre 50.000 in tempi brevi;

considerato:

che questa epidemia avrà un costo stimato di circa 2.000 miliardi e una ricaduta su 200.000 lavoratori della filiera agroalimentare;

che gli autorevoli virologi ritengono che la vaccinazione preventiva sia l'unica soluzione, priva altresì di alcun rischio per i consumatori;

che, infine, la disponibilità di un vaccino autorizzato escluderebbe il rischio dell'utilizzo incontrollato di prodotti non verificabili sotto gli aspetti della qualità, delle modalità di somministrazione e dell'equità del prezzo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario mettere al più presto in commercio il vaccino contro l'influenza aviaria da sierotipo H7N1;

per quali motivi non si sia ancora provveduto.

(4-18774)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che mercoledì 15 marzo 2000 sono stati fatti sgombrare dalla Cascina Salvella di Rovato, in provincia di Brescia, venti cittadini immigrati; alle 6 del mattino i carabinieri hanno fatto irruzione nell'edificio ed allontanato alcuni immigrati che si trovavano ancora all'interno; altri si erano già allontanati per recarsi al lavoro; al rientro di questi ultimi è stato loro negato di accedere alla Cascina per riprendersi le masserizie e gli effetti personali ed i documenti che, più tardi sono stati bruciati;

che questi cittadini stranieri avevano trovato in quello stabile abbandonato un rifugio dove trascorrere la notte e ripararsi dal freddo, dopo aver lavorato nelle aziende del comune di Rovato e nelle zone limitrofe;

che la stragrande maggioranza degli stranieri cacciati dalla Cascina sono stati accolti nel mondo del lavoro sopperendo alla mancanza di mano d'opera indigena, ma, contemporaneamente, non hanno trovato alcuna disponibilità, da parte degli enti locali, ad avere un'assistenza, una casa, un luogo dove sopravvivere,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover appurare per quali motivi le forze dell'ordine, che dovevano far rispettare l'ordinanza di sgombero emessa dal sindaco, non abbiano permesso, come previsto dalla ordinanza stessa, ai cittadini immigrati di recuperare le proprie cose;

se siano state perpetrate violenze e minacce su alcuni degli immigrati, da parte degli agenti, prima di essere portati nella locale questura;

cosa si intenda fare per questi lavoratori: prevedere per gli stessi la regolarizzazione ed il riconoscimento dei diritti, come si auspica, o l'espulsione.

(4-18775)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la Sofer-Breda di Pozzuoli produce carrelli e locomotori, con personale ed impianti altamente specializzati;

che lo stabilimento, negli ultimi anni, ha subito un drastico ridimensionamento degli organici, con una forte penalizzazione per l'occupazione;

che la Sofer-Breda di Pozzuoli con i suoi 350 dipendenti e con l'indotto di altre centinaia di lavoratori rappresenta una realtà importante nell'area flegrea;

che nei mesi scorsi si è sviluppato un dibattito intorno al futuro della fabbrica puteolana che vedeva tutte le forze politiche d'accordo nell'affermare la necessità di un potenziamento delle attività dello stabilimento di Pozzuoli,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che le commesse riguardanti la costruzione della metropolitana di Madrid non siano state più assegnate alla Sofer di Pozzuoli, così come si prevedeva;

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle future missioni produttive della Sofer di Pozzuoli;

se non si valuti che l'eventuale trasferimento delle commesse e dei carichi di lavoro, previsti a Pozzuoli, non minacci irrimediabilmente il futuro della Sofer;

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della possibilità che un «consorzio di micro-cooperative toscane» stia tentando di aggiudicarsi l'assegnazione della costruzione dei carrelli del metrò di Madrid;

se siano altresì a conoscenza che nell'area flegrea esistono piccole aziende, per lo più composte di ex dipendenti Breda, con condizioni lavorative a nero, attualmente impegnate in subappalti di lavorazioni della Breda-Sofer.

(4-18776)

CIONI. – *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e delle finanze.* – Premesso:

che il Ministero delle politiche agricole e forestali ha provveduto alla nomina del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Unire, indicando, tra gli altri, l'avvocato Massimo Gentile;

che la ricostituzione degli organi ordinari segue un periodo di commissariamento della durata di sette anni – nel corso dei quali si sono alternati cinque commissari – originato dallo scioglimento del consiglio per causa di un avviso di garanzia ricevuto dal presidente *pro tempore* (Giuseppe Zurio);

che Massimo Gentile risulta al momento indagato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto per i reati di associazione per delinquere e abuso di atti d'ufficio (articoli 416 e 323 del codice penale) per fatti risalenti e connessi al suo incarico di commissario dell'EN-CAT (l'imputazione è estesa anche a Francesco Ruffo della Scaletta, direttore generale dell'ente);

che la procura di Taranto ha richiesto al giudice per le indagini preliminari una proroga delle indagini fino al 22 giugno 2000, allo scopo di completare l'*iter* investigativo, data la complessità della materia, proroga che è stata accordata;

considerati i motivi che portarono allo scioglimento degli organi dell'Unire nel luglio 1993, dovuti, si ricorda, ad un avviso di garanzia ricevuto dal presidente *pro tempore*;

considerata la gravità delle imputazioni a carico di Massimo Gentile per fatti connessi all'esercizio dell'attività svolta alla guida dell'ente tecnico preposto a regolamentare l'organizzazione delle corse al trotto e che le stesse imputazioni – pur nell'ambito di indagini preliminari – rappresentano comunque uno *status* processualmente più significativo di un avviso di garanzia,

si chiede di sapere come si intenda provvedere per rimuovere una vicenda che, in luogo di segnare una svolta nella gestione dell'ente, ripropone in forma più aggravata le medesime incertezze che portarono al suo commissariamento.

(4-18777)

MANCA. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità e dell'ambiente.* – Premesso:

che la società Gruppo servizi ambientale srl, in data 11 settembre 1999 ha presentato al comune di Galatone (Lecce) richiesta di parere della commissione edilizia comunale, relativamente ad un progetto di realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica, alimentato da CRD (combustibile derivato da rifiuti);

che dopo l'esame della commissione edilizia la questione è stata sottoposta all'esame del consiglio comunale che ha espresso parere assolutamente contrario alla costruzione dell'impianto in questione, rilevando:

il negativo impatto ambientale, considerato anche che la zona ha vocazione turistica;

i danni che deriverebbero all'economia della zona, basata soprattutto sulla coltivazione di prodotti agro-alimentari;

i pericoli per la salute pubblica derivanti dalla immissione nell'atmosfera di sostanze altamente tossiche;

considerato inoltre che l'impianto in questione non è contemplato in alcun documento concernente la pianificazione dello smaltimento sia a livello regionale che provinciale,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo siano al corrente della situazione sopra esposta e quali iniziative abbiano adottato al riguardo o intendano adottare per rasserenare le popolazioni ed i comuni interessati, scongiurando i pericoli sopra esposti per l'ambiente, l'economia e la salute.

(4-18778)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che non è stata data risposta alcuna agli atti di sindacato ispettivo n. 4-18385 e n. 4-18394, presentati al Senato della Repubblica il 1° marzo 2000, con i quali venivano formulati numerosi quesiti in relazione alle consistenti preoccupazioni che destava, per i fatti in quelle interrogazioni indicati, lo stato della giustizia penale nella città di Roma, gravemente pregiudicata dalla condotta della procura della Repubblica (così come denunciato in altri atti di sindacato ispettivo) e dalla nomina in posti chiave di uomini molto vicini al capo di quella procura, il dottor Vecchione;

che in detti atti di sindacato parlamentare ispettivo venivano chiesti ragguagli:

sulle procedure che il Ministro della giustizia intendeva adottare per ridare trasparenza e smalto all'immagine e all'adozione di detto ispettorato attraverso un *turn-over* totale di magistrati e fun-

zionari e soprattutto con la nomina a capo dell'ispettorato (in sostituzione del dottor Ferrara, destinato alla delicatissima poltrona di capo dell'ufficio GIP presso il tribunale di Roma, naturale controllore dell'attività della procura della Repubblica di Roma, diretto però dal dottor Vecchione, antico amico del dottor Ferrara) di un magistrato di comprovata capacità professionale e realmente scevro da qualsiasi tipo di condizionamento;

sui motivi per i quali la dottoressa Di Paolo, direttore dell'amministrazione penitenziaria, presti servizio non in un istituto di pena ma nella procura della Repubblica di Roma, in funzione di sostanziale supremazia su tutto il personale giudiziario e alle dirette dipendenze del dottor Vecchione, in violazione di legge e comunque in assenza di formali provvedimenti ministeriali;

sulla lesione arrecata dal dottor Vecchione, tramite un suo sostituto, alle prerogative parlamentari in genere e dello scrivente in particolare, attraverso la pretestuosa richiesta di conoscere da lui, nella veste di «persona informata sui fatti», le fonti delle notizie poste a base dell'interrogazione parlamentare n. 4-16378 del 22 settembre 1999, informazioni che potevano e dovevano essere richieste, più opportunamente, ed anche più agevolmente, sia all'ENAV che al Ministero dei trasporti;

sulla capacità tecnico-giuridica e sulla libertà da condizionamenti, in relazione anche ad altre indagini a lui affidate, possedute da quel sostituto del dottor Vecchione;

sulle procedure che si intendeva adottare per far cessare l'illegittima permanenza nella procura della Repubblica di Roma (titolare di rilevanti deleghe in delicatissime indagini penali, a lui affidate dal dottor Vecchione) del dottor Giovanni Salvi, fratello di un Ministro della Repubblica e vice presidente della potentissima associazione nazionale magistrati;

che, mentre nessuna risposta formale è venuta alle suddette richieste di informazioni, si sono tuttavia verificati alcuni gravi fatti, quali appresso indicati, tutti apparentemente sintomatici della fondatezza delle preoccupazioni manifestate dall'interrogante sullo stato della giustizia penale a Roma;

che il dottor Vecchione ha preso la sorprendente iniziativa di chiedere al Presidente del Senato (come da questi comunicato con lettera in data 8 marzo 2000, di cui si è brevemente discusso nella 238ª seduta del Senato della Repubblica di martedì 14 marzo 2000) «di conoscere quali adempimenti preliminari sia necessario espletare per procedere ad esame testimoniale di un senatore... in merito a fatti che hanno formato oggetto di un'interrogazione presentata da quest'ultimo» così insistendo nella pretesa di sottoporre al suo potere inquisitorio un senatore della Repubblica, per interrogarlo come teste su fatti di malaffare pubblico da quel parlamentare denunciati nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, quando invece ogni informazione e accertamento potevano e dovevano es-

sere direttamente acquisiti, molto più correttamente e proficuamente, presso gli indicati Ente di assistenza al volo e Ministero dei trasporti;

che il dottor Ferrara, che doveva originariamente lasciare la direzione dell'Ispettorato generale della giustizia non prima della fine del prossimo mese di aprile, ha invece improvvisamente preso anticipato possesso del suo nuovo incarico di capo della sezione GIP del tribunale di Roma, in immediata successione temporale all'arrivo negli uffici ministeriali e giudiziari dell'interrogazione parlamentare che esprimeva dubbi e sconcerto per tale nomina;

che il dottor Hinna Danesi, il ministeriale di rango originariamente destinato, secondo un organigramma apparentemente incardinato sul dottor Vecchione e su magistrati a lui vicini, a sostituire il dottor Ferrara all'ispettorato generale, è stato invece dirottato, con l'avallo del Consiglio superiore della magistratura alla procura della Repubblica di Roma, accanto al dottor Vecchione, come suo vice, con funzioni di procuratore aggiunto;

che al posto del dottor Ferrara sembra ora destinato altro magistrato, tale dottor Destro, in servizio presso l'Ispettorato generale e, guarda caso, anch'egli amico del dottor Vecchione, che lo chiamò presso di sé, con una nutrita squadra di altri magistrati «fedeli», tutti ancora in servizio all'Ispettorato, nell'epoca in cui, prima di diventare il capo della procura di Roma, fu chiamato a dirigere quella struttura ministeriale, l'unico organismo che possa svolgere indagini ed inchieste amministrative sugli uffici giudiziari e sui magistrati e dove quindi affluisce un'incalcolabile massa di informazioni sugli atti e misfatti dei magistrati italiani,

si chiede di sapere:

i motivi per i quali non sia stata data ancora risposta alle interrogazioni 4-18385 e 4-18394 del 1º marzo 2000, per le quali si sollecita comunque pronto ed immediato riscontro;

quali indagini ed accertamenti siano stati avviati da parte dei Ministri interrogati sui fatti segnalati con i suddetti atti parlamentari;

se e quali iniziative si intenda adottare per verificare, e poi sottoporre a monitoraggio continuo, lo stato della giustizia penale romana, gravemente inquinata dalle iniziative e dalla condotta del dottor Vecchione nonchè dalla presenza in posti-chiavi di uomini provenienti dal Ministero della giustizia, tutti legati al dottor Vecchione da antichi e consolidati rapporti personali;

se non sia infine giunto il momento, anche alla luce di quello che l'interrogante ritiene essere un gravissimo attentato alle prerogative di un senatore della Repubblica nell'esercizio delle sue funzioni, di avviare nei confronti del procuratore della Repubblica di Roma tutte le azioni utili a ricondurre a legalità, efficienza, trasparenza e imparzialità l'attività istituzionale del più importante ufficio giudiziario d'Italia;

se e quali iniziative si intenda assumere per restituire la dottoressa Di Paolo a funzioni esclusivamente penitenziarie;

se e quali iniziative si intenda prendere per destinare il dottor Giovanni Salvi ad altro ufficio giudiziario romano, stante l'assoluta incompa-

tibilità ambientale rispetto alle attuali funzioni di pubblico ministero a Roma;

se e quali procedure pubbliche si intenda adottare per nominare a capo dell'ispettorato generale del Ministero della giustizia un magistrato di assoluto prestigio personale e professionale, notoriamente scevro da condizionamenti, scelto tra quanti ne abbiano dato preventivo e formale assenso.

(4-18779)

**FIORILLO.** – *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che circa 150.000 ferrovieri sono andati in pensione dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1995, durante la vigenza di cinque contratti triennali;

che al personale ora in quiescenza, ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, non viene riconosciuto dal 1981 al 1995 il diritto ad avere conteggiati, sia sulla pensione che sulla buonuscita, gli aumenti derivanti dal contratto triennale, sotto la cui vigenza sono andati in pensione;

che si tratterebbe di riconoscere gli stessi benefici contrattuali già concessi per legge a tutti i pensionati pubblici;

che i pensionati delle Ferrovie dello Stato, per effetto della legge n. 210 del 1985, hanno conservato la loro posizione di pensionati pubblici fino al 31 dicembre 1995;

che il diritto a godere dei miglioramenti economici contrattualmente previsti, anche se decorrenti dopo la data del pensionamento, è stato già riconosciuto per legge, sin dal 1985, a tutti i pensionati del settore pubblico e non esteso anche alla categoria dei ferrovieri solo a causa di una «disattenzione» del legislatore, che non ha considerato il fatto che questi ultimi, sulla base della legge n. 210 del 1985, che aveva privatizzato le Ferrovie dello Stato, mantenevano immutata la loro natura di pensionati pubblici;

che ben 19 progetti di legge, di cui 10 alla Camera e 9 al Senato, sono stati presentati per correggere questa «anomalia»;

che l'iter parlamentare di queste proposte di legge è iniziato presso la Commissione lavoro della Camera lo scorso giugno, ma si è bloccato in luglio, quando è stata richiesta al Governo la nota tecnica di pianificazione della spesa;

che è necessaria una risposta del Governo per poter approvare la legge;

che al fine di conciliare le esigenze del bilancio dello Stato i pensionati si dichiarano disposti ad accettare anche una dilazione rateizzata dei benefici economici loro dovuti;

che l'approvazione della legge eliminerebbe tra l'altro un enorme contenzioso legale di migliaia di ricorsi giudiziari a tutt'oggi pendenti, si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di questi fatti e se abbia intenzione di redigere tale nota tecnica di pianificazione della spesa;

se non ritenga di intervenire al più presto per porre fine a questa situazione anomala che pregiudica il diritto dei pensionati delle Ferrovie dello Stato ad usufruire dei benefici dell'intero contratto;

se si ritenga di trovare una soluzione economica tale da potersi conciliare con le esigenze del bilancio statale.

(4-18780)

BONATESTA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che alcune immagini mandate in onda da Raitre durante lo sceneggiato televisivo «La squadra» hanno gravemente offeso il quotidiano milanese «Il Giornale» e la stessa opinione pubblica, la quale, resasi immediatamente conto delle intenzioni palesemente offensive della televisione di Stato nei confronti di un quotidiano indipendente, non allineato sulle posizioni politiche dell'attuale Governo, ha espresso la propria protesta e al contempo manifestazioni di solidarietà inviando alla testata numerose lettere;

che non è questa la prima volta che si verifica un simile atteggiamento nei confronti de «Il Giornale» da parte della televisione di Stato, dal momento che in altri ben noti sceneggiati televisivi i lettori del quotidiano, se non vengono identificati, come in questo caso con un pedofilo, sono comunque personaggi che esprimono un certo degrado;

che è impensabile dare credito alle affermazioni della direzione di Raitre, secondo le quali sarebbe stato impossibile riconoscere la testata nella breve sequenza; le stesse lettere inviate dai lettori al giornale confermano che il tempo è stato sufficiente, nè si può credere alla casualità dell'episodio dal momento che ciò renderebbe comunque inescusabile l'incompetenza di chi ha la responsabilità della programmazione televisiva nazionale;

che tutto ciò, oltre ad essere un'ulteriore conferma del «livello culturale» raggiunto dai programmi della RAI ed, evidentemente, da chi stabilisce i palinsesti, è allo stesso tempo espressione di un grave attacco alla libertà di pensiero ai danni del nostro paese ed è ancora più censurabile dal momento che la televisione statale è finanziata con soldi pubblici, inclusi i contributi dei lettori de «Il Giornale»,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare nei confronti dei responsabili dell'accaduto e se non si ritenga opportuno che Raitre esprima pubblicamente le proprie scuse al quotidiano milanese e a tutti i suoi lettori gravemente offesi.

(4-18781)

MANCA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che i lavoratori del gruppo CEDIS di Galatina (Lecce) hanno manifestato preoccupazione in merito alla temuta, probabile cessione dell'azienda ad altra società;

che la cessione della CEDIS comporterebbe inevitabili penalizzanti risvolti sul piano occupazionale,

si chiede di conoscere:

se risponda a verità quanto sopra esposto;

quali azioni siano state intraprese o si intenda intraprendere al fine di tutelare i lavoratori e le loro famiglie, preservando la popolazione locale, e salentina in generale, da gravi ripercussioni sull'economia.

(4-18782)

*WILDE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della giustizia. – Premesso:*

che com'è stato già posto in evidenza in precedenti atti di sindacato ispettivo parlamentare tra cui le interrogazioni 4-16797 e 4-17117 il collegio dei revisori dei conti dell'ASI non ha mai censurato le ingiustificate consulenze ed i numerosi contratti a tempo determinato effettuati all'ASI soprattutto negli ultimi mesi per la copertura di posizioni ai massimi livelli;

che finora non solo non vi è stata alcuna risposta da parte del Governo ai predetti atti di sindacato ispettivo parlamentare, ma addirittura consulenze e contratti a tempo determinato effettuati sulla base di ignote valutazioni comparative continuano a proliferare all'ASI sempre con il tacito assenso del collegio dei revisori dei conti rappresentanti all'ASI del Ministero del tesoro e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

che la sconcertante vicenda degli 8 concorsi illegali svoltisi all'ASI nel 1998 sta volgendo proprio al suo epilogo in quanto la definitiva decisione del Ministro vigilante di invitare l'ASI ad annullare i concorsi sopradetti nell'esercizio del principio di autotutela è stata inoltrata all'ASI anche se con molto ritardo a causa di probabili accordi tra funzionari del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e vertici dell'ASI, culminati nella scandalosa assunzione da parte dell'ASI nella qualità di presidente del comitato di valutazione proprio del dirigente superiore del Ministro vigilante, dottor Mattei, addetto al controllo sull'Agenzia spaziale italiana ed incardinato nel dipartimento ricerca coordinato dal dottor Luciano Criscuoli, come è stato già ampiamente posto in evidenza negli atti di sindacato ispettivo parlamentare 4-18564 e 4-17732;

che nel frattempo è largamente diffuso in via ufficiosa il rapporto del collegio ispettivo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica inoltrato al Ministro vigilante nel novembre 1999 nel quale sono evidenziate ripetute e gravi violazioni di legge nei confronti del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, che prescrive norme e modalità concorsuali, eccesso di potere della commissione esaminatrice nella definizione dei criteri di valutazione e nella loro applicabilità nella valutazione dei titoli stessi, violazione delle norme sancite dal decreto legislativo n. 29 del 1993 e sue integrazioni e modificazioni nonché di quelle inerenti all'accesso al pubblico impiego,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le consulenze e le acquisizioni di personale all'ASI soprattutto a partire dal settembre 1999 e se queste ultime siano state effettuate sulla base di legittimi criteri di scelta e mediante regolari procedure di valutazione;

se siano previste censure da parte della Corte dei conti per danni all'erario anche nei confronti del collegio dei revisori dei conti il cui comportamento omissivo è senz'altro più grave delle inadempienze dei vertici stessi dell'ASI;

se risulti che siano state esercitate pressioni presso i vari livelli del Dicastero vigilante tendenti ad insabbiare il documento del collegio ispettivo di cui in premessa o comunque a ritardarne gli effetti consistenti nel fermo invito all'ASI all'annullamento dei predetti concorsi;

se il Ministro vigilante non intenda informare il Parlamento sullo sconcertante esito dei concorsi svoltisi all'ASI, il cui rapporto del collegio ispettivo è ormai a conoscenza di tutti nei suoi contenuti di palese denuncia delle irregolarità commesse dai vertici dell'ASI e dalla commissione esaminatrice;

se il Ministro della giustizia si sia mai attivato al riguardo per quanto di sua competenza.

(4-18783)

*DOLAZZA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze. – Premesso:*

che le elezioni per il rinnovo delle cariche direttive dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) si sono svolte il 13, 14 e 15 novembre 1999; in base all'attuale meccanismo elettorale è stato eletto il consiglio generale con 44 giornalisti in attività professionale più nove pensionati;

che, successivamente, l'Assemblea degli eletti ha proceduto, il 16 dicembre successivo, all'elezione del presidente, del vice presidente e del vice presidente rappresentante della Federazione italiana editori giornali (FIEG); più di recente, con delibera del 22 febbraio 2000, il consiglio d'amministrazione ha stabilito i seguenti compensi annui: Gabriele Cescutti del «Gazzettino Veneto», in aspettativa, presidente dell'INPGI lire 252.530.395; Paolo Saletti, ex redattore dell'Unità, in pensione, vice presidente vicario lire 63.132.600; Giancarlo Zingoni della FIEG, vice presidente lire 50.506.079; inoltre sono stati stabiliti compensi, per i consiglieri giornalisti e FIEG nella misura annua di lire 31.566.301; di tale compenso beneficiano i seguenti giornalisti: Paolo Serventi Longhi, giornalista parlamentare e vice capo redattore dell'ANSA, segretario nazionale della Federazione italiana della stampa italiana; Vittorio Fiorito, direttore della scuola RAI di Perugia, ex vice direttore di Televideo ed ex reggente della sede RAI di Cosenza; Silvana Mazzocchi, inviato speciale di «La Repubblica», vice segretario dell'Associazione stampa romana; Francesco Gerace, giornalista dell'ANSA, componente del comitato di redazione dell'ANSA e tesoriere dell'Associazione stampa romana; Maurizio Calzolari

del comitato di redazione del Gruppo editoriale Mondadori di Milano; Francesca Detotto del comitato di redazione del gruppo Rizzoli di Milano; Lino Zaccaria, capo direttore centrale del «Mattino» di Napoli; Maurizio Andriolo, pensionato, ex redattore del «Corriere della Sera» ed ex presidente dell'Associazione lombarda dei giornalisti; Raffaele Nicolò, pensionato, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Calabria; Roberto Cilenti, funzionario dirigente della FIEG; Vera Paggi, *free-lance*, eletta come rappresentante della gestione previdenziale per il lavoro autonomo (INPGI-2);

che con la stessa delibera del 22 febbraio 2000, sono stati decisi anche i compensi per i consiglieri non giornalisti, nel modo seguente: Anna Maria Muolo, dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei ministri (settore editoria) lire 63.132.601; Maria Teresa Ferraro, dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale lire 63.132.601; Michele Daddi, presidente del collegio sindacale lire 88.385.631 (Michele Daddi è direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con delega di controllo sugli enti previdenziali privatizzati come l'INPGI, il quale da controllore viene stipendiato dall'ente controllato);

che un compenso annuo di lire 37.879.556 per ciascuno dei seguenti nominativi: Riccardo Sabbatini del «Sole 24 Ore» di Milano; Guido Bossa, pensionato, ex redattore de «Il Giorno», Sergio Raimondi del «Giornale di Sicilia» di Palermo; Domenico Tedeschi, sindaco per la gestione previdenziale separata INPGI-2; un compenso di lire 75.759.111 è stato poi assegnato a: Mario Basili, direttore generale del Ministero del tesoro ed ex ispettore del Tesoro presso l'INPGI; Virgilio Povia, funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri; va ricordato che l'INPGI è un ente previdenziale privatizzato e, come tale, ricade nella normativa prevista dal decreto legislativo del «governo Berlusconi» n. 509 del 30 giugno 1994;

che la Corte dei conti esercita il proprio controllo in base all'articolo 3, comma 5, dello stesso decreto legislativo ed è tenuta ad assicurare l'efficacia delle norme di controllo e della complessiva legalità della gestione dell'INPGI, riferendo annualmente con apposita relazione al Parlamento;

che la già citata delibera del 22 febbraio 2000 ha stabilito anche i rimborsi spese; in particolare, per il presidente Cescutti, sono previsti i rimborsi per le seguenti spese:

appartamento per abitazione fissa a Roma nei pressi di piazza Navona, circa lire 3.000.000 mensili;

rimborsi dei biglietti per viaggi aerei settimanali Venezia-Roma - Roma-Venezia;

telefonino cellulare personale a carico dell'INPGI;

tre autisti e disposizione nell'arco delle 24 ore per l'automobile di rappresentanza;

contemporaneo rimborso per utilizzo di un'automobile utilitaria per l'uso privato e personale;

che tutti i compensi annui sopra indicati ed anche i rimborsi spese figurano nel bilancio dell'INPGI in aggiunta ai «gettoni di presenza»;

che per sporadicità delle prestazioni e per la mancanza di una continuità di lavoro, da parte della quasi totalità dei consiglieri e dei sindaci, manca la controprestazione fissa in grado di giustificare lo stipendio annuo;

che per l'INPGI le spese si dilatano ulteriormente se si considera che, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2000, saranno adottati criteri particolari per i rimborsi spese sostenute dai componenti gli organi collegiali dell'Istituto, le commissioni consultive, il presidente, i vice presidenti, i fiduciari e il direttore generale; in particolare, per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio verranno interamente rimborsate tutte le spese documentate per l'uso di mezzi pubblici di trasporto (treno, aereo, nave, eccetera), ivi compresi i taxi, in città e per gli spostamenti da e per la stazione e/o l'aerostazione e viceversa; l'uso dell'auto privata, limitatamente al tragitto per raggiungere dall'abitazione l'aeroporto o la stazione ferroviaria (e viceversa) è del pari consentito senza specifica autorizzazione; in tal caso il rimborso avverrà secondo le tabelle ACI (pari attualmente a 724 lire a chilometro); qualora l'uso del mezzo pubblico sia oggettivamente meno funzionale ed economico rispetto all'uso dell'auto privata (in quanto l'utilizzo del treno o dell'aereo comporterebbe, per la difficoltà dei collegamenti, spese aggiuntive di pernottamento e di vitto, nonché forte dispendio di tempo) è consentita una deroga per l'utilizzo permanente dell'auto privata, su autorizzazione del presidente o del direttore generale (e con rimborso, secondo i criteri vigenti, correlati alle tabelle ACI che prevedono attualmente 724 lire a chilometro);

che sono fatte salve le autorizzazioni previste qualora qualcuno tra i componenti degli organi collegiali decidesse, con carattere permanente e per motivi di maggiore comodità personale, di utilizzare la propria autovettura per raggiungere la sede dell'istituto; oltre al pedaggio autostradale verrà corrisposto il rimborso chilometrico, in maniera tale che in totale l'interessato venga a percepire un importo pari al costo del biglietto aereo, maggiorato delle spese di taxi andata-ritorno sia nella città di provenienza nei tratti residenziali o stazione e viceversa, sia a Roma nei tratti aeroporto, stazione-istituto e viceversa;

che per i componenti degli organi collegiali che abitano a Roma e che si spostano con auto propria per motivi legati alla carica ricoperta il rimborso delle spese avverrà secondo le tabelle ACI (724 lire al chilometro);

che, per quanto riguarda il rimborso pasti giornalieri, verranno rimborsate le spese documentate fino ad un massimo di lire 75.000 a pasto; per quanto riguarda il rimborso delle spese per l'albergo verranno rimborsate le spese per alberghi di categoria non superiore a quattro stelle; per quanto riguarda il rimborso delle spese di parcheggio verranno rimborsate per intero le spese di parcheggio: - custodito presso l'aeroporto o la stazione ferroviaria di provenienza; - custodito presso l'albergo di Roma o presso un'autorimessa;

che il rimborso delle spese verrà effettuato a presentazione di documentazione o attestazione fiscale e, comunque, a decorrere dal giorno antecedente a quello fissato per le riunioni, sino a quello immediatamente successivo;

che tale rimborso spetta anche ai consiglieri che intervengono alle riunioni delle commissioni consultive e ai sindaci che intendano eseguire individualmente controlli attinenti alle loro funzioni;

che per quanto riguarda il gettone di presenza (in aggiunta allo stipendio già percepito), l'importo del gettone di presenza spettante al presidente, ai vice presidenti, ai componenti degli organi collegiali dell'istituto, ai componenti delle commissioni consultive e al direttore generale è elevato da 100.000 a 120.000 lire; per gli stipendi indicati, i compensi e i rimborsi spese, l'INPGI deve sostenere una spesa annua di circa 3 miliardi di lire;

che l'attuale gestione dell'istituto di recente ha ridotti i sussidi previsti per i giornalisti disoccupati o cassaintegrati di aziende che attraversano una crisi quali «l'Unità», «Noi Donne», «Liberal», «Il Tempo», abbassando lo stanziamento complessivo annuo previsto da 600 a 400 milioni di lire; sono state poi eliminate tutte le borse di studio per i figli e gli organi dei giornalisti; è stata ridotta la pensione alle vedove dei giornalisti,

si chiede di sapere:

come venga spiegato che il rappresentante del Governo, con il ruolo di controllore di un ente previdenziale privatizzato come l'INPGI, percepisca dall'istituto controllato uno stipendio di 88 milioni annui, gettoni di presenza e rimborsi spese per un totale che supera certamente i cento milioni;

come venga spiegato che gli altri rappresentanti del Governo, in seno al consiglio di amministrazione (un consigliere della Presidenza del Consiglio, un consigliere del Ministero del lavoro, un sindaco della Presidenza del Consiglio e un sindaco del Ministero del tesoro) percepiscano compensi che variano dai 63 ai 76 milioni di lire annui;

se quanto esposto in premessa sia compatibile con la gestione di un ente previdenziale privato (quale l'INPGI), il cui fondamento giuridico e morale dovrebbe essere quello della solidarietà tra giornalisti (soprattutto in un grave momento di crisi occupazionale), gestione che dovrebbe essere contraddistinta da trasparenza, chiarezza d'informazione e senso di responsabilità nella ripartizione di fondi che provengono dalle contribuzioni di giornalisti che lavorano e che sono in pensione.

(4-18784)

*DOLAZZA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e del lavoro e della previdenza sociale. – Premesso:*

che nella giornata del 24 marzo 2000 l'astensione dal lavoro di una parte dei controllori del traffico aereo dipendenti dall'Ente nazionale assistenza al volo (ENAV), in turno di servizio nei centri regionali di assistenza al volo (CRAV) di Milano e di Roma, ha provocato la paralisi pres-

sochè completa della circolazione aerea nello spazio aereo italiano con danni e disagi incalcolabili (protrattisi fino al pomeriggio dell'indomani) per i vettori aerei e per gli utenti del trasporto aereo italiani e stranieri; le conseguenze negative dello sciopero si sono estese all'intera Europa ed al bacino del Mediterraneo; vettori non di bandiera italiana sono stati obbligati ad improvvisi dirottamenti e cancellazioni dei voli, subendo danni rilevanti, il che ha ulteriormente offuscato l'immagine dell'Italia già negativamente discussa per innumerevoli disservizi ed omissioni;

che nella mattina del 24 marzo 2000, in toni trionfalistici ed agiografici, l'informazione aveva dato notizia che, a conclusione di un incontro protrattosi fino a notte inoltrata, il Ministro dei trasporti e della navigazione era riuscito a raggiungere un accordo con le organizzazioni sindacali dei controllori del traffico aereo e che pertanto il preannunciato sciopero di questi ultimi era stato annullato; queste asserzioni sono state contestate dal sindacalista De Carlo il quale, l'indomani da «Canale 5», sosteneva che l'organizzazione sindacale da lui rappresentata non aveva aderito all'accordo di sospensione o annullamento dello sciopero, il che trovava conferma in dichiarazioni di rappresentanti di altri sindacati e di numerosi controllori del traffico aereo;

che «Il Corriere della Sera» del 10 e dell'11 luglio 1999 aveva pubblicato gravissimi addebiti nei confronti dei metodi gestionali dell'attuale dirigenza dell'ENAV e che non risulta che il Ministro dei trasporti e della navigazione (responsabile della sorveglianza sull'ENAV) abbia avviato iniziative volte ad accertare quanto pubblicato dal quotidiano milanese e di conseguenza, eventualmente, adottato i provvedimenti amministrativi del caso nei confronti dei responsabili dell'Ente, mentre – come provato con i fatti esposti (e non smentiti) nell'atto parlamentare di sindacato ispettivo n. 4-18395 presentato al Senato della Repubblica il 1º marzo 2000 – la procura della Repubblica di Roma nei confronti di irregolarità anche gravi riguardanti il trasporto aereo e le gestioni aeroportuali in generale, e l'ENAV in particolare, manifesta una predisposizione definibile almeno inerziale;

che, anche con una semplice telefonata, si può constatare come la situazione nella sede centrale dell'ENAV, a Roma sulla via Salaria, è paragonabile a quella di un bastimento con l'equipaggio ammutinato;

che, secondo ripetitivi commenti diffusi dall'informazione dopo il 24 marzo 2000 ed ispirati da autorità di Governo e dalla cosiddetta «Commissione Giugni», parte delle responsabilità per detti scioperi dei controllori del traffico aereo e per altre astensioni dal lavoro nel settore dei trasporti sarebbe in parte da ascrivere al Parlamento per non aver provveduto ad approvare con sollecitudine il provvedimento di legge volto a disciplinare il diritto di sciopero in alcuni settori lavorativi;

che, nonostante le numerose interrogazioni in proposito, non risulta che il Ministro dei trasporti e della navigazione abbia costituito un'adeguata struttura di controllo sulle Ferrovie dello Stato spa a controllo azionario pubblico, sottoposte alla sorveglianza di detto Ministro e proverbiali per le carenze ed omissioni di servizio; la tendenza del Ministro in que-

stione a rinunciare al controllo dello Stato su organizzazioni – formalmente definite società per azioni o enti economicamente autonomi, ma comunque fruente di cospicue elargizioni di pubblico denaro – trova preoccupante conferma nella nota pubblicata a pagina 456 del settimanale Air Press, nota secondo la quale il Ministro dei trasporti ha avviato una procedura per privare il Dipartimento aviazione civile dello stesso Ministero delle funzioni di controllo sull'ENAV e sull'Ente nazionale aviazione civile (ENAC) sul cui operato, apparentemente illegale, sono stati presentati numerosi atti di sindacato parlamentare ispettivo, ai quali il Ministro non ha risposto;

che l'informazione del 27 marzo 2000 ha dato notizia che a Palermo un pregiudicato ottantaquattrenne infermo è stato tratto in arresto e tradotto al carcere dell'Ucciardone, ove è stato trattenuto per circa ventiquattr'ore, poichè sospettato di abusivismo edilizio, per aver eretto attorno alla propria modestissima abitazione un piccolo muro nella speranza di proteggersi dalla dilagante microcriminalità,

si chiede di conoscere:

se, non essendo state ancora rese note iniziative di carattere giudiziario ed amministrativo volte a perseguire i responsabili della paralisi del trasporto aereo del 24 marzo 2000, sia da considerarsi scontato che gli accadimenti e relative onerose conseguenze di quest'astensione dal lavoro dei controllori del traffico aereo passeranno del tutto impunte, senza identificazione e perseguimento dei relativi responsabili;

se, in mancanza di fatti volti a provare come infondata l'ipotesi prospettata al capoverso precedente, e tenendo conto dell'arresto dell'ottantaquattrenne di Palermo, sia da ritenersi solamente un eccesso di demagogia oppure una fondata sintesi della realtà italiana l'abusata battuta secondo la quale «l'Italia è il paese ove gli autentici criminali rimangono impuniti, mentre gli indigenti ed indifesi sono perseguiti»;

se – nel caso l'autorità di Governo intendesse far luce sulle responsabilità della disastrosa astensione dal lavoro in questione – non si ritenga urgente disporre accertamenti, da parte di elementi competenti ed indipendenti, circa l'effettiva conclusione della riunione, svoltasi nella notte tra il 23 ed il 24 marzo 2000 al Ministero dei trasporti e della navigazione fra il Ministro ed i rappresentanti sindacali dei controllori del traffico aereo dell'ENAV, al fine di verificare se i comunicati emessi dal Ministero circa la sospensione dello sciopero fossero fondati e rispondenti alla realtà, oppure abbiano nascosto informazioni di fondamentale importanza per il pubblico nel quadro sia del non nuovo, proverbiale pressappochismo di molte attività degli uffici di questo Ministero, sia della consolidata, irresistibile vocazione di agiografica compiacenza che caratterizza il lavoro dei Gabinetti dei Ministeri;

se, dopo quanto pubblicato da «Il Corriere della Sera» del 10 e dell'11 luglio 1999 circa l'attuale gestione dell'ENAV ed i persistenti sforzi da parte dell'autorità di sorveglianza a difendere tale gestione, sia ancora ammissibile un serio negoziato fra i rappresentanti sindacali dei

controllori di volo da una parte ed i dirigenti dell'Ente con il Ministro dall'altra;

se i Ministri in indirizzo non si rendano conto che ogni prospettiva per ridurre ed annullare la conflittualità sindacale nell'ambito dell'ENAV sia condizionata dalla rimozione degli attuali amministratori e parte dei dirigenti e da un severo ed esemplare perseguimento di quanto di illegale da questi eventualmente commesso;

se il Governo intenda assistere passivamente alla progressiva rinuncia, per effetto dell'atteggiamento del Ministro dei trasporti, ad ogni forma di efficace controllo dello Stato su enti quali le Ferrovie dello Stato, ENAV e ENAC;

se, non risultando iniziative da parte della competente procura della Repubblica di Roma volte a far luce sulle effettive responsabilità dell'astensione dal lavoro del 24 marzo 2000 da parte di una percentuale dei controllori del traffico aereo, non sia il caso di avviare le iniziative opportune, consentite e previste dalla legge, per rimettere il citato ufficio giudiziario in condizioni di adempiere agli elementari compiti istituzionali.

(4-18785)

*DOLAZZA. – Ai Ministri della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della giustizia. – Premesso:*

che i giornali del 28 marzo 2000 danno notizia di un procedimento della procura regionale del Lazio della Corte dei conti su presunte, gravi irregolarità da parte dell'ispettorato logistico dell'esercito negli approvvigionamenti per il contingente italiano in Kosovo;

che in considerazione di gravi e palesi irregolarità, denunciate apertamente in sedi ufficiali anche dai Capi di Stato maggiore della Difesa e dell'Aeronautica, riguardanti l'acquisizione di mezzi aeronautici e spaziali e di parti di ricambio nonchè nell'aggiudicazione di lavori di manutenzione e revisione di sistemi, con atto parlamentare di sindacato ispettivo 3-03549, presentato alla Commissione difesa del Senato della Repubblica il 25 marzo 2000, si sollecitava sia l'attivazione delle doverose procedure (anche collegate con la normativa antimafia) d'accertamento ed approfondimento circa il susseguirsi di gravi anomalie nell'acquisto di mezzi, materiale, sistemi e servizi da parte del Ministero delle difesa, sia l'avvio tempestivo di iniziative volte a bloccare l'ulteriore proseguimento di criminosi disegni connessi con tali acquisizioni;

che nello stesso atto di sindacato parlamentare ispettivo si sollecitava altresì una radicale revisione della normativa contrattualistica del Ministero della difesa, attenuando le garanzie nei confronti di fornitori di beni e servizi (in particolare quelli riguardanti le revisioni di aeromobili e l'acquisizione di riserve di parti di ricambio), accentuando – contrariamente alla tendenza in atto da oltre un ventennio e nell'interesse del cittadino contribuente in generale e dell'efficacia ed efficienza dei mezzi e sistemi approvvigionati – le verifiche preventive, formali e sostanziali, e da parte degli organi di controllo dello Stato e limitando la discrezionalità di alcuni organismi tecnici del Ministero della difesa e di alcuni uffici de-

gli Stati maggiori, al contrario di come auspicato da parte di un sodalizio sovvenzionato dallo stesso Ministero della difesa,

si chiede di conoscere se gli accadimenti riguardanti i rifornimenti al nostro contingente in Kosovo, indipendentemente da quelle che saranno le conclusioni della procura regionale della Corte dei conti, non siano considerati come un sintomo a comprova dell'urgenza di avviare le iniziative di indagine e di revisione richieste con la citata interrogazione 3-03549.

(4-18786)

CONTE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della pubblica istruzione.* – Premesso:

che nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 marzo a Benevento, un incendio ha distrutto la biblioteca e i locali della vicepresidenza del liceo scientifico «Rummo»;

che l'incendio appare chiaramente doloso e provocatorio, al fine di raggiungere precisi obiettivi;

che ben poco spazio lascia, infatti, alla casualità o all'atto irresponsabile di un fenomeno vandalico sporadico la distruzione pressochè totale di una biblioteca particolarmente qualificata insieme a documenti fondamentali del lavoro didattico e a recenti dotazioni informatiche che lo stesso liceo aveva acquisito;

che, particolarmente allarmante è poi la circostanza che lo stesso istituto era stato colpito, alcuni anni orsono, da un altro grave attentato incendiario che aveva addirittura determinato il blocco delle lezioni;

che l'episodio riportato si colloca comunque in uno scenario di ripetute gesta delinquenti attuate contro istituti scolastici cittadini e che hanno destato reazione e denuncia da parte del mondo della scuola in tutte le sue componenti (docenti, famiglie, studenti, personale amministrativo, eccetera),

l'interrogante chiede di sapere:

quali informazioni siano in grado di fornire i Ministri in indirizzo sugli autori e sulle modalità dell'atto criminale richiamato;

quali misure atte ad una più adeguata sorveglianza degli istituti scolastici di Benevento si intenda assumere;

quali strumenti concreti (personale, risorse finanziarie) si intenda assicurare alle istituzioni locali coerentemente impegnate – in condizioni certo non facili – per garantire una reale fruibilità dell'offerta formativa ai giovani di Benevento e del Sannio.

(4-18787)

NOVI. – *Al Ministro del l'interno per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il comune di Afragola ha indetto una «gara per la scelta del partner privato di una società costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera e), della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 17, comma 58 della legge n. 127 del 1997»;

che il termine per la presentazione dell'offerta relativa a detta gara veniva fissato per le ore 12 del 21 settembre 1999;

che al punto 6) del bando citato sono stati indicati i seguenti criteri di selezione:

proposta di piano economico-finanziario per i primi cinque anni di servizio e di struttura tariffaria;

individuazione degli interventi di razionalizzazione, potenziamento, adeguamento delle attuali opere e reti afferenti il servizio idrico attivato;

proposta di organizzazione della istituenda attività;

proposta di modifica allo schema di statuto;

certificazione di qualità della serie ISO 9000;

che in data 7 settembre 1999 la società «Termomeccanica spa», con sede in La Spezia, alla via Del Molo n. 1, ha rilevato, e successivamente segnalato con nota n. RNA/2924/FC/mm 69 del 14 settembre 1999, la inderogabile ed assoluta necessità, al fine della presentazione della propria offerta, della consultazione di apposita e specifica documentazione in possesso del comune di Afragola;

che il comune di Afragola non assolveva tempestivamente al proprio obbligo di messa a disposizione della documentazione costringendo la summenzionata società a chiedere una proroga del termine stabilito;

che la predisposizione di tutta la documentazione necessaria al fine della presentazione della propria offerta da parte della «Termomeccanica Spa» obbliga ad un adeguamento, previo rinvio, del termine già fissato;

che questa inderogabile necessità è stata ribadita dalla «Termomeccanica spa» con raccomandata a.r. del 20 settembre 1999 n. rif SA/1859/LPE/FC/rc anticipata via fax;

che questo comportamento omissivo da parte del comune avvantaggerebbe in particolare una società di costruzioni vicina al partito DS,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare al riguardo.

(4-18788)

DI ORIO. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'azienda ADA del comprensorio industriale della città dell'Aquila, nata nel 1995 come frutto della riconversione dell'Industria «Alenia Difesa» della Finmeccanica, si trova da tempo in una profonda crisi;

che il Ministero del lavoro, dopo aver concesso la cassa integrazione per crisi, pochi giorni fa ha portato a termine, a seguito della presentazione di un nuovo piano industriale, le procedure per l'assegnazione della cassa integrazione per la ristrutturazione industriale;

che il consiglio comunale de L'Aquila, riunito il 27 marzo 2000 in seduta straordinaria, ha stigmatizzato che le iniziative fin qui portate avanti da Finmeccanica sul territorio dell'Aquila non hanno sortito gli effetti occupazionali desiderati, dimostrandosi così prive di reale fondamento industriale e imprenditoriale;

considerato:

che, nonostante gli accordi sindacali avessero contribuito – anche grazie al concorso di forme di sostegno finanziarie di origine comunitaria, nazionale e regionale – a rendere l'avvio industriale dell'ADA, a tutt'oggi circa 100 lavoratori sono in attesa di risposte concrete e sono di fatto senza un futuro lavorativo;

che è sfumata ogni possibilità riguardo le commissioni industriali provenienti dall'Asia circa la costruzione di un parco giochi a Singapore;

che le recenti commissioni di limitate dimensioni industriali che hanno riportato in attività un numero minimo di lavoratori non hanno fornito alcuna garanzia in ordine al loro posto di lavoro,

si chiede di conoscere se non ritenga:

di sollecitare l'INPS al fine di erogare al più presto i finanziamenti relativi alla cassa integrazione per la ristrutturazione industriale;

di compiere tutti gli atti necessari affinché sia accolta la richiesta delle organizzazioni sindacali di riaprire il tavolo delle trattative presso il comitato di coordinamento delle iniziative per l'occupazione, presieduto dall'onorevole Borghini, con la partecipazione determinante della Finmeccanica;

di aprire, con le organizzazioni sindacali aquilane, uno specifico tavolo di discussione ove verificare ogni opportunità, sia sotto il profilo industriale, sia dal lato delle iniziative di rioccupazione, che contribuisca a risolvere il problema nato con la chiusura di Alenia Difesa de L'Aquila.

(4-18789)

GUBERT. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti», prevede 12 decreti attuativi del Ministro della sanità: 6 decreti a 30-60-90 giorni e 6 senza scadenza;

che la legge n. 91 del 1999, all'articolo 16, prevede che la individuazione delle strutture idonee ai trapianti avvenga sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro della sanità e il Centro nazionale per i trapianti previsto all'articolo 8, in base ai requisiti stabiliti dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1992;

che il Centro nazionale per i trapianti avrebbe un compito di controllo delle liste d'attesa, della qualità degli organi e servizi e delle autorizzazioni, quindi un compito moralizzatore urgentissimo nell'attuale corsa ai trapianti facili;

che il Centro nazionale per i trapianti previsto all'articolo 8 della legge n. 91 del 1999 è istituito presso l'Istituto superiore della sanità e il Ministro deve solo nominare i componenti di tale organismo, già elencati dall'articolo 8 che sono i seguenti:

direttore dell'Istituto superiore della sanità, come presidente;

un rappresentante per ciascun centro regionale o interregionale;

il direttore generale scelto fra i ricercatori dell'Istituto superiore della sanità;

che il Ministro, oltre a disattendere i punti di cui sopra, ha omesso anche di emanare il decreto transitorio previsto entro 60 giorni dall'articolo 23, comma 5, della legge n. 91 del 1999, finalizzato ad emettere criteri uniformi per le liste d'attesa predisposte dai centri regionali, adoperandosi al contrario con una ordinanza liberalizzatrice dai vincoli imposti dalla legge n. 91 del 1999, ordinanza emessa dopo soli 46 giorni e recentemente rinnovata;

che l'ordinanza in oggetto dal 1° giugno 1999, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 1999, emessa dal ministro Bindi e quella successiva annullano l'articolo 16 della legge 1° giugno 1999, ordinando che i rinnovi e le nuove autorizzazioni alle strutture di trapianto siano disposte con modalità e procedure del decreto del Presidente della Repubblica n. 694 del 1994 già abrogato, insieme alla legge n. 644 del 1975 e successive modificazioni, dalla legge vigente n. 91 del 1999 con l'articolo 27, comma 1;

che tali ordinanze, ripristinando il decreto del Presidente della Repubblica n. 694 del 1994 «Regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti», va in contrasto con la legge n. 91 del 1999, articolo 16, che sancisce che: «... criteri e modalità per l'individualizzazione delle strutture per i trapianti siano definiti in base ai requisiti previsti dal decreto ministeriale del 28 gennaio 1992, *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1992»: quest'ultimo stabilisce la «... fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità» precisando, al punto 7) attivazione strutture, che per l'alta specialità trapianti d'organo il presente decreto si limita ai trapianti renali;

che tale ordinanza 1° giugno 1999 e la successiva che la rinnova ha altresì annullando anche l'articolo 19 della legge n. 91 del 1999 (esportazione e importazione di organi e tessuti) che prevede un decreto del Ministro entro 30 giorni dalla promulgazione;

che il decreto di cui sopra non è stato emesso e in sua vece il Ministro ha emesso il 1° giugno 1999 un'ordinanza rinnovata che all'articolo 1, comma 2, concede le autorizzazioni all'esportazione e all'importazione di organi e tessuti con le modalità e le procedure del decreto del Presidente della Repubblica n. 409 del 1977 già abrogato, insieme alla legge n. 644 del 1975 e sue modificazioni, dalla legge n. 91 del 1999, articolo 27;

che nell'ordinanza 1° giugno 1999, comma 9, il Ministro ha firmato che «in materia di esportazione e di importazione di organi e tessuti la legge n. 91 del 1999, articolo 19, non disciplina il periodo transitorio» omettendo artificiosamente che il decreto era da attuarsi entro 30 giorni;

che tale ordinanza 1° giugno 1999 non è stata sottoposta al vaglio del Presidente della Repubblica, pur andando ad annullare la legge n. 91 del 1999;

che il cittadino non riesce ad avere risposte chiare dal Ministero in merito alla specifica situazione legislativa in mancanza dei decreti previsti dalla legge n. 91 del 1999 e che tale situazione genera disagio sociale, come emerge dalle prese di posizione della «Lega nazionale contro la predazione di organi e la morte a cuore battente»,

si chiede di sapere:

in base a quali poteri il Ministro della sanità si sia ritenuto legittimato a non ottemperare a quanto previsto dalla legge n. 91 del 1999;

quali motivi abbiano indotto all'omissione della formulazione dei 12 decreti, in particolare dei 6 decreti con scadenza temporale;

se non si ritenga che l'omissione dell'attuazione del decreto di cui all'articolo 16 (legge n. 91 del 1999) per l'individualizzazione delle strutture idonee ai trapianti e la sostituzione con l'ordinanza 1° giugno 1999 e la successiva abbiano determinato la libera corsa alla presentazione delle domande per trapianto e la liberalizzazione totale dei centri regionali e interregionali non vincolati dai criteri e dalle modalità che il decreto omissivo doveva imporre;

se l'omissione della nomina dei componenti del Centro nazionale per i trapianti abbia impedito il controllo delle liste d'attesa, della qualità degli organi e servizi e delle autorizzazioni;

quali motivi abbiano impedito l'emanazione entro 60 giorni del decreto transitorio e parziale previsto dall'articolo 23, comma 5, (disposizioni transitorie) finalizzato a produrre criteri uniformi delle liste d'attesa predisposte nei centri regionali e interregionali;

se non si ritenga quanto meno improprio che l'ordinanza 1° giugno 1999 ricorra al decreto del Presidente della Repubblica n. 694 del 1994, già abrogato insieme alla legge n. 644 del 1975 e sue modificazioni, dalla legge n. 91 del 1999, articolo 27;

se non si ritenga che l'ordinanza 1° giugno 1999 e la successiva, imponendo le modalità e procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 694 del 1994 «Regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti», collida con la legge n. 91 del 1999, articolo 16, che basa la formulazione del decreto «sui requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 gennaio 1992, *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1992 e abbia come obiettivo il controllo e non la semplificazione;

quali motivi abbiano indotto alla mancata promulgazione del decreto sull'esportazione ed importazione di organi e tessuti previsto entro 30 giorni nell'articolo 19 della legge n. 91 del 1999 e se ciò non induca ad una liberalizzazione del commercio di organi;

se non si ritenga che l'ordinanza 1° giugno 1999, laddove all'articolo 1, comma 2, ordina la riesumazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 409 del 1977 per gestire temporaneamente l'esportazione e l'importazione non ponendo alcun limite e controllo all'esportazione e all'importazione di «parti di cadavere» a scopo di trapianto terapeutico (ovviamente di tessuti), non sia estensibile all'esportazione e importazione di organi prelevati da persona in cosiddetta «morte cerebrale» a cuore bat-

tente, giacchè non è cadavere, perchè il decreto del Presidente della Repubblica n. 409 fu promulgato il 16 giugno 1977 quando per legge non esisteva la cosiddetta «morte cerebrale definita con legge n. 578 nel 1993;

se non si ritenga che la riesumazione del già abrogato decreto del Presidente della Repubblica n. 409 del 1977, promulgato in tempi in cui gli enti e gli istituti autorizzati al prelievo e al trapianto erano pochissimi (nel numero di 5 o 6), allo scopo di applicarlo alla situazione odierna che annovera centinaia di istituti di prelievo e varie decine per il trapianto, comporti un rischio concreto all'incolumità dei cittadini e la certezza di un fiorente commercio di organi umani.

(4-18790)

DI ORIO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, per la funzione pubblica e per gli affari regionali.* – Premesso:

che la giunta regionale dell'Abruzzo ha adottato un provvedimento di subordinazione amministrativa del Coreco dell'Aquila e delle sezioni provinciali de L'Aquila, Pescara e Chieti alla sezione provinciale di Teramo;

considerato:

che la decisione assunta non appare rispettosa delle vigenti disposizioni normative sia nazionali (legge n. 62 del 1953 e legge n. 142 del 1990), sia specificatamente di quelle regionali (statuto della regione Abruzzo, articolo 56, comma 2, legge regionale 8 giugno 1983, n. 24, e successive modificazioni), in virtù delle quali l'organo di controllo di cui all'articolo 130 della Costituzione ha la sua sede istituzionale nel capoluogo di regione, mentre nei capoluoghi delle 4 province sono ubicate le sezioni distaccate, le quali esercitano «le rispettive funzioni in modo autonomo», fermo restando il coordinamento da parte della regione così come previsto dall'articolo 30 della citata legge regionale;

che l'autonomia dell'esercizio delle funzioni assegnate ai singoli livelli nei quali l'organo regionale dei controlli si articola è garantita dalla assegnazione a ciascuno di essi di beni e risorse finanziarie, strumentali, organizzative ed umane, si da rendere reale il rispetto dei principi sanciti dall'articolo 97 della nostra Costituzione, giusta il cui disposto «i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione»;

che, per effetto della decisione assunta, verrebbe seriamente compromesso il buon funzionamento degli organi decidenti, non solo delle sedi de L'Aquila, Chieti e Pescara, ma della stessa sede di Teramo, atteso che gli uffici di quest'ultima dovrebbero disporre l'istruttoria degli atti di tutte le altre province;

che sono di tutta evidenza non solo il pregiudizio che sarebbe arrecato al buon funzionamento di organi preposti a una così delicata funzione quale quella del controllo sugli atti più importanti per la vita amministrativa degli enti assoggettati al controllo stesso, ma anche il pericolo

che, per effetto di non peregrine ipotesi di inadeguatezza istruttoria e procedimentale possano verificarsi danni agli enti controllati;

che deriverebbe ai cittadini un disagio per effetto della nuova forma organizzativa ipotizzata dalla giunta regionale; infatti, è previsto (articolo 27, legge regionale n. 24 del 1993, citata) che «chiunque abbia interesse ha diritto di ottenere a proprie spese, facendone richiesta alla segreteria, copia degli atti dell'organo di controllo, così come previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241...»;

che i cittadini della provincia de L'Aquila, si pensi in particolare agli abitanti dei comuni dell'Alto Sangro e della Marsica, così come a quelli delle altre province di Pescara e Chieti, per esercitare un proprio diritto espressamente riconosciuto dalla legge dovranno assoggettarsi a sacrifici anche economici per raggiungere gli uffici di Teramo,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere affinché l'organo competente ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, vale a dire il presidente della giunta regionale cui spetta procedere alla costituzione delle speciali sezioni dell'organo regionale di controllo, assuma tutti i provvedimenti atti a garantire l'esercizio autonomo delle funzioni attribuite alle sezioni provinciali Coreco nel rispetto dei principi costituzionalmente affermati del buon andamento e della imparzialità dell'azione amministrativa, nonché dei principi di sussidiarietà, efficacia ed efficienza, e finalizzati alla rimozione del provvedimento adottato dalla giunta.

(4-18791)

PINTO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che in data 25 marzo 2000, in conseguenza dello spostamento della stazione da Salerno a Nocera Inferiore dell'autostrada Salerno-Napoli, è stato attivato a Nocera Inferiore il nuovo casello per il pagamento del pedaggio;

che perciò, proprio a seguito della soppressione della stazione di Salerno, gli utenti del tratto Salerno-Cava de' Tirreni dell'autostrada in parola, devono provvedere al pagamento del pedaggio, all'uscita della barriera di Cava;

che risulta, così, determinato in maniera certa il tratto di strada effettivamente percorso ed è perciò ben calcolabile anche il relativo pedaggio;

che, in conseguenza di ciò, essendo venuta meno la ragione che ha sin qui giustificato l'adozione della «tariffa unica», non appare adeguato che, per poco più di 6 chilometri, l'importo del pedaggio imposto nella misura di lire 1.600 corrisponda a quanto invece prescritto per l'intero percorso autostradale che è di 52 chilometri;

che, a fronte di tale non indifferente onere – mentre già sono stati preannunciati aumenti di tariffa –, molti utenti abituali già non utilizzano, ed ancor più non utilizzeranno, il richiamato tratto Salerno-Cava de' Tirreni, riversandosi, invece, sulla strada nazionale già assai gravata di note-

vole traffico ed attraversante aree che presentano una eccezionale densità demografica,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga di valutare la possibilità di assumere idonee iniziative affinché l'importo del pedaggio per il tratto Salerno-Cava dè Tirreni (e viceversa) dell'autostrada Salerno-Napoli venga almeno dimezzato o comunque adeguatamente ridotto per essere così riportato ad equità e sopportabilità.

(4-18792)

**MIGNONE.** – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che notizie allarmanti vengono riportate dalla stampa locale in base alle quali 290 lavoratori da due mesi non ricevono il salario dalla «Calzature lucane», subentrata a due società, l'Aliante 1 e l'Aliante 2, che l'hanno preceduta nel dar vita al «polo della scarpa» di Maratea;

che, secondo le rappresentanze sindacali, «Le aziende che erano impegnate insieme al Consorzio Cieli del Noce a realizzare 1.000 posti di lavoro nel territorio marateota e lagonegrese e comuni limitrofi dopo poco tempo e dopo i relativi contributi chiesti ed ottenuti dal Dipartimento formazione regionale per formare e riqualificare il personale, sono sparite»;

che in un prossimo, non ben precisato incontro romano, si includerebbe, tramite un protocollo aggiuntivo, l'azienda nei Patti territoriali, considerando che il progetto iniziale stilato dal Consorzio Cieli del Noce non è percorribile,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per salvaguardare e garantire tutti i posti di lavoro attivati presso il «polo della scarpa» di Maratea;

se non ritengano di dover intervenire per dare stabilità ad assetti societari, la cui variabilità preoccupa operai, artigiani, la popolazione tutta del Sud della Basilicata, che già ha pagato cari prezzi per recenti infruttuose iniziative imprenditoriali.

(4-18793)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*2ª Commissione permanente (Giustizia):*

3-03575, della senatrice Siliquini, sul concorso per 350 posti di ispettore di polizia penitenziaria.





